Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Nn. 1790 e 1791-A

ALLEGATO 3-II

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (n. 1790)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (n. 1791)

ALLEGATO 3-II

EMENDAMENTI

al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5ª Commissione permanente, con indicazione del relativo esito procedurale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

INDICE

Disegno di legge n. 1790

– articolo 1 . . . . . *Pag.* 3
– articolo 2 . . . . . » 47
– articolo 3 . . . . . » 497

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (n. 1790)

Art. 1.

1.1
MASCITELLI, LANNUTTI
Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2010, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b)*, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

1.2
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Respinto

Al comma 4 sopprimere le parole: «al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna», *aggiungere infine le parole:* «nonché ad assicurare interventi imprevisti e urgenti a favore delle popolazioni che, a partire dal 2009, sono state colpite da calamità naturali».

1.3

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto del 33 per cento e il secondo anno del rimanente 67 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.4

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-*bis*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

29-*ter*) abbigliamento e calzature per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età"».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.5

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di sostenere il settore tessile e favorire l'acquisto da parte dei cittadini di nuovi capi di abbigliamento presso gli esercizi commerciali con la rottamazione di capi di abbigliamento usati, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle predette disposizioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.0.1

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, Nicola ROSSI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri di locazione e di assoggettamento ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione)

1. Al del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). – *1.* Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro.";

b) il comma 4-*bis* dell'articolo 37, è sostituito dai seguenti:

"4-*bis*. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in l miliardo di euro per l'anno 2010 e in 500 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede:

a) all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «96 per cento» *con le seguenti:* «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.

427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

b) all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010.

1.0.2

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BARBOLINI, MERCATALI, ROILO, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni)

1. A decorrere da 1º gennaio 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro";

b) all'articolo 13, comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai

commi 1 e 1-*bis*) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

e) all'articolo 15, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"l-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2010, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*, *c*-bis), e *l)*, 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero *2)* spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.".

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1, lettera *e)* non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1, lettera *e)*, è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che

abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.»

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come de-

finiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per

l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

1.0.3

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MERCATALI, Marco FILIPPI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Rischio idrogeologico e sismico)

1. Il Dipartimento della protezione civile, con il supporto della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, e d'intesa con le Regioni, è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2012, un piano di verifiche speditive finalizzate alla predisposizione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici dello scorso aprile e nelle altre aree del Paese a più elevato rischio sismico. La realizzazione di tale piano ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2012, relative ad interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio privato, ricadente nelle aree individuate dalla mappatura, di cui al comma 1, considerate ad elevato e medio rischio sismico, realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e del decreto ministeriale 14 settembre 2005 «Norme Tecniche di Costruzioni», spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

3. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al comma 1 determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

4. Il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni è tenuto ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza, comunque entro e non oltre il 31 dicembre del 2010, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e dei manufatti abusivi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 parte terza, e successive modifiche. Da tale mappatura devono emergere con chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insediamenti abitativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura, di cui al comma 4, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'***articolo 2,** *dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: :«12,5 per cento.»

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsa-

bilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro nel 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'***articolo 3***, alla Tabella C, alla rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.0.4

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, BUBBICO, MERCATALI, BRUNO, DE LUCA, BONINO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SOLIANI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1***, inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

*Conseguentemente, all'***articolo 2***, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quinquies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.»

*Conseguentemente, all'***articolo 3***, alla Tabella C, alla rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanzia-*

menti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.0.5

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1***, inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2009;

e) i pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni e quelle corre late a finanziamenti dell'Unione Europea;

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *a)* e *b)*, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito».

*Conseguentemente, all'***articolo 2***, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,

n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art.2-*bis*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il

rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'***articolo 3***, alla Tabella C, alla rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-*

2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.0.6

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e attuati dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero *1)*, del presente articolo.

5. Il saldo frnanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* devono conseguire, per ciascuno dègli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo frnanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmati ci 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30% del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008.

11. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contrawenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia awiato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si prowede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C: alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per ìl triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il*

triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

1.0.7

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Le persone fisiche che nel triennio 2010-2012 avviano un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 12,5 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni;

b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

c) i giovani di cui alla lettera *a)* non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e con contributi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo èvalutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contri-

buenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.0.8

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, Nicola ROSSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure fiscali e pagamenti a favore delle imprese)

1. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento".

2. All'articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'ar-

ticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

1-*ter*. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma 1-*bis* a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

1-*quater*. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.

1-*quinquies*. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 1-*quater* è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

1-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2010, 2011 e 2012, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» *è sostituita dalla seguente:* «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico*, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.0.9

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, Marco FILIPPI, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f)*, punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f)*, punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 9, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 1 a 8, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con dotazione di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che costituisce limite massimo di spesa ai fini di cui ai commi da 1 a 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 8 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2010 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.0.10

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, Paolo ROSSI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1***, inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione. Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria. Estensione della durata dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di preven-

zione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

i) previsione delle modalità di decadenza dai benefici dei trattamenti di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore non aderisca alle politiche attive per il lavoro;

l) individuazione delle modalità di partecipazione dei datori di lavoro alla copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dal riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.

4. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010, la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi».

*Conseguentemente, all'***articolo 2***, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento.».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'***articolo 3***, alla Tabella C, alla rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.0.11

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, Nicola ROSSI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 1***, inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Irap)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono soppresse».

*Conseguentemente, all'***articolo 2***, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma Il, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla

commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di ufficio strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, all'***articolo 3***, alla Tabella C, alla rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

1.0.12

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Respinto

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Fondo di garanzia interbancario)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 2,5 miliardi di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-*quater*. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

4-*quinquies*. Entro il 31 gennaio 2010, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4-*sexies.* Entro il 31 gennaio 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del comitato di cui al comma 4-*quinquies*, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del

Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

4-*septies.* In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a »prima richiesta« sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4-*octies.* Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4-*sexies* finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-*novies.* Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma.

4-*decies.* Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4-*novies*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 4-*nonies* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-*undecies.* Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2010 e 31 dicembre 2012, per non più di dodici mesi complessivi. In tal caso, la

durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 4-*nonies* sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-*duodecies.* Entro il 31 gennaio i ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso"».

*Conseguentemente, all'***articolo 2***, dopo il comma 18, inserire i seguenti:*

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, all'***articolo 3***, alla Tabella C, alla rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

1.0.13 (già em. 2.0.22)

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo **l'articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

In via transitoria, nel periodo fra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:"6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

18-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dal 1 gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento.".

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dal 1 gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dal 1 gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 2.

2.1

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a favore delle imprese che operano nelle aree svantaggiate, all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sostituire le parole da "di 725 milioni di euro per l'anno 2010" alle parole "per l'anno 2012" con le seguenti: "810 milioni di euro per l'anno 2010, di 940 milioni di euro per l'anno 2011, di 872 milioni di euro per l'anno 2012"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 165 milioni di euro per l'anno 2012.

2.2

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento.

1-*ter.* Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli apposito decreti attuativi.

1-*quater.* Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*bis* pari a 3 miliardi a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C».

2.3

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere le parole: "Al fine di avviare la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, è prevista l'introduzione del "quoziente familiare" mediante l'applicazione delle aliquote vigenti dell'Irpef al totale del reddito del nucleo familiare diviso per il numero dei componenti la famiglia".

1-*ter.* Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi della disposizione di cui al comma 1-*bis.*

1-*quater.* Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*bis* pari a 3 miliardi a decorrere dal 2010 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C».

2.4

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è fmalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera».

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.

2.5 (v. testo 2)
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per il frnanziamento di un piano straordinario di infrastrutture ed opere dirette ad assicurare la sistemazione idrogeologica e il risanamento ambientale del territorio, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con le altre istituzioni frnanziarie, a favore della Regione Siciliana per provvedere agli studi, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione degli interventi individuati nel piano, mediante un mutuo (contributi) quindicennale nel limite complessivo di 3 miliardi di euro con oneri di ammortamento, per capitali e interessi, a carico della Regione stessa».

Conseguentemente alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri

---

2.5 (testo 2)
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per il finanziamento di un piano straordinario di infrastrutture ed opere dirette ad assicurare la sistemazione idrogeologica e il risanamento ambientale del territorio, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con le altre istituzioni finanziarie, a favore della Regione Siciliana per provvedere agli studi, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione degli interventi individuati nel piano, mediante un mutuo quindicennale nel limite complessivo di 3 miliardi di euro con oneri di ammortamento, per capitali e interessi, a carico della Regione stessa».

2.6
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per l'immediato avvio di un piano straordinario di infrastrutture èd opere dirette ad assicurare la sistemazione idrogeologica e il risanamento ambientale del territorio nazionale, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con le altre istituzioni fmanziarie, per provvedere agli studi, alla progettazione, alla realiz-

zazione e alla gestione degli interventi individuati nel piano, mediante un mutuo quindicennale nel limite complessivo di 3 miliardi di euro con oneri di ammortamento, per capitali e interessi, a carico dello Stato».

Conseguentemente alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.

2.7

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Entro il 31 dicembre 2013, è concesso un contributo in favore di progetti di investimento iniziale, nella forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo, nonché dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2015 nuovi investimenti nelle regioni di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999 , per un importo agevolabile per le imprese del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:

a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;

b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;

c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

1-*ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1-*bis* compete nelle seguenti misure:

a) per le imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE l'85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;

b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a fmalità regionale per il periodo 2007-2013. L'applicazione del presente comma è subordinato alla positiva definizione della procedura di cui all'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1-*quater.* Le risorse finanziarie per il credito d'imposta di cui l comma 8-*bis* non possono superare, nel periodo 2010-2013, i seguenti importi:

a) 400 milioni per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi;

b) 125 milioni di euro per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli;

c) 100 per ciascuno dei quattro anni per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

1-*quinquies.* Con decreto del ministro dell'economia vengono determinati di criteri applicativi della disciplina di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater.*

1-*sexies.* Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativo alle aree sottoutilizzate, pari a 1.975 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 20102013 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*quater,* pari a 625 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2010-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.8

COSTA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Al comma 67 dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sostituire le parole da: "Con effetto dal 1º gennaio 2008" fino a: "del predetto Fondo", con le parole: "Con effetto dal 1º gennaio 2009 è concesso"».

Conseguentemente il comma 68 è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo di cui al comma 67, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sono depositati presso la Direzione regionale o provinciale del lavoro territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce. I contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 67 e 68, si provvede mediante riduzione, pari a 1,3 miliardi di euro per gli anni 2009 e 2010, delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,

comma 1 lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni».

2.9

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.

2.10

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffmazione dislocati in località costiere, a decorrere dal lºgennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.11

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, Marco FILIPPI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 241 a 246 sono sostituiti dai seguenti:

"241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all'amianto in situazioni, lavorative, domestiche o ambientali e in caso di premorte in favore degli eredi.

242. Il diritto di cui al comma 241 non esclude e si cumula agli altri diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

243. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e/o ex aliicolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

244. Il Fondo eroga la prestazione economica di cui al comma 2433 a favore delle vittime e in caso di premorte degli eredi che hanno contratto patologie asbesto correlate in situazioni domestiche o ambientaI i pari a quella che riceverebbero complessivamente le vittime delle esposizioni all'amianto negli ambienti di lavoro.

245. Il Fondo eroga la prestazione economica di cui al comma 243 a tutti coloro che sono stati colpiti da mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio, della vagina, nonché a tutti i colpiti da asbestosi e ispessimenti pleurici. Per coloro che sono stati colpiti da altre malattie asbesto correlate, il riconoscimento, su richiesta degli interessati, è effettuato dalla A-USL competente per territorio.

246. Il finanziamento del Fondo è a carico, per tre quarti, delle imprese e, per un quarto, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi".

4-*ter*. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 4-*bis* del presente articolo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*quater*. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 4-*bis* del presente articolo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 percento";

b) alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.12

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, VITALI, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro MARINO, PROCACCI, SANNA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

4-*ter*. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.13

SANGALLI, GHEDINI, NEROZZI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il*

triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.14

BETTAMIO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fme di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.15

VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo fmanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi enti locali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fme di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.16

VITALI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 16, 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:»;

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento»;

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.17

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per tutti i comuni della Regione Abruzzo, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo; Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

b) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante le seguenti risorse:

– all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di arte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010.*

2.18

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2010, tutti i Comuni della provincia de L'Aquila, in conseguenza del sisma dell'Aprile 2009, sono esclusi dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, mediante le seguenti risorse:

– all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2010.*

2.19

VITALI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 9-*bis* del D.L. 1 luglio 2009, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: "le provincie e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno all'anno 2009"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.20

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 96 della legge 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01 Per le aziende con sede legale nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter* comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 163 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.

2.21

GHEDINI, TREU, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente.

«4-*bis*. All'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera *a)*, le parole "1.725 euro" sono sostitute dalle seguenti: "1.940 euro"; le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.435 euro";

2) alla lettera *b)*, le parole: "1.255 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.411 euro"; le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.435 euro";

3) alla lettera *c)* le parole: "1.255 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.411 euro";

b) al comma 4:

1) alla lettera *a)* le parole; "1.783 euro" sono sostitute dalle seguenti: "2.140 euro"; le parole: "7.750 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.340 euro";

2) alla lettera *b)*, le parole: "1.297 euro" sono sostitute dalle seguenti: "1.556 euro"; le parole: "7.250 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.737 euro"; le parole: "7.750 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.340 euro";

3) lettera *c)* le parole: "1.297 euro" sono sostitute dalle seguenti: "1.556 euro".»

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 10 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

– *alla rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

– *alla rubrica* Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

– *alla rubrica* Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.23

ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 4-*ter*.

4-*ter*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

4-*quater*. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.24

NEROZZI, ROILO, PASSONI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna e sostenere il potere d'acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati con redditi medio-bassi, per l'anno 2010 l'importo di ciascuna delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato nella misura del 20 per cento. Qualora la detrazione applicabile ai sensi del presente comma risulti di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione.

4-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, anche ai fini del riconoscimento

della facoltà di concentrare sulle tredicesime mensilità il beneficio derivante dalla prevista riduzione del prelievo fiscale su salari e pensioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".»

2.25

GHEDINI, TREU, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente.

«4-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, la Tabella A di cui all'alinea è sostituita con la seguente:

"TABELLA A

Lavoratori dipendenti anni di contribuzione	Lavoratori autonomi anni di contribuzione	Somma aggiuntiva in euro nel 2010
fino a 15	fino a 18	336
oltre 15 fino a 25	oltre 18 fino a 28	420
oltre 25 fino a 30 anni	oltre 28 fino a 33	504
oltre 30 fino a 35 anni	oltre 33 fino a 38	550
oltre 35 anni	oltre 38	600

"»

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento.".

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione* Soccorso civile, *per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione* Tutela della salute, *per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.26

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quo-

tidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

4-*ter*. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 4-*bis* hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4-*quater*. Il beneficio di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

4-*quinquies*. Il beneficio di cui al comma 4-*bis* si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici.

4-*sexies.* Ai fini del comma 4-*bis*, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa».

Conseguentemente,

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

b) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

2.27

VALDITARA, AUGELLO, VIESPOLI, BALDASSARRI, TOFANI, MENARDI, NESPOLI, COLLI, VETRELLA, FIRRARELLO, CURSI, BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Il personale docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1º settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di una età pari o superiore ad anni 59, di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 58 anni, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentasei anni e di un'età pari o superiore a 57 anni, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni.

4-*ter*. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 7 milioni di euro per il 2010, in 21 milioni di euro per il 2011 e in 14 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.28

BAIO, BARBOLINI, SANGALLI, DEL VECCHIO, ADRAGNA, BASSOLI, Anna Maria SERAFINI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, i trattamenti pensionistici in favore dei superstiti delle forme pensionistiche obbligatorie di base sono soggetti a imposta sostitutiva pari al 20 per cento. I redditi derivanti dai trattamenti di cui al presente comma sono esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conse-

guito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

2.29

BAIO, DEL VECCHIO, SANGALLI, BARBOLINI, BASSOLI, ADRAGNA, Anna Maria SERAFINI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario.";

b) la tabella F è soppressa.

4-*ter*. Il regime di cumulo di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 4-*bis*, si applica ai trattamenti corrisposti a decorrere dall'anno 2010.».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

2.30

MONGIELLO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "6 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2** *inserire il seguente:*

Art. 2-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsa-

bilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

2.31 (v. testo 2)
PICHETTO FRATIN

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definirsi secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali».

2.31 (testo 2)
PICHETTO FRATIN
Respinto

All'articolo 2, comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato, l'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, determinato secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali».

2.32
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Entro il 30 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati da banche e società di *leasing* ad imprese anteriormente al 31 dicembre 2009, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento, allo scopo di consolidare e dilazionare il debito a medio e lungo termine e di ridurre il tasso di interesse sui prestiti concessi alle medesime imprese.

5-*ter*. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, ed euro 100.000.000,00 per l'anno

2012, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

5-*quater*. La Sezione di cui al comma 5-*ter* è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5-*quinquies*. La rinegoziazione è concessa dalle banche e dalle società di *leasing*.

5-*sexies*. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

5-*septies*. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 dei codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5-*octies*. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

5-*novies*. La garanzia di cui al comma 5-*ter* resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese te spese di istruttoria dell'operazione. Il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a Imprese.

5-*decies.* Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 5-*bis*, sono a carico della Sezione speciale».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.*

2.33

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione e di fornire servizi ai confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione. Il fondo è destinato, inoltre, a fornire ai confidi i servizi di: potenziamento patrimoniale dei confidi; ampliamento dimensionale; sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito di credito; informatizzazione gestionale; formazione professionale; marketing associativo; erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito; servizi di controlli di qualità e dei rischi.

5-*ter*. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoni aie di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di

attuazione. I contributi sono destinate ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia».

Conseguentemente,

– all'articolo 2, aggiungere in fine, il seguente comma: «18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», *le parole:* «0,30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «0,29 per cento»;

– alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

– alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.34

GHEDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il finanziamento delle imprese sequestrate alla organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996, finalizzato a sostenere lo *start-up* e la continuità operativa delle imprese medesime. Il fondo è alimentato con le liquidità sequestrate alle organizzazioni medesime. I criteri e le modalità di intervento nonché la gestione del fondo sono regolamentate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Presso il Ministero dello sviluppo economico, per la ricollocazione delle aziende identificate come beneficiarie ed assicurare il loro futuro operativo, viene costituito uno specifico Comitato competente a deliberare in materia nel quale sono nominati rappresentanti degli enti locali, dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

2.35
GHEDINI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente.

«5-*bis*. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni viene esteso alle imprese sequestrate organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996, secondo modalità, adottate dal Comitato previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 15.000;
2011: – 15.000;
2012: – 15.000.

2.36 (v. testo 2)
GHEDINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente.

«5-*bis*. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto legge 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, anche per il sostegno delle aziende sequestrate organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Le Province possono rilasciare a

mezzo di deliberazione consiliare garanzie fidejussorie riferite alle operazioni a favore delle aziende sequestrate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996,. Gli interessi relativi alle stesse non impegnano il limite di cui all'articolo 204 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Le predette operazioni sono escluse dai vincoli per il patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.36 (testo 2)
GHEDINI, FONTANA
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto legge 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, anche per il sostegno delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Le Province possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzie fidejussorie riferite alle operazioni a favore delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996,. Gli interessi relativi alle stesse non impegnano il limite di cui all'articolo 204 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Le predette operazioni sono escluse dai vincoli per il patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.37

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Meridione, le Regioni, di cui all'Obiettivo 1, regolamento CE n. 1260/1999, sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013.

5-*ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del comma 1».

Conseguentemente alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri.

2.38

BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di favorire l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

5-*ter*. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte cor-*

rente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.39

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge Il marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino al 10 per cento per l'anno 2010».

2.40

BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis* Per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.41

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter* del decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011-2012».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, *voce:* legge n. 549 del 1995, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 3.000;
2011: + 3.000;
2012: + 3.000.

2.42

BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. AI fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente

– all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

– *alla tabella A, voce:* Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

– *alla Tabella C,* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.43

BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 0;
2012: – 0.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 0;
2012: – 0.

2.44

ANTEZZA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1º luglio 2009; n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, entro il limite massimo del 5% del valore della produzione dell'anno 2009.

5-*ter*. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5%. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006 e i commi 2, 3, 3-*bis* e 4 dell'articolo Il del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

5-*quater*. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge l'Agenzia delle Entrate attiva le procedure necessarie all'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

18-*bis*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

2.45

PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5-*ter*. Le maggiori risorse di cui al comma 5-*bis* sono destinate alle imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

5-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 5-*bis*, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al comma 5-*ter*».

Conseguentemente

– all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"»;

– alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

– alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.46

ANTEZZA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente

– all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"»

– alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

– alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.47

DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre

2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un credito d'imposta complessivo pari a 10 euro per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.

5-*ter*. Ai fini di cui al comma 5-*bis* sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente

– *all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "«0,27 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

– *alla tabella A, voce:* Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

– *alla Tabella C,* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.48

TEDESCO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, MERCATALI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, sono assegnati 200 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate all'erogazione di trattamenti di cassa integrazione ordinaria a favore dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare».

Conseguentemente

– all'articolo 2, aggiungere in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

– alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

– alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.49

MONGIELLO, ANDRIA, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, FIORONI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5-*ter*. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».

Conseguentemente

– all'articolo 2, aggiungere in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.»

– alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

– alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.50

ANDRIA, MONGIELLO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, FIORONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5-*ter*. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».

Conseguentemente

– *all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

– *alla tabella A, voce:* Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;

2011: – 10.000;

2012: – 10.000.

– *alla Tabella C,* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;

2011: – 35.000;

2012: – 35.000.

2.51

PIGNEDOLI, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo destinato a favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma 5-*bis* sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi, previa intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo, esclusivamente per lo sviluppo di iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con la borsa merci telematica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'*export* dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento».

– alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;

2011: – 10.000;

2012: – 10.000.

– *alla Tabella C,* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.52

PIGNEDOLI, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n.1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti";

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore '*de minimis*', pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379";

c) al comma 1090, all'ultimo periodo, dopo le parole: "e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le seguenti: ", e 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».

Conseguentemente:

– *all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:*

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

– *alla tabella A, voce:* Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

– *alla Tabella C,* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.53

MASCITELLI, DI NARDO, LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge Il marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno

1999, nonchè i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.54

PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: "per il quinquennio 2007-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012".

5-*ter*. Le risorse di cui al comma 5-*bis* sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.

5-*quater*. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le parole: "a tutto il territorio nazionale", e le parole: "anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 2008 al 2012".

5-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

5-*sexies.* Ai fini di cui ai commi da 5-*bis* a 5-*quinquies* sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"»;

– *alla tabella A, voce:* Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000;

– *alla Tabella C,* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.55

ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

5-*quater*. Ai fini di cui al comma 5-*bis*, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 15.000;
2011: – 15.000;
2012: – 15.000.

2.56

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, dei beni nuovi indicati al comma 5-*quater*, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

5-*ter*. Per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, la percentuale di cui al comma 5-*bis* è aumentata al 30 per cento.

5-*quater*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. Il predetto importo, per le imprese ubicate nelle aree sottoutilizzate del mezzogiorno, è aumentato del 30 per cento.

5-*quinquies*. Ai fini del comma 5-*bis*, si considerano agevolabili le acquisizioni di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

5-*sexies.* Il credito d'imposta di cui al comma 5-*bis* è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività pro-

duttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

5-*septies.* Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C,

– alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

– alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012,*

per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

– *alla rubrica* Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.57

ALLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il comma 138 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1977, n. 244, è sostituito dal seguente:

"138. L'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con il soggetto utilizzatore dell'energia. Tale soggetto può utilizzare in compensazione il credito."».

2.58

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-*bis*. I fondi pensione adottano un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad adottare, entro il 31 marzo 2010, uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi e le singole scadenze per il versamento"»;.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.59

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13-*bis*. I fondi pensione devono adottare un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Entro la data del 31 marzo 2010 saranno emanati uno o più decreti ministeriali per determinare gli *standard* tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi e le singole scadenze per il versamento."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.60

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere, in fine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5-*bis*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.61

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal 1º gennaio 2010; euro 294,00 a decorrere dal 1º gennaio 2011 e euro 310,00 a decorrere dal 1º gennaio 2012. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012».

2.62

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2011";

b) il comma 7 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.63

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.64

PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 36 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso "5-*bis*", *primo periodo, sostituire le parole:* "96 per cento" *con le seguenti:* "88 per cento";

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" *con le seguenti:* "91 per cento";

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" *con le seguenti:* "88 per cento";

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" *con le seguenti:* "91 per cento"».

2.65

RANDAZZO, PERTOLDI, BERTUZZI, ANTEZZA, ANDRIA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, TEDESCO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008".

5-*ter*. Ai fini di cui al comma 5-*bis* sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

2.66

MICHELONI, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, MORRI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, com-

presi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

5-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti superalcolici è aumentata del 5 per cento».

2.67

GIAI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*). A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.68

MICHELONI, PEGORER, RANDAZZO, MORRI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-*ter* del-

l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2 dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.69

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di disciplinare in via definitiva le modalità di rimborso delle maggiori somme già versate o l'estinzione delle somme ancora non versate dalle imprese abruzzesi nei confronti dell'INPS, relative agli sgravi contributivi concessi ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:«0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

2.70

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2010"».

Conseguentemente, all'articolo 2, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

2.71

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera *b)* è abrogata.

5-*ter*. Per effetto della disposizione di cui al comma 5-*bis*, riacquista piena efficacia il comma 6 dell'articolo 82 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

2.72

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dalla

legge 27 dicembre 2006, n. 296 è attribuito un ulteriore contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettere *b)* ed *e)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente

– *all'articolo 2, alla tabella A, voce:* Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;

2011: – 5.000;

2012: – 5.000.

– *alla Tabella C,* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;

2011: – 35.000;

2012: – 35.000.

2.73

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI, MONGIELLO, CABRAS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

2.74

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Una quota non inferiore al 50 per cento dell'ammontare annuo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al programma di finanziamento delle ricerche di interesse nazionale liberamente proposte in tutte le discipline dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, di cui al comma 872 del medesimo articolo 1. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca presentati è effettuata da appositi comitati di esperti con la metodologia della valutazione tra pari affidata a revisori indipendenti cui è garantito l'anonimato del giudizio espresso. Ciascun comitato è nominato dall'ANVUR e valuta i progetti afferenti ad ambiti disciplinari predeterminati sulla base delle esperienze europee. I componenti di ciascun comitato sono ricercatori attivi e di alto livello internazionale comprovato da indicatori bibliometrici significativi per ciascun ambito disciplinare. Almeno la metà dei componenti deve far parte di università o di centri di ricerca non italiani».

2.75

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Ignazio MARINO, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, bandisce entro il 31 marzo di ciascun anno almeno cinquecento finanziamenti di ricerca triennali, rinnovabili una sola volta, da assegnare sulla base di una selezione dei migliori progetti in tutti gli ambiti disciplinari presentati da persone che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equipollente anche rilasciato da un'università straniera, da non più di tre anni e che non siano professori o ricercatori universitari né ricercatori o dirigenti di ricerca presso enti pubblici di ricerca. Il progetto di ricerca è svolto in Italia presso un'università o un ente pubblico di ricerca indicato dal responsabile scientifico con il consenso dell'istituzione.

6-*ter*. Il finanziamento di ricerca comprende la copertura di tutte le spese dell'attività di ricerca prevista nel progetto, ivi comprese quelle relative alla stipula di un assegno di ricerca con il responsabile scientifico del progetto è versato all'università o all'ente pubblico di ricerca presso cui si sarà svolta l'attività, fermo restando che spetta al responsabile scientifico ogni decisione riguardante la ricerca e l'uso dei fondi assegnati, anche in deroga allo statuto ed ai regolamenti dell'università o dell'ente di ricerca, compresa eventualmente quella di svolgere all'estero una parte della ricerca. Nel caso in cui il responsabile scientifico decida di cambiare l'istituzione presso cui si svolge il progetto, il finanziamento residuo è interamente trasferito alla nuova sede. Il responsabile scientifico è impegnato direttamente e a tempo pieno nell'attività di ricerca e non può svolgere alcun altro lavoro dipendente o autonomo.

6-*quater*. I risultati di ciascun progetto sono sottoposti a valutazione, anche in itinere, da parte di esperti nominati dall'ANVUR. In caso di giudizio negativo il contratto è revocato e il finanziamento residuo restituito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il rinnovo del contratto è vincolato ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti e alla disponibilità di adeguati finanziamenti ministeriali».

2.76

Ignazio MARINO, COSENTINO, MERCATALI, LEGNINI, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad estendere il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, da finanziarsi a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

6-*ter*. Il decreto di cui al comma 6-*bis* può prevedere l'istituzione di comitati di valutazione nei limiti di una spesa pari a 500.000 euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 500;
2011: – 500;
2012: – 500.

2.77

Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

6-*ter*. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. All'articolo 5, comma 7, lettera *d)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

6-*quinquies*. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

6-*sexies.* Una quota del fondo di cui al comma 6-*bis*, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

6-*septies.* Una quota del fondo di cui al comma 6-*bis*, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriaIe annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».

2.78

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Ignazio MARINO, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

6-*ter*. Le borse di studio di cui al comma 6-*bis* sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

6-*quater*. I candidati ammessi ai sensi del comma 6-*ter* sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

6-*quinquies*. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelti libera-

mente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 3 O crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.

6-*sexies.* Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6-*septies.* Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.

6-*octies.* Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

6-*novies.* Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, capoverso 5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;

2.79

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino a13l dicembre 2015, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel presente comma, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso *5-bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento"»;

5) al comma 11, lettera *a),* sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

2.80

PITTONI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-*bis.* L'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effettuato dai centri di spesa delle università, è sottoposto al regime I.V.A. del 4 per cento.

6-*ter.* Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge Finanziaria 2010».

2.81

PITTONI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-*bis.* A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, la base imponibile IRAP alle Università statali più virtuose è assoggettata all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento.

6-*ter.* 1. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in fase di prima attuazione in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012

6-*quater.* 1. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri e le modalità per accedere ai benefici di cui al comma 6-*bis*».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare per ciascuno degli anni, 2010, 2011 e 2012 una minore spesa annua di 60 milioni di euro.

2.82

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MERCATALI, LEGNINI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"e-*bis*) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado."».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".»;

b) alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.83

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"e-*bis*) le spese per l'acquisto di libri, inclusi quelli audiovisivi, di corredi e di attrezzature scolastici, indicati negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai Conservatori di musica, dalle Accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale attrezzatura di costo elevato deve essere individuata come necessaria da una specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia ed il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della

detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del soggetto che opera la detrazione, nonché corredate da un documento o nota contenente l'elenco dei libri e del materiale individuato in apposita delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia, per ogni anno e per singolo corso, e, per il materiale e l'attrezzatura di costo elevato, altresì, da copia della suddetta specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, Conservatorio o Accademia. Nel caso in cui vi siano due ovvero tre o più figli frequentanti uno degli istituti di cui alla presente lettera, l'aliquota detraibile applicata alla fattispecie di cui alla presente lettera è elevata, rispettivamente, al 27 e al 38 per cento"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".»;

b) alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.84

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LEGNINI, BAIO, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. È assicurata la gratuità dei libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado fino all'età di 18 anni."».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento";

b) alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.85

BAIO, Anna Maria SERAFINI, BASSOLI, BARBOLINI, DEL VECCHIO, ADRAGNA, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

6-*ter*. Le maggiori risorse di cui al comma 6-*bis* sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.86

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, Marco FILIPPI, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole da: "è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro" fino a: "e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario" sono sostituite con le seguenti: "sono assegnati, per il triennio 2010-2012, 650 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e trasporti per il finanziamento delle opere di completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n. 8, e i relativi collegamenti trasversali, e 650 milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia e Calabria».

2.87

DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro" fino a: "e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario" sono sostituite con le seguenti: "sono assegnati, per il triennio 2010-2012, al finanziamento del trasporto pubblico locale".

6-*ter*. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge il 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" sono aggiunte le seguenti: "e 2012";

b) al comma 3 dopo le parole: "All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011" sono aggiunte le parole: "e 2012"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.88

DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tale scopo sono stanziati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura

non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.89

DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011" sono aggiunte le seguenti: "e 2012";

b) al comma 3 dopo le parole: "All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011" sono aggiunte le parole: "e 2012"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:.

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.90

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. L'assoggettamento degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla disposizione dell'articolo 1 comma 10 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla legge 4 agosto 2006, n. 248 e alle relative norme delle leggi finanziarie è da intendersi limitatamente a quegli enti che sono finanziati in ragione del 75 per cento del bilancio annuale direttamente dallo Stato; enti pubblici finanziati nella stessa misura dalle Regioni o Province Autonome, non soggiacciono alla normativa nazionale sul patto di stabilità a condizione che la Regione o Provincia Autonoma che li finanza abbia per il relativo anno di esercizio dal 2006 in poi, a sua volta, concluso e osservato un patto di stabilità col Governo centrale».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.90a

MERCATALI, CARLONI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, previsti dal decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

2.91

MUSI, BARBOLINI, BAIO, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.000 euro"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.92

MUSI, BARBOLINI, BAIO, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "4.000"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.93

COSTA

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al secondo paragrafo, dopo le parole: "31 dicembre 2009" inserire le seguenti: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna"».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, legge n. 5 del 1993 (art. 5, comma 1, lettera *a)*, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 550.000;
2011: – 550.000;
2012: – 550.000.

2.94 (v. testo 2)
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'Irap e all'Iva e alle altre imposte dirette ed indirette"».

2.94 (testo 2)
BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-*bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'Irap e all'Iva e alle altre imposte dirette ed indirette"».

2.95

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di garantire il recupero, per i cittadini utenti, dell'IVA relativa alla Tariffa di igiene ambientale impropriamente versata ai Comuni e alle Aziende di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interamente incassata dallo Stato, in ossequio alla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso dell'Iva ai cittadini».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.96

FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate in aree non aventi destinazione residenziale. Al relativo onere, valutato in 50 mIn. di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di natura corrente recanti dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009».

2.97

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai numeri 8-*bis* e 8-*ter* le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione" sono sostituite con le seguenti: "entro sei anni dalla data di ultimazione"».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.98

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Nella parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla fine del n. 31) sono aggiunte le seguenti parole: "Per le autovetture ibride, bi-fuel, elettriche, a metano, gpl o idrogeno le agevolazioni di cui al presente numero si applicano senza limitazione di cilindrata"»

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.99

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121), è aggiunto il seguente:

"121-*bis*) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare"».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.100

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono introdotte le modifiche di seguito indicate:

a) al n. 8), le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono soppresse;

b) al n. 8-*bis*), le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono soppresse;

c) al n. 8-*ter*), lettera *a)* le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento," sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 17,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.101
LEGNINI
Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. In via transitoria, l'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica se il termine dei quattro anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero del fabbricato scade, o è scaduto, entro il 31 dicembre 2012.».

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 17,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.102
LEGNINI
Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 10, primo comma, n. 8), le parole: "le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'art. 10, primo comma, n. 8-*bis*), le parole: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono sostituite dalle seguenti: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

c) il n. 127-*duodevicies*), della Tabella A, Parte III, allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica, è sostituito dal seguente:

127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

2.103
COSTA
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 121), è aggiunto il seguente:

"121-*bis*) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare"».

Conseguentemente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.104
COSTA
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai numeri 8-*bis* e 8-*ter* le parole: "entro

quattro anni dalla data di ultimazione" sono sostituite con le seguenti: "entro sei anni dalla data di ultimazione"».

2.105

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-*bis*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggio lini per automobili, girelli, destinati all'infanzia."».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* A decorrere da 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».

2.106

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte IlI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.107

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro".

8-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui.».

2.108 (v. testo corretto)

GERMONTANI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.108 (testo corretto)

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 6 maggio 2009 e il 5 giugno 2009, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Restano fermi i

requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.109

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

8-*ter*. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 8-*bis* sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

8-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 8-*ter*».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 800 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.110

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica", sono aggiunte le parole: "nonché associazioni musicali e artistiche,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai

prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui».

2.111

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.112

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituire le parole da: "fino a concorrenza degli interessi passivi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 109"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 1.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.113

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"*b-bis*) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente

con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per etto litro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro"».

2.114

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli. esercenti servizi pubblici di trasporto".

8-*ter*. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.115

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di biciclette".

8-*ter*. Le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 8-*bis* sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

2.116

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 110, comma 1, lettera *b)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserire, alla fine, le seguenti parole: "dal momento dell'acquisto dell'area soggetta a valorizzazione urbanistica e sino a quattro anni dall'ultimazione dei lavori"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 1.400;
2011: – 1.400;
2012: – 1.400.

2.117

Vittoria FRANCO, BAIO, Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

"*i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;".

8-*ter*. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

8-*quater*. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-*ter* spetta entro l'importo

massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.».

Conseguentemente, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:"».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

2.118

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250.000" aggiungere le seguenti: "La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.119

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Alla lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato anche da uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.120
COSTA
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*b-bis*) le spese, per un importo non superiore a 13.000 euro, sostenute dagli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, qualora il reddito complessivo non supera 40.000 euro";

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera *i-septies*) è soppressa».

2.121
LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.";

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

"*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro.";

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

b) il comma 2 è abrogato».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

18-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.122

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

"*i-septies*) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonchè per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio";

8-*ter*. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonchè di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

8-*quater*. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-*ter* spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.123

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*, c-*bis*), e *l)*, 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, con figli a carico è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva nel limite di:

a) 600 euro per il primo figlio più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

b) 500 euro per il primo figlio più 350 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

c) 450 euro per il primo figlio più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

1-*sexies.* In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante di cui al comma 1quinquies è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli».

8-*ter*. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 8-*bis* non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

8-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

8-*quinquies*. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro a progetto il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 50 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.124

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.125

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'articolo 16 di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). – *1.* Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in

materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro"».

Conseguentemente,

– all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

– all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

2.126

MUSI, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, STRADIOTTO, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

"*a*-bis) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 108, o ammessi a fruire di erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172"».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.127

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "le detrazioni per carichi di famiglia non competono" sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8-*ter*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per gli anni 2007, 2008 e 2009", sono soppresse.

8-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2010. All'onere derivante dai commi da 8-*bis* a 8-*ter*, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 18-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5"».

2.128

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-*bis*, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.129

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il canone, risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo neanche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".

b) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*bis.*1. Per fruire dei benefici di cui al comma precedente, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

4-*bis.*2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.130
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis)* All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "misure di sostegno" sono inserite le seguenti: "del reddito delle famiglie e".

8-*ter)* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,";

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Deduzioni per oneri di famiglia). – 1.* Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la deduzione spettante ai sensi della lettera *a)* è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 euro per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero *1)*, è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri *1)* e *3)*, sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali".

8-*quater)* All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13" e le parole: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui all'articolo 12 e le detrazioni di cui all'articolo 13";

b) al comma 2, lettera *c)*, le parole: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti, rispettivamente, a norma degli articoli 12 e 13".

8-*quinquies)* La Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato A.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

Art. 2-*bis.*

(Riduzione delle spese per consumi intermedi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti nella misura dell'1 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legga 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le Regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

3. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

Ai maggiori oneri di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione lineare del 5 per cento degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.131

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*). All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "misure di sostegno" sono inserite le seguenti: "del reddito delle famiglie e".

8-*ter*). Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,";

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. – *(Deduzioni per oneri di famiglia). – 1.* Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la deduzione spettante ai sensi della lettera *a)* è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 euro per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più . Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli

enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali".

8-*quater*) All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13" e le parole: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui all'articolo 12 e le detrazioni di cui all'articolo 13";

b) al comma 2, lettera *c)*, le parole: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12, ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti, rispettivamente, a norma degli articoli 12 e 13".

8-*quinquies*) La Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato A».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.000 milioni di euro.

2.132

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Le società che affittano l'unica azienda sono escluse dalla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.133

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C richiamata ridurre le spese di parte corrente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.134

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.135

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010".

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2011 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2010"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.136

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.137

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.138

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 l'applicazione degli studi di settore e degli indicatori di normalità economica sono sospesi nei confronti di tutti i contribuenti.».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente del 7 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.139

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C ridurre le spese di parte corrente di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.140

MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.141

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Per gli Istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica, è riconosciuto uno sgravio fiscale pari al costo sostenuto per sopportare lo stesso e nella misura massima dello 0,04 per cento del valore totale delle transazioni avvenute sugli stru-

menti di moneta elettronica (di seguito definita monetica) oggetto del piano.

8-*ter.* Per piano di incentivazione all'uso della monetica si intende una polizza di assicurazione, con beneficiario il titolare o l'utilizzatore dello strumento di monetica, che contempli obbligatoriamente fra le proprie prestazioni una garanzia di soddisfazione d'acquisto pari alla prassi di mercato "soddisfatti o rimborsati" ed una garanzia di estensione temporale della tutela legale di Legge offerta ai consumatori sulla difettosità dei prodotti acquistati in Italia.

8-*quater*. Ai fini del godimento dello sgravio il programma di incentivazione all'uso della monetica, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche:

a) le garanzie obbligatorie del programma non potranno avere franchigie o scoperti a carico del beneficiario della prestazione;

b) la garanzia di soddisfazione dovrà avere una capienza di rimborso di almeno 4.000,00 euro (quattromila) per carta e titolare, senza la possibilità di poter escludere dall'indennizzo beni durevoli di largo consumo, quali articoli di elettronica, per la casa, elettrodomestici, articoli sportivi, ricambi meccanici ed elettronici, abbigliamento;

c) la compagnia di assicurazione erogatrice delle prestazioni di polizza, all'atto della stipula del contratto o dell'entrata in vigore della disposizione per polizze già in essere, dovrà rilasciare all'Istituto di Credito una dichiarazione certificante l'avvenuta erogazione continuativa negli ultimi 5 anni di almeno una delle prestazioni obbligatorie oggetto del programma verso propri assicurati; oppure dichiarazione di non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti sanzionatori dall'Autorità di Vigilanza (ISVAP) relative all'indennizzo dovuto a propri assicurati, su polizze collettive. La dichiarazione rilasciata sarà considerata valida fino a cessazione della polizza;

d) qualora la dichiarazione di cui al punto *c)* venga riscontrata in sede di verifica fiscale quale non veritiera, sarà erogata sanzione fiscale alla compagnia di assicurazione dichiarante, solidalmente con l'Istituto di credito, per un importo pari ad euro 1.000.000,00 (un milione);

e) il monte delle transazioni sulle quali è calcolato lo sgravio, è quello relativo alle transazioni avvenute sugli strumenti oggetto del piano nell'anno solare antecedente a quello in cui è effettuato il versamento di imposta.

8-*quinquies.* Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro si provvede, per il 50 per cento, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per l'altro 50 per cento, mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

2.142

LATRONICO, AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

2.143

VICARI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007 è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di consentire la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 539 della legge n. 244 del 2007, anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di ammissione al beneficio tra il 1º di ottobre 2008 e il 31 dicembre 2008, non sono stati ammessi al medesimo per esaurimento dei fondi stanziati. Il medesimo credito d'imposta è altresì riconosciuto, nei limiti dello stanziamento, anche ai soggetti che presentano analoga istanza per gli assunti a decorrere dal 1º gennaio 2010. Restano fermi i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio già previsti dal medesimo articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.144

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 34 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti parole: "per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro.".

8-*ter*. Nell'articolo 96, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "del risultato operativo lordo della gestione caratteristica" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un importo pari a 30.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

2.145

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al secondo paragrafo, dopo le parole: "31 dicembre 2009" inserire le seguenti: ", nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 550 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.146

Vittoria Franco, Ghedini, Roilo, Treu, Biondelli, Blazina, Adamo, Ichino, Nerozzi, Passoni, Mercatali, Anna Maria Serafini, Legnini, Carloni

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: »In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 20 Il, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" *con le seguenti:* "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

2.147

ALLEGRINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008"».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 500 mila euro per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.148

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 34 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti parole: "per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000, a 50.000 e a 40.000 euro".

8-*ter*. Nell'articolo 96, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "del risultato operativo lordo della gestione caratteristica" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un importo pari a 30.000 euro"».

2.149

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, CARLINO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, prorogato al 31 dicembre 2009 dal comma 7 dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.150

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A far data dal 2010, le agevolazioni fiscali di cui al comma 8 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura».

2.151

LANNUTTI, BUGNANO, PARDI, DE TONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Il diritto alle detrazioni del 36 per cento, a favore dei soggetti e per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e sue successive modificazioni e integrazioni, è altresì riconosciuto agli interventi eseguiti dallo gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che abbiano provveduto o provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2008.

8-*ter*. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dell'economia individua i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8-*bis*».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

c) al comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.152

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

– all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.153

PITTONI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "31 dicembre 2010" aggiungere le seguenti: "Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore tipo aria-acqua dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, la cui detrazione fiscale è concessa con te modalità e le condi-

zioni previste al comma 348 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'esclusione dell'acquisizione della documentazione di cui alla lettera *b)*».

2.154 (v. testo 2)
D'ALÌ

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di assicurare il recupero del patrimonio edilizio tradizionale, gli interventi di ristrutturazione conservativa in linea con le tipologie abitative locali tipiche sono ammesse ad usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, i Comuni sono tenuti ad indicare le caratteristiche delle tipologie abitative locali tipiche entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede, per il 50% mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per altro 50% mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2.154 (testo 2)
D'ALÌ
Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, al fine di assicurare il recupero del patrimonio edilizio tradizionale, gli interventi di ristrutturazione conservativa in linea con le tipologie abitative locali tipiche usufruiscono cumulativamente dei benefici fiscali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dei benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, i Comuni sono tenuti ad indicare le caratteristiche delle tipologie abitative locali tipiche entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a –150 milioni di euro per il 2012 e a –300 milioni di euro per il 2013, si provvede, per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per altro 50 per cento mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2.155 (v. testo 2)
D'ALÌ

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «"dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2011"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede, per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per altro 50 per cento mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter*, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.*

2.155 (testo 2)
D'ALÌ
Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "dicembre 2011"».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a –20 milioni di euro per il 2011, a –100 milioni di euro per il 2012 e a –200 milioni di euro per il 2013, si provvede, per il 50 per cento mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C e, per altro 50 peer cento mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter*, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.*

2.156
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione delle operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, al Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori

250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese e al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniaIe delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012»;

– all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.157

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

– *all'articolo 3, Tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.158

DELLA SETA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 351, le parole: "entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 31 dicembre 2010 e termine entro i tre anni successivi,";

b) al comma 352, le parole: "2007-2009" sono sostituite dalle seguenti: "2010-2012"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 30.000;
2011: – 30.000;
2012: – 30.000.

2.159

DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "per la sostituzione di frigoriferi," sono aggiunte le seguenti: ", lavastoviglie, lavatrici,"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.160

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DI NARDO, DE TONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 335 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2009" con le seguenti: "al 31 dicembre 2012"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.161

BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, MORANDO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo so-

stanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

– *alla rubrica* Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

– *alla rubrica* Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.162

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La disposizione del comma 1, in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è applicabile in ogni caso alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo l della legge 18 giugno 1998, n. 192."».

2.163

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, commi da 270 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale si applica il meccanismo automatico di incentivazione previsto dalla medesima legge. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies.* All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

– *alla rubrica* Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

– *alla rubrica* Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.164

BAIO, SANGALLI, BARBOLINI, DEL VECCHIO, ADRAGNA, BASSOLI, Anna Maria SERAFINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, è aggiunto il seguente comma:

"3. La disposizione del comma 1, anche in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è sempre applicabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192"».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

2.165

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La disposizione del comma 1, in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è applicabile in ogni caso alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192"».

2.166

MUSI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative a tutte le Rubriche al fine di assicurare una minore spesa pari a 530 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.167

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. L'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono

una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"».

2.168

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con priorità ai prestiti concessi e non movimentati dai predetti enti. Per i mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti da oltre 5 anni e mai erogati a province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i predetti enti possono richiederne l'estinzione.

8-*ter*. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "0 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento"».

2.169

LEGNINI

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

2.170

DELLA SETA, MERCATALI, BARBOLINI, BAIO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 63-*bis* del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133 del 6 agosto 2008, le parole: "Per l'anno finanziario 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni finanziari 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013" e le parole: "relative al

periodo di imposta 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "relative ai periodi di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012".

8-*ter*. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 dopo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2009" sono aggiunte le seguenti: "400 milioni di euro per l'anno 2011, 400 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.171

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "45 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2009 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.172

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente comma:

"21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in mi-

sura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.173

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente comma:

"21-*ter*. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso: "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.174

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, del comma 7-*ter*, aggiungere i seguenti commi:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.175

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 e successive modificazioni, dopo il comma 7-*ter*, aggiungere i seguenti commi:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies* Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.176

RUSSO, MASCITELLI, BUGNANO, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.177

LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è prorogata al 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.178

LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.179

MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, BUGNANO, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 82, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – legge 328/2000, art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 287.000;
2011: + 287.000;
2012: + 287.000.

2.180

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sostituire le parole: "compresi nella divisione 28", con le seguenti: "compresi nelle divisioni 26, 27, 28 e 31"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.181

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "in beni strumentali nuovi sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro";

b) le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

c) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili per gli investimenti effettuanti a decorrere dal 1º luglio 2009».

2.182

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Nell'articolo 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2009, n. 102, il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile ovvero, relativamente alle società di persone dell'articolo 2253 del medesimo codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 10 per cento annuo che viene escluso da ogni imposizione fiscale della società cui è destinato il conferimento, per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. Ai fini della determinazione dell'ammontare escluso da imposizione, i conferimenti in società di persone sono incrementati del 50 per cento"».

2.183

ESPOSITO, LATRONICO, VICECONTE, FLERES, MAZZARACCHIO, TANCREDI, DI STEFANO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 1º luglio 2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 aggiungere, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2010", le seguenti: ", nonché il 50 per cento dell'incremento del valore degli investimenti in beni immobili strumentali per natura effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011"».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 170 milioni di euro per il 2011 e 116 milioni per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.184

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "in beni strumentali nuovi sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro";

b) le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

c) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applicabili per gli investimenti effettuanti a decorrere dal 1º luglio 2009».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 150 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.185 (v. testo corretto)

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 25 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 30 giugno 2010.

2-*bis*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-*ter*. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

2-*quater*. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 1º giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

2-*quinquies*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 2-*quater* del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-*sexies*. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 2-*quater* del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:

all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.185 (testo corretto)

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 25 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 30 giugno 2010.

2-*bis*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-*ter*. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

2-*quater*. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 30 giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

2-*quinquies*. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 2-*quater* del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-*sexies*. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 2-*quater* del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:

all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

All'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.186

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Nell'articolo 5, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2009, n. 102, il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile ovvero, relativamente alle società di persone dell'articolo 2253 del medesimo codice, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si presume un rendimento del 10 per cento annuo che viene escluso da ogni imposizione fiscale della società cui è destinato il conferimento, per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi. Ai fini della determinazione dell'ammontare escluso da imposizione, i conferimenti in società di persone sono incrementati del 50 per cento"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 120 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.187

VITALI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole: "Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

«20. All'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunta alla fine del comma la seguente frase: "Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è tra-

sferita dalle Regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle Regioni stesse".

21. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 353/2000, dopo la frase: "alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", è inserita la frase: "di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.188

RUSCONI, VITALI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, STRADIOTTO, BARBOLINI, CARLONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 1° gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge 296 del 27 dicembre 2006».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1° dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

2.189

Mariapia GARAVAGLIA, VITALI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, art. 80 della legge 289 del 2002».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.190

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, sono abrogate le seguenti disposizioni:

"*a)* il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

8-*ter*. A decorrere dalla medesima data di cui al precedente periodo, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2.191

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Alla lettera d-*bis*), comma 4-*bis*, dell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 22.650, euro 17.000, euro 11.300 ed euro 5.650"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 1,317 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

2.192

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

8-*ter*. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

8-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2009, sono stabilite, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "d-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

2.193

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di contrastare le condizioni di particolare disagio economico, per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2010 e in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.

8-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 8-*bis*.

8-*quater*. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2010 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "*d-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;

all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.194

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa la conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione di una carta di pagamento a favore dei soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per la fornitura di servizi, prestazioni ed opere, utilizzabile da parte dei medesimi per la compensazione dei crediti, fino ad un massimo di 10.000 euro, vantati nei confronti delle amministrazioni dello Stato qualora siano decorsi 90 giorni dalla data »delle predette forniture, con i debiti, o altre obbligazioni da adempiere, che gli stessi soggetti hanno verso l'erario e le amministrazioni pubbliche. Con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di compensazione».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa*, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;

2011: – 5.000;

2012: – 5.000.

2.195

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. L'Agenzia delle entrate provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione relativa alla situazione tributaria relativa al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento e alla conseguente formulazione di un elenco dei soggetti inadempienti.

8-*ter*. Ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-*ter*, che entro il 31 gennaio 2010 non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute all'erario per effetto dell'adesione ai condoni e alle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applica una sanzione pecuniaria pari al 100 per cento delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati.

8-*quater*. Il concessionario per la riscossione Equitalia Spa, a decorrere dal 1º febbraio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, provvede ad inviare ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-*ter* un'intimazione a pagare quanto non versato alla prevista scadenza, maggiorato della sanzione di cui al comma 8-*ter*, inderogabilmente entro sei mesi dal ricevimento della medesima, a pena del venir meno dell'efficacia dei condoni e delle sanatori e di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

8-*quinquies*. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, i condoni e le sanatori e di cui al comma 1 non producono effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono ulteriormente raddoppiati.

8-*sexies*. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 8-*bis*, comprensive di sanzioni e interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e alle sanatori e di cui al medesimo comma 8-*bis* e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva e integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2010, 2011 e 2012 in favore dell'Agenzia delle entrate».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 8-*sexies*, si provvede:*

all'articolo 3, alla tabella A, alla voce Ministero della difesa*, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;

2011: – 5.000;

2012: – 5.000.

2.196

COSTA

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis.* AI fine di estendere i benefici del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 281 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle imprese che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la richiesta telematica all'agenzia delle entrate, nei termini previsti, e non siano state accolte per esaurimento dei fondi stanziati, gli stanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rimodulati come segue: 754 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012. Avranno precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le richieste delle piccole e medie imprese e, successivamente, le altre domande».

Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione istruzione universitaria, programma sistema universitario e formazione universitaria, legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera *a), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 100.000;

2011: – 450.000;

2012: – 300.000.

2.197

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Gli adempimenti contributivi e i premi sospesi in favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, e successive modificazioni, per la parte non ancora recuperata alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono restituiti, da parte dei medesimi soggetti, mediante centoventi rate mensili di pari importo».

2.198

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2010-2012.

2.199

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incre-

mentati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 55 milioni di euro per l'anno 2012.

2.200

VICARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici sono disposte, in misura pari al 70% dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttori aIe del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e, per il restante 30 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie dei corsiconcorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002.

8-*ter*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, i candidati dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, che non ottengono la nomina in ruolo in nessuna delle fasi previste dalla vigente normativa in materia e non ottengono la conferma dell'incarico di presidenza nella regioni di appartenenza, possono chiedere la conferma dell'incarico di presidenza per la copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Analoga facoltà, alle stesse condizioni, è attribuita ai candidati del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttori aIe del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, ai quali l'incarico di presidenza è conferito dopo quelli spettanti ai candidati del corsi-concorsi riservati.

8-*quater*. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttori aIe del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriaIe del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla

data di entrata in vigore della presente legge per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali i candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero.

8-*quinquies*. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsiconcorso a dirigente scolastico indetti con delibere della Giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsiconcorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del citato decreto legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, i candidati che hanno partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma non abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi nazionali.».

2.201

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. L'attività non si considera autonomamente organizzata quando è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)* che:

a) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c)* e c-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli

61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c)*, ovvero di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *f)* dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in quest'ultimo caso, esclusi i casi di apporto di solo capitale;

b) non impiegano beni strumentali di costo superiore a 50.000 euro"».

2.202

COSTA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis* "In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010"».

2.203

COSTA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Alla lettera d-*bis*) dell'articolo 11, comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900".

Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge, apportare le seguenti modifiche:

a) alla voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, Legge n. 5 del 1993 (art. 5, comma 1, lettera *a)*, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 550.000;
2011: – 550.000;
2012: – 550.000.

b) alla voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologia di base, legge D.Lgs. n. 204 del 1998, *apportare le seguenti modifiche:*

2010: – 100.000;
2011: – 100.000;
2012: – 100.000.

2.204

COSTA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" *sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole:* "euro 22.650, euro 17.000, euro 11.300 ed euro 5.650"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente della Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 1.314 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.205

ALLEGRINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. AI comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° gennaio 2010»;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 ottobre 2010».

2.206

VICARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 36 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009. n. 14, dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"1-*ter*. Ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis* del decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005 convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, i docenti abilitati e non abilitati, con contratto a tempo determinato o indeterminato, che sono stati ammessi con riserva alle sessioni di specializzazione o di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sia a seguito di provvedimenti giurisdizionali che con atto amministrativo adottato in auto tutela, ed abbiano superato l'esame di stato conclusivo del corso abilitante, sono abilitati a pieno titolo ed è conseguentemente sciolta ogni riserva.

1-*quater*. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità conseguita a pieno titolo che non hanno presentato domanda per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie all'atto della prima riapertura utile dei termini per l'aggiornamento delle stesse, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, entro il 30 giugno 2009, data già prevista per lo scioglimento della riserva di coloro che conseguono il titolo di abilitazione entro la medesima data"».

2.207

BUTTI, SAIA

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente: aggiungere dopo il comma 18 il seguente:

18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire

una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2.208

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre, n.421, è aggiunta in fine , la seguente lettera:

"i-*bis*) le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici".

8-*ter*. Con decreto del ministro dell'Interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di rimborso ai singoli comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 8-*bis*».

Conseguentemente, alla tabella C voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, fino a concorrenza dei seguenti importi.

2010 – 5.000;
2011 – 5.000;
2012 – 5.000.

2.209 (v. testo 2)

Vittoria FRANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BARBOLINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. - *(Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). – 1.* A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, nel rispetto dei principi fonda-

mentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b)*, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.".

8-*ter*. A decorrere dall'anno 2010, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

8-*quater*. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198."».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".»;

b) alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.209 (testo 2)
Respinto
Vittoria FRANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BARBOLINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. – *(Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1*. Il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, può concedere ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b)*, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste".

8-*ter*. A decorrere dall'anno 2010, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

8-*quater*. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".»;

b) alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.210
DELLA SETA
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "a decorrere dal 7 febbraio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2010".

8-*ter*. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2010."».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.211
DELLA SETA
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione elettrica, che comunque abbiano

emissioni di CO2 non superiori a 60 grammi per chilometro, è concesso un contributo di euro 2.500.

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* ha validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra il venditore ed acquirente a decorrere dal 1º gennaio al 31 dicembre 2010, purchè immatricolati non oltre il 31 marzo 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.212

DELLA SETA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il "Fondo per il ripristino del paesaggio", con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.213

DELLA SETA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo

32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 500 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

– *all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

– *alla Tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.214

DELLA SETA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Entro 2 anni, dall'entrata in vigore della presente legge, lo stato, le regioni e gli enti locali debbono realizzare un *audit* energetico ambientaIe rivolto ad accertare il rendimento energetico degli immobili di loro proprietà e a definire costi e tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare il consumo di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio, sulla base dell'attestato di certificazione energetica, così come previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, sia al di sotto degli indici di prestazione energetica come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. A tale scopo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per l'efficienza energetica degli edifici pubblici, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del

1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

2.215

DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di incentivare l'acquisto della prima casa:

a) l'imposta di registro pari al 3 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra privati è diminuita del 50 per cento;

b) l'imposta di registro pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento;

c) l'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento, nel caso di stipula del contratto di compravendita tra società e privato è diminuita del 50 per cento.

8-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma 8-*bis* si applicano solo nel caso in cui gli immobili, interessati dalla compravendita, sulla base dell'attestato di certificazione energetica così come previsto dal decreto legislativo n.192 del 2005, siano inferiori agli indici di prestazione energetica come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.»

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

– *all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.216

DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

8-*ter*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

8-*quater*. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante le seguenti risorse:

– all'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento"» con le seguenti: "91 per cento"»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

– all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.217

DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente:

– all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

– alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.218

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, ultimo periodo, sostituire le parole: "entro cinque anni dalla stipula dell'atto" con le seguenti: "entro dieci anni dalla stipula dell'atto".».

2.219

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettera *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dal 2010 a tutto il 2012 dalle imprese che hanno eseguito gli interventi e destinate alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, per la durata di 10 anni.».

2.220

ESPOSITO, AZZOLLINI, LATRONICO, VICECONTE, FLERES, MAZZARACCHIO, TANCREDI, DI STEFANO

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'ac-

cesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari».

2.221

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche agli investimenti effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012. A tal fine, il fondo di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso il Ministero delle finanze a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni, è rifinanziato per la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.222

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di estendere i benefici del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 281 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle imprese che, avendone i requisiti, abbiano inoltrato la richiesta telematica all'agenzia delle entrate, nei termini previsti, e non siano state accolte per esaurimento dei fondi stanziati, gli stanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rimodulati come segue: 754 milioni di euro per l'anno 2010,500 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012. Avranno precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le richieste delle piccole e medie imprese e, successivamente, le altre domande».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2010, in 450 milioni di euro per l'anno 2011 e in 300 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010 e in 200 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012».

all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2011 e di 150 milioni di euro per l'anno 2012;*

2.223

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Alla lettera *d-bis)* dell'articolo 11, comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.650, euro 5.750, euro 3.800 ed euro 1.900"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 641 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.224

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"*1*-bis. L'attività non si considera autonomamente organizzata quando è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)* che:

a) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *c)*, ovvero di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *f)* dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in quest'ultimo caso, esclusi i casi di apporto di solo capitale;

b) non impiegano beni strumentali di costo superiore a 50.000 euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per*

il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.225

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010».

2.226

DONAGGIO, Marco FILIPPI, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per assicurare il concorso dello Stato all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale romea è autorizzato un contributo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. È altresì autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la realizzazione delle opere di adeguamento ed ampliamento della strada statale romea nei pressi del passante di Mestre».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 95 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.227

DONAGGIO, CASSON, Marco FILIPPI, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.229

VIMERCATI, Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, MERCATALI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della pedemontana lombarda, è autorizzato un ulteriore contributo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. È altresì autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per la realizzazione della metropolitana di Milano».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 65 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.230

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per il completamento della Pedemontana di Formia, inclusa nell'intesa generale Quadro Governo-Regione Lazio è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.231

SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Al fine di garantire lo sviluppo nelle acque interne del trasporto combinato, del trasporto delle merci, ivi comprese quelle pericolose, e della navigazione a fini di trasporto pubblico e turismo, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al cofinanziamento di progetti regionali di sviluppo della navigazione nelle acque interne, con priorità ai progetti di carattere interregionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo.

18-*ter*. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*duodevicies* è aggiunto il seguente: "undevicies – prestazioni di trasporto di merci e persone effettuate da imprese di navigazione operanti nelle acque interne"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

2.232

VITALI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'art. 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta sulla assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1 lettera *a)* del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, diventa, a far data dal 1 gennaio 2010, una imposta provinciale, il gettito è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione"».

Conseguentemente: all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

2.233

VITALI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Alla fine del comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente periodo:

"È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.234

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 10, comma l-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «con una dotazione di 45 milioni di euro» *sono aggiunte le seguenti:* «per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.235

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardano anche beni mobili e immobili privati, pubblici o destinati ad attività economiche, localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 77 del 2009, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis.* Agli oneri di cui al comma 8-*bis*, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.236

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, gli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 3 del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono gestiti dal Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della provincia de L'Aquila, e i Sindaci dei Comuni nei quali risono verificati danni diretti e indiretti derivanti dal sisma del 6 aprile 2009».

2.237

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e dei servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica avvenuta nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

c) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.

8-*ter*. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

8-*quater*. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al comma 8-*bis*, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costru-

zione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.

8-*quinquies*. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al commi 8-*bis* non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

8-*sexies*. I contributi di cui al comma 8-*bis* sono concessi, nei limiti di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 202, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

8-*septies*. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Agli oneri di cui al comma 8-*bis*, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.238

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati diversi dall'abitazione principale distrutti o danneggiati dalla crisi sismica dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo dell'aprile 2009, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009,

n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché nei Comuni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 77 del 2009, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché nei Comuni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 77 del 2009, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi.

8-*ter*. I contributi di cui al comma 8-*bis* sono concessi, nei limiti di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

8-*quater*. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 8-*bis*, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

8-*quinquies*. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

8-*sexies*. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al comma 8-*bis* sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Agli oneri di cui al comma 8-*bis*, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.239

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, per gli interventi di ricostruzione e riparazione dei palazzi storici di proprietà pubblica o di privati ubicati nei centri storici dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 77 del 2009, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata, dichiarati inagibili o danneggiati, sono attribuiti ai soggetti proprietari di tali immobili contributi a fondo perduto in misura tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per gli interventi di riparazione o ricostruzione dei medesimi. La realizzazione degli interventi avviene previo parere della Soprintendenza per i beni architettonici, ambientali artistici e storici dell'Abruzzo, in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dei palazzi storici.

8-*ter*. I contributi di cui al comma 8-*bis* sono concessi, nei limiti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

8-*quater*. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 8-*bis*, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

8-*quinquies*. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può

essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

8-*sexies.* L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al comma 8-*bis* sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis.* Agli oneri di cui al comma 8-*bis*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.240

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, con priorità nelle aree a più alto rischio sismico. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

8-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.

8-*quater*. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse disponibili anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di in-

sufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a carico del bilancio dello Stato.

8-*quinquies*. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati, un credito d'imposta nel limite di euro 100 milioni per l'anno 2010, di euro 150 milioni per l'anno 2011 e di euro 250 milioni per l'anno 2012, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8-*sexies.* Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non curnulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

8-*septies.* Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

8-*octies.* Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo Il del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

8-*novies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.

8-*decies.* Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-*undecies.* Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 125 milioni di euro per l'anno 2010, in 175 milioni di euro per l'anno 2011 e in 275 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Agli oneri di cui al comma 8-*quinquies*, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2010, a 175 milioni di euro per l'anno 2011 e a 275 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.241

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A favore dei Comuni della provincia de L'Aquila, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, sono concessi indennizzi, di carattere annuale, a decorrere dal 2010, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.242

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare andamento dell'anno scolastico 2009-2010, nella provincia de L'Aquila ed in particolare nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'aprile, sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2010 e 17 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 17 milioni di euro 2011, si provvede mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2010 e di 17 milioni di euro per l'anno 2011.*

2.243

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Nella provincia de L'Aquila e nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Aprile 2009 è disposta la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del *turn-over* e la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2010 e in 17milioni di euro 2011, si provvede mediante le seguenti risorse:

all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010.*

2.244

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

8-*ter*. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.

8-*quater*. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico.

8-*quinquies*. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

8-*sexies.* Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

8-*septies.* Per le finalità di cui ai commi da 8-*bis* a 8-*septies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono incrementate al fme di

assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.245

LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2010.

8-*ter*. Per le finalità di cui al comma 8-*bis*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.246

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, PIGNEDOLI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, FIORONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 480 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi di cui al periodo precedente, per un ammontare fino a 250 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi agli anni 2008 e 2009.

8-*ter*. All'articolo 8-*octies* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

8-*quater*. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare, è isti-

tuito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alle risorse di cui al presente comma, possono essere accedere le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agro alimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al presente comma.

8-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: "per il quinquennio 2007-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012".

8-*sexies*. Le risorse di cui al comma 8-*quinquies* sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.

8-*septies*. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le parole: "a tutto il territorio nazionale", e le parole: "anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 2008 al 2012".

8-*octies*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.377

DE TONI, GIAMBRONE, MASCITELLI, ASTORE, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonchè alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità e vulnerabilità.

8-*ter*. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 8-*bis*, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui».

2.247

TANCREDI, ESPOSITO, FLERES

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di assicurare la continuazione e il completamento degli interventi connessi alle esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi del Corpo delle Capitanerie di porto di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il triennio 2010-2012 e a decorrere da tale anno, la spesa annua di 11 milioni di euro annui da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente della allegata tabella C.

2.248

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, NEROZZI, MERCATALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» *con le seguenti:* «430 milioni di euro per l'anno 2010, 740 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.070 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012», *e al comma 10, sostituire le parole:* «135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e

307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» *con le seguenti:* «270 milioni di euro per l'anno 2010, 402 milioni di euro per l'anno 2011 e 614 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010, a 121 milioni di euro nel 2011 e a 142 milioni di euro nel 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, alla rubrica Ministero dell'interno *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 0;

2011: – 0;

2012: – 300.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.*

2.249

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Respinto

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in 215 milioni di euro» con le seguenti: «in 440 milioni di euro»

b) sostituire le parole: «370 milioni di euro» con le seguenti: «718 milioni di euro»

c) sostituire le parole: «585 milioni di euro» con le seguenti: «1158 milioni di euro;

al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «in 135 milioni di euro» *con le seguenti:* «in 268 milioni di euro»

b) sostituire le parole: «201 milioni di euro» con le seguenti: «396 milioni di euro»

c) sostituire le parole: «e 307 milioni di euro» con le seguenti: «e 614 milioni di euro»

d) sostituire le parole: «, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195» con le seguenti: «, rispettivamente, di 157,268 e 426 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.250

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera c-*ter*) è inserita la seguente:

"c-*quater*) le spese sostenute per l'acquisto dei prodotti di prima necessità per l'infanzia. La detrazione spetta fino al compimento del decimo anno di vita del bambino. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti alimentari e non alimentari considerati di prima necessità per l'infanzia e indicate le modalità per beneficiare della detrazione";

9-*ter*. Il decreto di cui alla lettera c-*quater*) dell'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 19861 introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione, pari a 228 milioni di euro.

2.251

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. L'autocertificazione relativa al corretto adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro ai fini dell'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) interno è facoltativa».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.252

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.253

PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SCANU, SERRA, MERCATALI

Respinto

Il comma 10 è così sostituito:

«10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 270 milioni di euro per l'anno 2010, 410 milioni di euro per l'anno 2011 e 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 160,290 e 430 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010, di 109 milioni di euro per l'anno 2011 e di 243 milioni di euro per l'anno 2012.*

2.254

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

All'articolo 2, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, i Corpi di polizia sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale cessato nell'anno 2009 e, comunque, non eccedente il numero delle unità cessate in tale anno».

2.255

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, i Corpi di polizia sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale cessato nell'anno 2009.».

2.256

PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Nell'anno 2010, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posi-

zioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio».

2.257

DI NARDO, MASCITELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 5, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente periodo: "La predetta indennità è riconosciuta, ai soli fini della determinazione del trattamento di quiescenza, al vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie, al vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al comandante in seconda della Guardia di finanza».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:

2010: – 400;
2011: – 400;
2012: – 400.

2.258

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola: "pubblici registri" sono inserite le parole: "materiale ed attrezzatura di soccorso"».

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.260

MORANDO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Anche tenuto anche della normativa di attuazione della delega di cui agli articoli 3 e 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, per gli stanziamenti iscritti nei bilanci a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in relazione alle previsioni di spesa corrispondenti a voci comunque riconducibili all'aggregato di contabilità nazionale denominato redditi di lavoro dipendente, dovrà annualmente determinarsi un incremento non superiore al 50 per cento del tasso di inflazione così come determinato annualmente dall'ISTAT ai sensi del protocollo di intesa concordato tra Stato e parti sociali il 22 gennaio 2009.

11-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le eventuali risorse derivanti da economie di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente vengono versate, entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno, in conto entrata al bilancio dello Stato per essere riversate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla disciplina vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento.

11-*quater*. Per gli enti ed i soggetti appartenenti al settore pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma i risparmi di spesa derivanti dal precedente comma 1-*bis* costituiscono economie di spesa per l'esercizio relativo all'anno di riferimento».

2.261

NEROZZI, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini di cui al presente comma è previsto lo stanziamento di ulteriori 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni di euro per l'anno 2011 e 788 milioni di euro per l'anno 2012».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "90 per cento";

al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

2.262

MUSI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge del 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole: "controllo delle frontiere" inserire le parole: "dell'Agenzia delle entrate risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già espletati"».

2.263

PARAVIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249 per il quale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS può optare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro».

2.264

BAIO, BOSONE, BARBOLINI, ADRAGNA, BASSOLI, SANGALLI, DEL VECCHIO, Anna Maria SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. I livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale per tutti i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come conseguenza del gioco d'azzardo patologico sono a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

13-*ter*. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico coloro che, perdendo il controllo sul comportamento orientato al gioco d'azzardo, ne diventano dipendenti, andando incontro a complicanze psicopatologiche e a un grave deterioramento del funzionamento psicosociale. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di inserire i disturbi da gioco d'azzardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza.

13-*quater*. La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico assicura:

a) l'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria;

b) l'immediato accesso alle strutture pubbliche e/o convenzionate per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica, il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura di questa patologia;

c) l'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presìdi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita.

13-*quinquies*. La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico è emessa dai presìdi regionali sulla base della diagnosi, la relativa certificazione del disturbo, che ha validità nel tempo e per tutto il territorio nazionale fino a certificazione che attesti il recupero del soggetto, consente l'assistenza scolastica e l'accesso alle strutture.

13-*sexies*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una commissione di esperti, redige appositi protocolli diagnostici.

13-*septies*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individua altresì, in collaborazione con la commissione di cui al comma 13-*sexies*, centri d'eccellenza per l'attività clinica relativa ai disturbi da dipendenza comportamentale e appositi fondi per la ricerca scientifica in questo campo».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".».

2.265

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 13, aggiugere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per il 2007" sono soppresse e le parole: "nel medesimo anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano al settore privato, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 45.000 euro e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.";

d) il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.266

TOMASSINI, ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, i requisiti minimi e le linee di indirizzo in materia di trattamento domiciliare dei pazienti affetti da malattie emorragiche congenite, al fine di garantire eque e solidali condizioni di assistenza socio-sanitaria.

13-*ter*. Il provvedimento di cui al precedente comma individua i principi fondamentali in base ai seguenti requisiti:

a) definizione di malattia emorragica congenita;

b) definizione di trattamento domiciliare;

c) individuazione dei livelli minimi di idoneità all'infusione e all'autoinfusione domiciliare;

d) individuazione dei criteri *standard* per la formazione dei pazienti, dei loro assistenti, parenti o terzi designati ad eseguire il trattamento domiciliare».

2.267

BAIO, Anna Maria SERAFINI, BASSOLI, BOSONE, BARBOLINI, DEL VECCHIO, SANGALLI, ADRAGNA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al quale è annesso un centro studi sull'aggiornamento in tema di fattori di rischio, estensione, rilevazione, diagnosi e trattamento delle dipendenze comportamentali e del disturbo da gioco d'azzardo patologico».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.268

BAIO, BOSONE, BARBOLINI, Anna Maria SERAFINI, DEL VECCHIO, BASSOLI, SANGALLI, ADRAGNA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è costituito il "Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da disturbi comportamentali, in particolar modo causati dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico", con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 8.000;
2011: – 8.000;
2012: – 8.000.

2.269

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti ed agli organismi strumentali, né alle università non statale di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano, a loro volta, osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 77-*ter*, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti ed organismi strumentali ed alle università non statali predetti, ogni altra disposizione contenente specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2.270

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 15, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» *con le seguenti:* «di cui ai commi da 9 a 16 del presente articolo».

2.271

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 16-*ter*.

16-*ter*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati a partire dal 1º gennaio 2009. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

16-*quater*. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

18-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sot-

toutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.272

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, BUGNANO, PARDI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. In considerazione dell'attuale situazione di crisi economica, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e dall'articolo 1 comma 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223, i provvedimenti di integrazione salariale concessi a partire dal 1º gennaio 2009 sono prorogati, alla loro scadenza, fino a dodici mesi.

16-*ter*. A decorrere dall'anno 2010, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

16-*quater*. A decorrere dall'anno 2010, la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

16-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter*, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifIca, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafIca dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.

18-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sot-

toutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.273

MASCITELLI, CARLINO, PARDI, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2010, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, la quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non puo'superare il livello registrato nell'anno 2008.

18-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.274

CARLINO, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis* Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2010-2012 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» *è sostituita dalla seguente:* «7,5».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «96 per cento» *con le seguenti:* «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» *con le seguenti:* «91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» *con le seguenti:* «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» *con le seguenti:* «91 per cento»;

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» *con le seguenti:* «0,20 per cento».

2.275

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'assunzione di personale presso l'Agenzia delle entrate e 5 milioni di euro per l'assunzione di personale presso il Corpo della Guardia di finanza, da impiegare prioritariamente nella lotta

all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei rispettivi concorsi già espletati».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.276

LATRONICO, TANCREDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. - *(Disciplina delle assunzioni nell'ambito dei consorzi agrari disciolti). – All'articolo 5, comma 5 della legge n. 410/1999 aggiungere il seguente comma:*

"5-*bis*. Per tutti i lavoratori dipendenti dei disciolti consorzi agrari che comunque abbiano prestato servizio presso gli stessi sino alla data del 31 dicembre 1997 e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientravano nell'organico aziendale a tale data, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge n. 296/2006, il comma 559 è sostituito dal seguente:

«559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2007 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.277

ALICATA, FERRARA

Dichiarato inammissibile

All'articolo 2, dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1110 e 1112 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2010, di 225 milioni di euro per l'anno 2011 e di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16-*ter*. Per le regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

16-*quater*. Con la convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

16-*quinquies*. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115».

2.278

ALICATA, FERRARA

Dichiarato inammissibile

All'articolo 2, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Allo scopo di continuare le azioni previste nell'ambito del Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 1121 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2.279

ALICATA, FERRARA

Dichiarato inammissibile

All'articolo 2, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Allo scopo di garantire la funzionalità del Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 1, comma 1125 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, nel triennio 2010-2012, la spesa annua di 25 milioni di euro. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a conoscenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2.280

ALICATA, FERRARA

Dichiarato inammissibile

All'articolo 2, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonché per la realizzazione dei protocolli attuativi della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mare Mediterraneo, adottata a Barcellona il 10 giugno 1995 e per assicurare la partecipazione alle riunioni nazionali ed internazionali per l'applicazione degli adempimenti connessi è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per anno per il triennio 2010-2012. Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2.281

ALICATA, FERRARA

Dichiarato inammissibile

All'articolo 2, dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Le somme assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, ove non impegnate entro il 31 dicembre 2009, sono iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2009 per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per essere rassegnate ad un apposito fondo di parte corrente istituto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ripartito su proposta del Ministro medesimo con decreti del Ministro dell'economia e della finanze per le finalità di cui al predetto dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2008, n. 208».

2.282

VITALI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 2, dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti commi:

«16-*bis*. I sovracanoni idroelettrici previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica le cui opere di presa ricadano, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano, già delimitato.

16-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli, 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 33,60 euro e 9,16 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma: «18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

2.283

GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Per l'anno 2010 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 74 milioni di euro annui».

2.284

Massimo GARAVAGLIA, MONTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis.* Il comma 7-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».

2.285

TOFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* All'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: "È altresì autorizzata l'assunzione, con decorrenza 1º gennaio 2010, dei residui 74 idonei del concorso a 795 posti di Ispettore del lavoro, bandito nell'anno 2004 dal Ministero del lavoro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.

2.286

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Il comma 11 dell'articolo 2, della legge n. 389 del 1989 è sostituito dal seguente: 'Il pagamento rateale dei debiti per contributi dovuti agli enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti può essere consentito dal comitato esecutivo ovvero, per delega di quest'ultimo, e per i casi straordinari e periodi limitatati ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi previa autorizzazione del Ministero de lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del Tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Sono consentite per ciascun debito complessivamente, rateazioni fino a un massimo di sessanta mesi'"».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, converto modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.287

BARBOLINI, VITALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. AI fine di assicurare stabilità e continuità al prelievo relativo ai servizi di igiene urbana, con particolare riguardo alla gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle more di una completa revisione della normativa in materia, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 circa la natura tributaria della tariffa istituita a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'anno 2010 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

17-*ter*. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati adottato in ciascun Comune nel corso del 2009 resta invariato anche per l'anno 2010.

17-*quater*. Nel caso in cui l'applicazione della TIA sia affidata in concessione al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il concessionario agisce quale ente impositore e le somme riscosse a titolo di TIA e di addizionali sono di competenza del concessionario stesso. Eventuali rapporti finanziari tra il comune e il concessionario debbono essere regolati nell'atto di concessione.

17-*quinquies*. Le attività di riscossione, accertamento, rimborso, irrogazione delle sanzioni in materia di TIA si uniformano ai principi generali vigenti per i tributi locali e possono essere oggetto di affidamento nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti comunali e dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.288

BARBOLINI, VITALI, AGOSTINI, BAIO, CRLSAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

17-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, sono disciplinate le modalità ed i termini di compilazione del modello F24, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie per i controlli».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.289

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia, istituisce un fondo per il sostegno alle PMI in crisi con sede legale e impianti produttivi nei territori svantaggiati. Il fondo ha una dotazione iniziale di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2010. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia, è autorizzato ad emanare un decreto attuativo per la regolamentazione degli interventi di sostegno, anche mediante forme di partecipazione al capitale di rischio, per le PMI che, attraverso un piano industriale di rilancio, si impegnino a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Inoltre, nel decreto attuativo saranno definite le modalità di condivisione del piano di rilancio da parte delle rappresentanze dei lavoratori, delegando le stesse anche alla individuazione dei soggetti che dovranno rappresentare il Ministero negli organi sociali».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte per un importo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.290

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-*bis*. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, hanno la possibilità di provvedervi entro il 30 marzo 2009 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

17-*ter*. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

17-*quater*. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.291

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2010, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti anche dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo

una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.292

VALLARDI, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-*bis*. Al fine di incentivare la valorizzazione dei sottoprodotti delle attività agricole, di allevamento e forestali all'articolo 183, comma 1 lettera *p)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le parole: "Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestale anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione e/o ceduti a terzi qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente;".

17-*ter*. Al comma 1 lettera *d)* dell'allegato alla Parte V, Allegato X, parte II, sezione 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non contaminati da inquinanti" vengono aggiunte le parole: ", oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto"».

2.293

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-*bis*. Al fine di garantire un effettivo utilizzo degli aiuti comunitari da parte dei beneficiari e un'efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *c)*, del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norma comuni relative ai

regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno diretto agli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n.727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45 lettera *c)* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 e dall'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni.

17-*ter*. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n.52.

17-*quater*. Le cessioni di cui ai commi 17-*bis* e 17-*ter* ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131».

2.294

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-*septies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

2.295

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. I datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori residenti nelle suddette regioni o da queste emi-

grati per motivi di lavoro, sono esonerati per gli anni 2010 e 2011 dall'obbligo di versamento delle quote di contribuzione a proprio carico, facendo salve le maggiori agevolazioni già previste dalla normativa vigente».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.296

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.297

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.298

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2010, della somma di euro 141 milioni, di cui 20 milioni per far fronte agli ingenti danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2009. Al relativo onere si provvede quanto a 72 milioni mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, quanto a 69 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione, per l'anno 2009, da 250.000 tonnellate a 70.000 tonnellate del contingente annuo di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla tabella F, inserire la missione «agricoltura, politiche agro alimentari e pesca», *il Programma* «Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione», *lo stato di previsione del* «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», *e la seguente voce* «decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – Incentivi assicurativi (Set. 21 – Interventi in agricoltura) (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439)», *con i relativi importi:* 2010: 141.000.

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 141.000.000 euro per l'anno 2010.

2.299

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PARDI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell'anno precedente e si stabiliscono gli adeguamenti degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito. Il decreto ha effetto per l'anno in corso. La restituzione di cui al presente comma non può annualmente superare i 1.100 milioni di euro. La restituzione di cui al presente comma sostituisce, per gli anni dal 2010 al 2012, quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La differenza tra il complesso degli incrementi delle detrazioni di cui al presente comma e la parte di essi non utilizzata per abbattere l'imposta lorda viene rimborsata tramite l'INPS agli aventi diritto».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

18-*quater* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».

2.300

VITA, LUSI, BLAZINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-*bis*. I cittadini italiani che compiono il diciottesimo anno di età nel 2010 possono richiedere, nei limiti delle risorse stanziate in un apposito Fondo istituito presso Il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, di un abbonamento gratuito semestrale alla versione cartacea o on line di uno dei quotidiani che aderiscono ad un apposito protocollo di intesa da stipularsi, entro il 31 gennaio 2010, con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

17-*ter*. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma 1».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2010».

2.301

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Le amministrazioni separate Beni usi civici (BUC) e le comunità montane per le loro attività istituzionali agricole-silvicolturali sono comunque considerate ai fini dell'imposizione IRAP a tutti gli effetti imprese agricole e non enti pubblici».

2.302

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle frnanze, relative alla missione "Soccorso civile";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione "Fondi da ripartire" legge n. 385 del 1972 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca" programma "Sostegno al settore agricolo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali, la famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca"».

2.303

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, come successivamente modificato, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.304

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 è aggiunto il seguente periodo:

"In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.305

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.306

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.307

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

"*i)* non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [...] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero *8)* dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis*».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.308

GIAI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-*bis*. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 2, dopo le parole: "a scopi di interesse sociale", inserire le seguenti: "e culturale";

b) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" inserire le seguenti: "e alla promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo"».

2.309

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

"2-*ter*. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.310

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-*bis*, All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è soppressa;

17-*ter*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.311

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2,840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

2.312

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato".».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.313

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 60 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.314

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2009"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.315

VITALI, BARBOLINI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente periodo e i seguenti commi:

"2. Sono considerati comunque validi i pagamenti effettuati sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso.

2-*bis*. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'articolo 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.

2-*ter*. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al Comune diverso da quello competente. La regolazione contabile delle somme erroneamente versate deve avvenire direttamente tra i comuni interessati; il riversamento delle somme deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta del comune competente a norma dell'articolo 4"».

2.316

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.317

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

"i-*bis*. i segnali stradali di indicazioni turistico-alberghiere"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.318

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 52, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30 kW"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.319

GIAI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sostituire il punto *9)* con il seguente:

"9) promozione della cultura, dell'arte e della lingua italiana in Italia e nel mondo;"».

2.320

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi per un importo superiore a 200,00 euro ciascunalo è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2000 euro"».

Conseguentemente i commi 2-bis*, 2*-ter*, 2*-quater*, 2*-quinquies *sono soppressi.*

2.321

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) dopo l'articolo 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-*ter*. – 1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 e successive modificazioni"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.322

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera *f)* è soppressa».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.323

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2 011 e 2012».

2.324

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis.* Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2.325

VITALI, BARBOLINI, MERCATALI, STRADIOTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis.* Ferme restando le disposizioni in ordine alla soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, i soggetti passivi devono presentare il modello di dichiarazione ICI per gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall'imposta, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi del presupposto impositivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme e nei termini sopra indicati, le modificazioni intervenute».

2.326

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e non sono iscritte nell'Albo"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.327

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

"*a-bis)* A decorrere dal periodo d'imposta in corso allo gennaio 2010 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a)* per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998. n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.328

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-*bis*. I commi 121, 122 e 123 dell'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogati».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.329

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-*bis*. I commi 33, 34, 35, 36, 37, 37-*bis* e 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.330

VITALI, BARBOLINI, MERCATALI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012"».

2.331

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-*bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. A decorrere dall'anno 2009 le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-*ter*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-*bis*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo".

17-*ter*. Al comma 658-*bis*, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole ", a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008" sono soppresse».

2.332

GIAI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. AI comma 10 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sostituire le parole: "in via continuativa" con le seguenti: "anche in maniera cumulativa"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della difesa, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

2.332a

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, all 'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, ad esclusione di quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010».

2.333

MASCITELLI, CARLINO, PARDI, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 90 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze – *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – *voce:* decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 90.000;

2011: + 90.000;

2012: + 90.000.

2.334

MASCITELLI, RUSSO, DE TONI, BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'Ambiente, legge 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale – articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

2.335

MASCITELLI, RUSSO, DE TONI, BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *voce:* legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale – articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

2.336

RUSSO, DE TONI, MASCITELLI, BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 20 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 – Piano regolatore generale degli acquedotti *con i seguenti importi:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

2.337

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per l'esercizio 2010, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 20 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche *programma:* Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico *rubrica:* Ministero dello sviluppo economico *voce:* Legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1, comma 363, interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche u.p.b. 5.1.6. – Interventi – cap. 7655 *con il seguente importo:*

2010: + 20.000.

2.338

MASCITELLI, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'interno *missione:* Soccorso civile *apportare le seguenti variazioni: programma* Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico *voce* Legge n. 968 del 1969 e decreto legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4.2.1. – Funzionamento – cap. 1916):

2010: + 15.000;
2011: + 15.000;
2012: + 15.000.

2.339

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per l'esercizio 2010, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Diritto alla mobilità, *il programma:* Sviluppo della mobilità locale, *lo stato di previsione* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *e la seguente voce* Legge n. 244 del 2007 – art. 2 comma 255 punto A – Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (U.P.B. 2.7.6. – Investimenti – cap 7411) *con i relativi importi:*

2010: + 10.000.

2.340

MASCITELLI, PARDI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:

«18-*bis*. Le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, *missione:* Casa e assetto urbanistico, *programma:* Politiche abitative *voce:* Legge n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1154: Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica (Settore n. 8) Edilizia residenziale e agevolata (u.p.b. 3.1.6 – Investimenti – cap. 7439) *con i seguenti importi:*

2010: + 5.500;
2011: + 5.500;
2012: + 5.500.

2.341

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5-*bis*:

"5-*bis*. Le risorse provenienti dallo Stato e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono state effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.342

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti ed agli organismi strumentali, né alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano, a loro volta, osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 77-*ter*, comma 6, della legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti ed organismi strumentali ed alle università statali predetti, ogni altra disposizione contenente specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.343

COMINCIOLI, ESPOSITO

Respinto

Alla allegata tabella C, alla voce: Sostegno all'editoria – legge 67 del 1987, *apportare le seguenti modificazioni:*

2011: + 139.000;
2012: + 139.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18 aggiungere il seguente

«18-*bis*. – Gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 139 milioni di euro a decorrere dal 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio».

2.344
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 77-*ter*, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

"*c)* spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.345
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.346
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative

alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.347

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.348

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 77-*ter*, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

"*c)* spese sociali per interventi e servizi"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.349

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-*bis* comma 5 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a partire dall'esercizio 2010 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni per l'attuazione degli interventi finalizzati alle bonifiche dell'amianto nei territori dei siti di Bonifica di Interesse Nazionale. I Comuni che benefici ano dell'esclusione di cui al comma 17 sono tenuti a presentare al Ministero dell'Ambiente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte in conto corrente e nella parte in conto capitale».

2.350

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 18, è aggiunto il comma seguente:

«18-*bis*. All'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-*bis*:

"7-*bis*. Per il triennio 2010-2012, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, in sede di definizione dell'accordo con il Ministro dell'Economia di cui al comma 6, possono condividere con lo Stato, oltre i limiti di cui al comma 3, specifici investimenti, o interventi di contenimento degli effetti derivanti dalla crisi, da finanziarsi con le risorse del bilancio della regione o della provincia autonoma, derivanti dai risparmi prodotti dal rispetto del patto di stabilità interno"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.351

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-*bis*. Le regioni attribuiscono alle province le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo».

2.352

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 9, al comma 1, capoverso *a)*, al n. 2, al primo periodo, le parole: "e con le regole di finanza pubblica" sono soppresse».

2.353

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 9, al comma 1, capoverso *a)*, al n. 2, al primo periodo, sostituire le parole: "e con le regole di finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "per le spese in conto capitale per investimenti e anche con le regole di finanza pubblica per le spese di parte corrente"».

2.354

D'ALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2008, n. 102, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"*9*-bis. Nel saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009 sono escluse le spese del comune di Bologna effettuate per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità deliberate dal CIPE"».

2.355

GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI, VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario del comune di Bologna, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute dal Comune medesimo per il cofinanziamento della metrotramvia di Bologna».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115)*, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

2.356

BETTAMIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario del comune di Bologna, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del de-

creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute dal comune medesimo per il cofinanziamento della metrotramvia di Bologna».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115)*, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;

2011: – 5.000;

2012: – 5.000.

2.357

MASCITELLI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.358

GHEDINI, BAIO, Anna Maria SERAFINI, BIANCHI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per il "Fondo per le non autosufficienze", di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente:

a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

b) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento"».

2.359

MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, PARDI, PEDICA, BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Il Fondo per le non auto sufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

18-*ter*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" *con le seguenti: "88 per cento";*

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" *con le seguenti: "91 per cento";*

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.360

Anna Maria SERAFINI, BAIO, GHEDINI, BIANCHI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per il "Fondo per le non auto sufficienze", di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.361

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 1011 e 2012.

2.362

VACCARI, BRICOLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3*-bis. Qualora entro il predetto termine di cinque anni dal trasferimento, un ente pubblico territoriale acquisti la proprietà dei beni immobili ovvero acquisisca il capitale maggioritario dalla società proprietaria degli stessi, non si verifica decadenza dell'agevolazione fruita in occasione dell'acquisto precedente, ma la condizione nell'utilizzazione edificatoria dell'area si trasferisce a carico del nuovo soggetto proprietario, che deve realizzarla entro cinque anni dall'acquisto"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.363

Vittoria FRANCO, MERCATALI, LEGNINI, BASSOLI, BASTICO, BIONDELLI, BLAZINA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, BARBOLINI, CARLONI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato a un Piano contro la violenza alle donne».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione* Soccorso civile, *per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.364

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis*. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del *racket*, l'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono stanziati ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.365

BAIO, BARBOLINI, DEL VECCHIO, SERAFINI, BASSOLI, ADRAGNA, SANGALLI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, ella legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dall'anno 2010, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con rivalutazione economica a partire dal 10 gennaio 1998».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

2.366

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE, GIAMBRONE

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari su-

perstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a partire dal 3 agosto 2004, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

18-*ter*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono altresì erogati, a decorrere dal 1º gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata.

18-*quater*. Alle vittime del dovere e ai loro familiari supersiti, di cui al comma 18-*bis*, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

18-*quinquies*. A decorrere dal 10 gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

2.367

INCOSTANTE

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata. Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari supersiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Do-

vere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.368

BAIO, DEL VECCHIO, Anna Maria SERAFINI, BARBOLINI, BASSOLI, ADRAGNA, SANGALLI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a decorrere dall'anno 2010, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, con rivalutazione economica a partire dal 3 agosto 2004».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

2.369

AUGELLO, BUTTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis* – Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*: I criteri di cui al comma 2 si applicano altresì per la determinazione della pensione diretta degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già collocati in pensione o che saranno collocati in pensione entro il 31 dicembre 2011 a condizione che gli stessi abbiano maturato all'atto del collocamento in pensione quaranta anni di contribuzione. Tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge. Si applicano altresì i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF;

b) all'articolo 8, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*: Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti i fratelli e le sorelle che siano state parti in causa in un procedimento, civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte iscritti in tabella C.

2.370

CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Presso il Ministero della giustizia è istituito un Fondo per lo sviluppo dell'informatica e del processo telematico con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;

2011: – 5.000;

2012: – 5.000.

2.371

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2010, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

18-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2010, di 40 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione* Soccorso civile*, per l'importo complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2010.*

2.372

CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2010, 2011 e 2012, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione* Soccorso civile*, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.373

D'AMBROSIO, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LEGNINI, BARBOLINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È autorizzata la spesa, per gli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 100 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.374

VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis*. È autorizzato, a favore del Comune di Feltre, un contributo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 per la ristrutturazione della Caserma di Feltre. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

Conseguentemente alla tabella C ridurre gli stanziamenti iscritti in conto capitale fino a concorrenza di 1,5 milioni di euro.

2.375

FIRRARELLO, VICARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedente mente alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2008, n. 140 non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, sono stati assunti in servizio.

18-*ter*. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 1 in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011».

2.376

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4° serie speciale – n. 94 del

26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006, nonchè dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605; lettera *c)*, e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammesso anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento».

2.378

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, LEGNINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.379

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, MUSSO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per promuovere la ricerca di alto livello e la qualità delle università italiane, rendendole più competitive a livello internazionale, viene istituita l'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria, nell'ambito della quale viene individuato un numero massimo di 10 strutture universitarie operanti in campi definiti con decreto del MIUR.

18-*ter*. Le università dovranno presentare una richiesta al MIUR, per ciascun campo cui sono interessate, indicando le strutture attualmente presenti, i rapporti con altre istituzioni e soggetti privati, i risultati ottenuti nel campo, le relazioni internazionali attive.

18-*quater*. La selezione verrà effettuata dall'ANVUR sulla base del livello qualitativo della ricerca effettuata nelle strutture proponenti, delle relazioni nazionali e internazionali attive, della rilevanza dei temi affrontati, della sostenibilità dell'iniziativa.

18-*quinquies*. Per ciascuna iniziativa selezionata potrà essere erogato un finanziamento fino a 10 milioni di euro nel biennio 2010-2011».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.380

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, MUSSO

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per promuovere la ricerca di alto livello scientifico e la qualità delle università italiane, rendendole più competitive a livello internazionale, viene istituita l'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria, nell'ambito della quale vengono attribuiti finanziamenti specifici alle università che si posizionano ogni anno, tra i primi 100 atenei al mondo nelle classifiche elaborate da THES e ARWU in almeno un'area disciplinare.

18-*ter*. Le università dovranno presentare una richiesta al MIUR, per ciascuna area disciplinare in cui sono posizionati tra i primi 100 atenei al mondo, definendo un progetto specifico di potenziamento cui vogliono destinare le risorse aggiuntive.

18-*quater*. L'attribuzione dei finanziamenti, per un ammontare massimo di 10 milioni di euro a progetto, è subordinata all'approvazione da parte del MIUR.

18-*quinquies*. All'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria vengono attribuiti fondi pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.381

POSSA, ASCIUTTI, PITTONI, VALDITARA

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-*bis*. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'art. 1, commi 5, 6, 6-*bis* e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

2.382

VALDITARA, COLLI, Giancarlo SERAFINI, CANTONI, CARUSO, COMINCIOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 28 milioni di euro a favore del Comune di Milano, finalizzata alla realizzazione e alla gestione del Centro Internazionale della fotografia».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, *relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.*

2.383

DE LILLO, TANCREDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3 milioni di euro per l'anno 2011, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1292, della legge n. 296 del 2006, finalizzata al concorso delle spese sostenute per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto, da destinare ai soggetti competenti».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

2.384

VALDITARA, COLLI, Giancarlo SERAFINI, CANTONI, CARUSO, COMINCIOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È autorizzata per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di 12 milioni di euro a favore del Comune di Milano, finalizzato al servizio di trasporto scolastico degli alunni – Scuolabus».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.385

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, CURSI, MUSSO, VETRELLA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Le università possono stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. La misura massima dell'ammontare della contribuzione aggiuntiva non può superare il 30 per cento della tassazione massima fissata dall'università per ogni anno del relativo corso di laurea moltiplicata per il numero degli anni di iscrizione. Gli anni di iscrizione computabili sono quelli successivi alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 18-*ter*. Il pagamento dell'ammontare può essere rateizzato fino ad un mas-

simo di 20 annualità. Sono esenti dalla contribuzione aggiuntiva gli studenti che si siano laureati con una media pari o superiore a 29.

18-*ter*. Con decreto adottato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si stabiliscono le modalità di determinazione e di riscossione di detta contribuzione nonché l'anticipazione da parte dello Stato delle risorse relative. Il decreto individua: *1)* le situazioni eccezionali in cui è possibile fare domanda di condono di parte o tutto il debito accumulato; *2)* le penalità aggiuntive in caso di dichiarazioni dei redditi non regolari; *3)* le modalità di determinazione del rimborso per coloro che risiedono all'estero al momento del pagamento delle rate.

18-*quater*. Le maggiori entrate per le università, derivanti dall'attuazione del comma 18-*bis*, sono destinate a finanziare borse di studio per studenti capaci e meritevoli, residenze universitarie, progetti di ricerca e i contratti integrativi con professori e ricercatori ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, al fine di valorizzare la qualità della ricerca e della didattica».

2.386

VALDITARA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di sostenere la sperimentazione che favorisca il merito e l'eccellenza del sistema universitario, attraverso la rete dei collegi universitari legalmente riconosciuti, a decorrere dall'anno 2010 viene destinato il 4 per cento del fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per le concessioni dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, riservate a studenti meritevoli e privi di mezzi che abbiano fatto richiesta di iscrizione al collegi universitari legalmente riconosciuti. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca stabilisce e definisce con proprio decreto, entro il 31 marzo di ogni anno, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio"».

2.387

VACCARI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere infine il seguente comma:

«18-*bis*. Per le spese di funzionamento della "Fondazione dell'università e l'alta cultura di Belluno" è autorizzato un contributo in suo favore di

1 milione di euro in ragione di anno a decorrere dal 2010. AI relativo onere si provvede, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2013, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 20010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università».

2.388

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18 inserire i seguenti:

«18-*bis*. È autorizzato, a favore del Comune di Chiari (provincia di Brescia), un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per la valorizzazione dei beni monumentali chiarensi di cui all'Accordo di Programma sottoscritto tra il Comune di Chiari, la Regione Lombardia e la Parrocchia di Chiari. AI relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 15 milioni di euro per l'anno 2010, e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2012.

18-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 5 milioni di euro per l'anno 2011, di 10 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 5 milioni di euro per l'anno 2014, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti».

2.389

VITA, VIMERCATI, MORRI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per favorire la transizione alla televisione digitale, al Fondo di cui all'articolo 1,

comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 30.000;
2011: – 30.000;
2012: – 30.000.

2.390
VITA, VIMERCATI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di garantire l'avvio, la realizzazione e il completamento degli interventi per la diffusione della Banda larga sul territorio nazionale, sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

Conseguentemente

all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-*bis*. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, –dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio

dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3. – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

2.391

LUSI, LEGNINI, TANCREDI, DI STEFANO, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.392

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il Ministro dei Trasporti è autorizzato a procedere, con riferimento all'aumento dell'indice generale dei prezzi, ad un incremento della sovvenzione annua di esercizio per Società subalpina di imprese ferroviarie Spa, pari ad un importo annuo di 600.000 euro a partire dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'U.P.B. "Fondo speciale" di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e delle relative proiezioni triennali, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

2.393

VALDITARA, COLLI, Giancarlo SERAFINI, CARUSO, COMINCIOLI, SCIASCIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 55 milioni di euro a favore del Comune di Milano, finalizzata alla realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra viale Zara e Area Expo».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

2.394

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, CARLONI

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.395

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, MERCATALI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali relative alle tratte ferroviarie AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona, è autorizzato un ulteriore contributo a favore delle ferrovie dello Stato per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.396

DONAGGIO, Marco FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Sono stanziati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'adeguamento infrastrutturale del Passante di Mestre, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico e di sicurezza stradale generate dall'inadeguatezza delle vie di accesso e di uscita dal Passante medesimo. A tal fine, una quota pari al 50 per cento delle risorse è destinato ai lavori per la realizzazione della terza corsia di marcia sull'autostrada A4 nei tratti di prossimità del Passante e il 25 per cento per l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale E 55 nei tratti di prossimità del Passante».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.397

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'attuazione di interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E). Tali risorse sono destinate al cofinanziamento di programmi predisposti dai soggetti titolari o concessionari delle strade medesime per la sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza. Le nuove barriere di contenimento sono individuate con apposito decreto del ministro delle infrastrutture, da emanare, d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite

le regioni e gli enti locali. A tal fine le nuove barriere di contenimento dovranno:

a) essere sottoposte a prove obbligatorie di *crash test* per autoveicoli e motoveicoli;

b) essere prive di spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza;

c) facilitare lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto.

Con il medesimo decreto sono stabiliti altresì, i tempi e le modalità di assegnazione, con cadenza annuale, delle risorse stanziate in rapporto alle sostituzioni delle barriere di contenimento programmate dagli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E)».

Conseguentemente, all'articolo3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.398

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. È autorizzato, a favore del comune di Verona, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per la progettazione e realizzazione del Passante Nord della Città di Verona. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, 30 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012.

18-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6.66 milioni di euro per l'anno 2012, 16.66 milioni per l'anno 2013 e 6.66 milioni per l'anno 2014 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commis-

sioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti».

2.399

VALLI, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. È autorizzato, a favore dell'ANAS, un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per la progettazione e realizzazione della Variante alla Tremezzina sulla SS340 "Regina" - tratto Colonno-Griante. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 90 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 60 milioni di euro per il 2012.

18-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 20 milioni di euro per l'anno 2012, 50 milioni di euro per il 2013 e 20 milioni di euro per il 2014 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti».

2.400

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. È autorizzato, a favore della provincia di Vicenza, un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per la progettazione e realizzazione della Tangenziale Nord di Vicenza. Al relativo onere si provvede mediante ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 90 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 60 milioni di euro per il 2012.

18-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 20 milioni di euro per l'anno 2012,50 milioni di euro per il 2013 e 20 milioni di euro per il 2014 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti».

2.401

Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania, Vimercati, Zanda, Ranucci, Mercatali, Stradiotto

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al fine di garantire la funzionalità operativa dell'ENAV, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Una quota non inferiore al 50 per cento delle predette risorse è destinato al potenziamento delle attività di sicurezza nel settore dell'aviazione civile e di controllo sulla progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili, nonché per il controllo dell'idoneità degli operatori aerei e del personale di volo».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.402

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al fine di garantire la funzionalità operativa dell'ENAC, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Una quota non inferiore al 50 per cento delle predette risorse è destinato al potenziamento delle attività di gestione e controllo del traffico aereo civile in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.403

Massimo GARAVAGLIA, MURA

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Al fine di aumentare la sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) – con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 – attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto dello scafo.

18-*ter*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonchè le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili.

18-*quater*. Per l'attribuzione degli incentivi di cui al comma 18-*bis*, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.404

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 , 2011 e 2012 per la continuità territoriale con le isole, da destinare alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle compagnie marittime per garantire la continuità e la regolarità dei collegamenti con le isole, con priorità le compagnie che esercitano i collegamenti con le isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.405

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 25 del Regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "scaduto il termine della concessione", sono inserite le seguenti "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente"».

2.406

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Sono stanziati 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per l'adeguamento infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale».

Conseguentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

2.407

BUTTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* Per gli anni 2010, 2011 e 2012 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale».

2.408

GALLO, Massimo GARAVAGLIA, MURA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di almeno 5 anni, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, prima della data di effettivo inizio lavori, erogano all'appaltatore un'anticipazione del prezzo d'appalto nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di un'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ed è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554».

2.409

BALDASSARRI, ANDRIA, FASANO

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economicofinanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da loro società di servizi o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,"».

2.410

VALDITARA, BALDASSARRI, MENARDI, AUGELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Al fine di assicurare la massima partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici, gli enti e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti a dare applicazione ai principi di cui alla Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 e di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ("*Small business act per l'Europa*"), in quanto compatibili con gli ambiti di discrezionalità loro attribuiti dalle vigenti norme in materia.

18-*ter*. I soggetti di cui al comma 1, in particolare, provvedono ad articolare le prestazioni di forniture e di servizi, oggetto delle singole procedure di affidamento, in distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di offerte disgiunte, salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di natura tecnica, ovvero qualora tale articolazione possa precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti soggetti provvedono, altresì, alla definizione dei requisiti di partecipazione di cui agli articolo 41 e 42 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione ai singoli lotti oggetto di affidamento, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e massima partecipazione.

18-*quater*. Nel caso di affidamento mediante articolazione della prestazione in una pluralità di lotti ai sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina applicabile alle relative procedure di affidamento e, in particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si considera in ogni caso il valore economico complessivo dei lotti oggetto della medesima procedura».

2.411

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, Marco FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per l'anno 2010 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

18-*ter*. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 18-*bis* avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

18-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi 18-*bis* e 18-*ter*, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

18-*quinquies*. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di cui al comma 18-*bis* è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2.412

GERMONTANI, FLERES, PICHETTO FRATIN, MORANDO, CUFFARO, LATRONICO, TANCREDI, CARLONI, AUGELLO, BONINO, FINOCCHIARO, D'ALIA, VIZZINI, BALDASSARRI, PORETTI, PARAVIA, COSENTINO, VITA, PERDUCA, TOTARO, RAMPONI, LONGO, ASTORE, BIANCONI, FOSSON, SACCOMANNO, DE LILLO, LANNUTTI, LI GOTTI, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PEDICA, GIULIANO, GRAMAZIO, SANTINI, CONTINI, PALMIZIO, DE TONI, ICHINO, BONFRISCO, CALABRÒ, PASTORE, MARCUCCI, GHIGO, TOMASSINI, CENTARO, MUSSO, ORSI, MALAN, AMATO, ASCIUTTI, ZANDA, LATORRE, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BRUNO, BUBBICO, CABRAS, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, CRISAFULLI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, Leopoldo DI GIROLAMO, DONAGGIO, D'UBALDO, Marco FILIPPI, FIORONI, FISTAROL, FOLLINI, FONTANA, Vittoria FRANCO, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, GUSTAVINO, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, Ignazio MARINO, Mauro MARINO, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI, ROILO, Nicola ROSSI, Paolo ROSSI, RUSCONI, RUTELLI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TEDESCO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VERONESI, VIMERCATI, VITALI, ZAVOLI, OLIVA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni, oggi Ministero dello sviluppo economico, e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione».

2.420
DI NARDO, MASCITELLI
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma 200 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

2.421
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è stabilita nella somma di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.422
DI NARDO, MASCITELLI, BUGNANO
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite dalla grave crisi di mercato è autorizzata la spesa pari a 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per

le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

18-*ter*. Per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 150 milioni di euro».

2.423

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. 1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla decisione 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio 2000, e successive modificazioni.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo.

4. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

2.424

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"128. prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del

Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-*bis)* della parte seconda della presente tabella"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.425

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2010, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.426

VALENTINO, ESPOSITO, BEVILACQUA, GENTILE, SPEZIALI, CALIGIURI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per la concessione di aiuti alle imprese agricole della Regione Calabria, che nell'inverno-primavera 2007 hanno subito perdite economiche a seguito dei danni a carico delle produzioni di finocchi per l'eccesso termico del periodo inverno-primavera 2007, dichiarato eccezionale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 21 settembre 2007, il Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, incentivi indennizzatori, è incrementato per l'anno 2009, di euro 10.000.000.

Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione lineare delle voci di parte corrente di cui alla lettera *c)*».

2.427

CARUSO, ALLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* imbarco, a scopo turistico-ricreativo, di persone non facenti parte dell'equipaggio, su navi da pesca ovvero su unità d'appoggio per la pesca subacquea professionale, denominata: "pescaturismo"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, dopo le parole: «o ravvicinata» *sono aggiunte le seguenti:* «ovvero di unità d'appoggio per la pesca subacquea professionale,».

2.428

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, è sostituito dal seguente:

"298. A decorrere dal 1º gennaio 2010 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma"».

2.429

D'ALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente comma:

«18-*bis*. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"298. A decorrere dal 1º gennaio 2010 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio

dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modifIcazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.430

FLUTTERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non si applicano all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento utilizzata sul sito di produzione da soggetti collegati alle unità/impianti di produzione medesimi tramite reti interne di utenza private senza obbligo di connessione di terzi. Nel caso sopra indicato, si applicano esclusivamente i corrispettivi tariffari di cui all'articolo 3, comma 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla sola energia elettrica prelevata ai punti di connessione con reti con obbligo di connessione di terzi. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto. Il comma 27, articolo 30, legge 23 luglio 2009, n. 99 è abrogato».

2.431

VALLARDI, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il trasferimento del contributo incentivante per la produzione di energia fotovoltaica, previsto dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, dal comune utilizzatore dell'impianto al Consorzio di appartenenza realizzatore dell'impianto stesso, non è soggetto ad Imposta sul valore aggiunto».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: – 200.000.

2.432

PARAVIA

Respinto

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-*bis*. Fermo restando il limite contributivo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b)* della legge 14 novembre 1995, n. 481 e senza oneri per il bilancio dello Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale complessivamente di 205 unità tra personale a tempo determinato e indeterminato; la quota di personale a tempo determinato non può eccedere le 25 unità».

2.433

BRICOLO, MAZZATORTA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, MONTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 2, comma 12, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia nucleare" è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*h-bis)* del sostegno e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali del mobile della Brianza e del mobile classico della pianura veneta mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei due distretti"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: – 10.000.

2.434

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 12, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 le parole: "duecento dipendenti", sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti".

18-*ter*. La disciplina in materia di indennità di mobilità è estesa alle aziende di cui all'articolo 19 comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 18-*bis* e 18-*ter* si provvede, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.435

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) aggiungere il terzo comma così formulato: "Le opere legittimamente realizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, sono considerate inamovibili o di difficile rimozione qualora non consentano la restituzione del bene demaniale nel pristino stato entro un tempo inferiore a tre mesi dalla data di cessazione della concessione"».

2.436

FLERES

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Sono ripristinati i contributi pubblici di cui alle leggi n. 662 del 1996 e n. 488 del 1992 concessi alle imprese beneficiarie a seguito della stipula di contratti d'area o di patti territoriali finalizzati all'avvio di strutture produttive, successivamente revocati o per i quali sono decaduti i termini».

2.437

VALDITARA, BALDASSARRI, AUGELLO, MENARDI, MUSSO, VETRELLA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Gli investitori istituzionali e privati che sottoscrivono quote di società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neocostituite a forte base tecnologica, possono dedurre dal proprio conto fiscale fino al 50 per cento degli importi versati.

18-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia si stabiliscono i criteri di allocazione della somma stanziata».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.438

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, destinato all'anticipazione di risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo.

2. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" con le seguenti: "12,5 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.439

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure di agevolazione per le imprese innovative – start up – nei settori ad alta tecnologia)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:*

a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1º gennaio 2007, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1º gennaio 2010, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».

all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.440

AUGELLO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è così modificato:

a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. Al fine di realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile".

b) il comma 74 è abrogato».

2.441

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, TOFANI, MENARDI, COLLI, CONTI, ALLEGRINI, MUSSO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. I proventi derivanti dagli investimenti in società di capitali neocostituite, a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico, sono interamente ammessi in deduzione.

18-*ter*. Le plusvalenze e gli interessi relativi a titoli di debito, nonché le plusvalenze e i dividendi relativi a titoli azionari emessi per finanziare o capitalizzare società di nuova costituzione la cui finalità istituzionale è quella di finanziare progetti di ricerca a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico o di investire in società di capitali neo costituite a forte base tecnologica o ad elevato contenuto tecnologico sono esenti da imposizione fiscale.

18-*quater*. Le emissioni di titoli di debito di cui al comma 18-*ter* possono accedere alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.442

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"*11.* Il pagamento rateale dei debiti per contributi, dovuti agli enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per i casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai

Ministri medesimi. Sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni fino a un massimo di sessanta mesi"».

2.443

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con la legge n. 389/1989, il comma 11 viene così sostituito:

"*11*. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, dovuti agli enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per i casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni fino a un massimo di sessanta mesi".».

2.444

Anna Maria SERAFINI, BAIO, Vittoria FRANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito il "Fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare", di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominato "Fondo", finalizzato alla tutela del minore nei casi di affidamento previsti dalla citata legge n. 184 del 1983.

18-*ter*. Ai fini di cui al comma 18-*bis* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

18-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione ed i criteri per l'accesso alle risorse previste dal Fondo».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.445

Vittoria FRANCO, GHEDINI, Anna Maria SERAFINI, BAIO, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - *(Congedo di paternità) –1*. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

18-*ter*. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - *(Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). – 1*. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore

della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella l, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma l è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi l e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi l e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7."».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

2.446

Anna Maria SERAFINI, ROILO, BAIO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Nei limiti della maggiore spesa di 400 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2010 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento".»;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio

2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.447

MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Al fine di provvedere, anche per l'anno 2010, al sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l'assegnazione del bonus straordinario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate a tutto il 2010. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l'erogazione del beneficio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008. A tal fine il Fondo di cui al comma 22 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2010.

18-*ter*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento";

18-*quinquies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».

2.448

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CARLONI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2010. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito per l'anno 2010 un fondo di 500 milioni di euro denominato "Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,23 per cento".»;

b) alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

c) alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010».

2.449

MURA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per la realizzazione del Centro comune di ricerche "medicina rigenerativa" della Fondazione IRCCS policlinico San Matteo e università degli studi di Pavia sono stanziati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, 250.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia e recupero di spazi esistenti e 115.000 euro per spese relative alla stipula di contratti di ricerca e l'acquisto di beni strumentali».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 365.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.450

MAZZATORTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 è così sostituito: "La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta tramite l'esercizio del diritto di prelazione dal comune"».

Conseguentemente, soppressi i commi 3 e 4 del medesimo articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

2.451

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 1 della legge 6 agosto 1975 n. 427 il primo comma è sostituito dal seguente: "L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di sei mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi"».

2.452

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, introdurre il seguente comma aggiuntivo:

«18-*bis*. All'articolo 6 della legge 6 agosto 1975 n. 427, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

"*1*. L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di sei mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi".».

2.453

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, introdurre il seguente:

«18-*bis*. Il comma 1 della legge 6 agosto 1975 n. 427 è sostituito dal seguente:

"*1*. L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modificazioni, è corrisposta fino ad un periodo massimo di sei mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi"».

2.454

MASSIDDA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis.* Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge».

Conseguentemente è abrogato il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.455

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-*bis*. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.456

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, Marco FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito un Comitato di lavoro composto da dieci qualificati Ispettori del lavoro con il compito di sostenere il lavoro di accertamento di esposizione all'amianto svolto sul territorio nazionale dell'INAIL, soprattutto per le situazioni riferite a contenzioso giudiziario e le situazioni di difficile produzione della normale documentazione e per la quale il ruolo di ufficiale giudiziario degli ispettori può più agevolmente contribuire alla determinazione delle prove necessarie al riconoscimento di avvenuta esposizione all'amianto.

18-*ter*. Presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato di lavoro con il compito di prevedere un piano d'interventi finalizzati al finanziamento degli interventi diretti ad eliminare l'amianto dagli immobili pubblici e alla introduzione di agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto degli edifici privati.

18-*quater*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

2.457

CASSON, ROILO, PEGORER, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, GHEDINI, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, NEROZZI, PASSONI, Marco FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.

18-*ter*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.

18-*quater*. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

18-*quinquies*. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

2.458

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, LEGNINI, PORETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, salute è istituito il Fondo nazionale per la ricerca nel settore delle malattie rare, di seguito denominato «Fondo».

18-*ter*. Il Fondo è destinato alle seguenti attività:

a) studi preclinici e clinici promossi nel settore relativo alle malattie rare;

b) studi osservazionali e registri di uso compassionevole di farmaci non ancora commercializzati in Italia;

c) programmi di somministrazione controllata di farmaci non compresi nelle fasce A e H dei prontuari terapeutici nazionale e regionali e dispositivi per il monitoraggio domiciliare delle terapie, tramite la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, del decretolegge n. 536 del 1996, convertito dalla legge n. 648 del 1996.

18-*quater*. Per le finalità di cui al comma 18-*ter*, lettere *a)* e *b)*, l'assegnazione delle risorse è effettuata secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, operanti almeno per la metà presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*. L'attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010.

18-*quinquies*. Il Fondo è finanziato con il 20 per cento delle quote versate dalle industrie per le procedure di registrazione e variazione dei prodotti medicinali e con contributi di soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento ed i criteri di finanziamento del Fondo».

2.459

GHIGO, TOMASSINI, CALABRÒ, PICHETTO FRATIN, SACCOMANNO, RIZZOTTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il triennio 2010-2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni».

Conseguentemente, al relativo onere pari a 4 milioni di euro per il 2010 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*, relativo al fondo

di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

2.460

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 18, è aggiunto il comma seguente:

«18-*bis*. All'articolo 22, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali il costo del servizio sanitario è a carico diretto dei propri bilanci, a decorrere dall'anno 2010 utilizzano le economie conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per la realizzazione di interventi relativi al settore sanitario sul territorio di competenza, tenuto conto delle priorità e delle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 22 comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.461

RUSSO, MASCITELLI, DE TONI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per le finalità della difesa del suolo nonché per la realizzazione degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*ter*. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

c) al comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.462

FINOCCHIARO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Respinto

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1º ottobre 2009, nonché per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate.

18-*ter*. Agli oneri di cui al comma 18-*bis*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

2.463

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis)*. Al fine di ripristinare l'assetto idrogeologico e favorire uno sviluppo sostenibile delle aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico nella provincia di Messina si provvede per gli anni:

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al quindici per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.464

MASCITELLI, BUGNANO, RUSSO, ASTORE, PARDI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2010, 2011 e 2012, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.465

ASTORE, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con priorità alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto «cratere sismico», individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate».

2.466

RUSSO, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, ASTORE, PARDI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Allo scopo di avviare in termini di somma urgenza un piano di verifiche finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico ed idrogeologico di immobili, strutture e infrastrutture sul territorio nazionale, con priorità per le aree a maggior rischio e per gli edifici pubblici di interesse strategico, predisposto dal dipartimento per la protezione civile in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, con le regioni e gli enti locali nonché con ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati, assicurando il coordinamento con le attività finanziate dal fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*ter*. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

c) al comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.467

RUSSO, MASCITELLI, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Allo scopo di garantire le attività di verifica e monitoraggio delle aree ad elevato rischio sismico e idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni pubbliche centrali e periferiche per l'estensione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-Città Autonomie Locali, del Piano straordinario di cui all'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui».

2.468

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER

Respinto

Dopo il comma 18, è aggiunto il comma seguente:

«18-*bis*. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente finanziato per l'anno 2010, con una dotazione di 100 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2 bis, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.469

RUSSO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, BUGNANO, LI GOTTI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Allo scopo di potenziare le attività di controllo, monitoraggio e vigilanza nel quadro del sistema nazionale di tutela e prevenzione dell'inquinamento marino, nonché di favorire la ricerca e il recupero di navigli affondati nell'ambito di attività di smaltimento illecito di rifiuti nonché la bonifica dei tratti di mare interessati e lo svolgimento delle opportune indagini epidemiologiche nelle aree interessate, è autorizzata la spesa, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

2.470

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

«18-*bis*. 1. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2009 resta invariato anche per l'anno 2010.

18-*ter*. L'articolo 5, comma 2-*quater* del decreto legge 31 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 è abrogato».

2.471

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

«18-*bis*. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2009 resta invariato anche per l'anno 2010.

18-*ter*. All'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "30 dicembre 2009", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

2.472

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei rifiuti AEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.473

SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

2.474

FLUTTERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* Al fine di proseguire il risanamento ambientai e la messa in sicurezza di siti produttivi situati in aree fluviali a rischio di esondazione previsto dalla legge 228/97, articolo 4-*quinquies*, i termini specificati all'articolo 3-*quinquies* della legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono resi attuativi sulla base delle norme contenute nel comma 5 e 6 dell'articolo 2 del DPCM 26 maggio 2000 e del comma 1, articolo 1 del DPCM 22 dicembre 2000.

Il relativo fabbisogno finanziario è garantito dalle risorse rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35».

2.475

STIFFONI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 343 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di cui al fondo istituito ai sensi del comma 342 del medesimo articolo 2, che risultano iscritte in conto residui nell'esercizio 2009 e disponibili alla data del 31 dicembre 2009, sono conservate in bilancio per l'esercizio 2010 e destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla tabella 4 annessa alla citata legge n. 244 del 2007, i cui progetti risultino inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro la data del 28 febbraio 2010».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: – 2.000.

2.476

FLUTTERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. In relazione a quanto previsto dal comma 13 al 18 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i., per il triennio 2010-2012, sono rifinanziate le misure agevolative. Allo scopo si provvede me-

diante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2010, 75 milioni di euro per l'anno 2011 e 75 milioni di euro per l'anno 2012.

All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

2.477

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il comma 251 dell'articolo 01 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, i canoni annui delle aree demaniali marittime, ivi compresi gli specchi acquei, rilasciate o rinnovate per finalità turistico ricreative, sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) classificazione di aree demaniali marittime nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

2) categoria B: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

3) categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica.

Le regioni competenti per territorio, sentiti i comuni nel cui ambito territoriale ricade la concessione, individuano con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, le aree demani ali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale. Una quota corrispondente al dieci per cento delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree demani ali marittime a valenza turistica di pregio è devoluta alle regioni competenti per territorio che abbiano adottato e rinnovato il proprio provvedimento nei termini indicati. Nelle more dell'emanazione, da parte delle regioni competenti, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, che sostituiscono ogni precedente accertamento in materia di classificazione, la categoria di riferimento è da intendersi la B. In sede di prima applicazione, le Regioni sono tenute a classificare le aree entro il 30 Giugno 2010.

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni di aree demani ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dal 1º gennaio 2010, si applicano i seguenti importi:

1.1) Area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

1.2) Area occupata da manufatti ed impianti di facile o difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2, 10 al metro quadrato per la categoria C;

1.3) Area occupata da pertinenze demani ali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ovvero prevalente ad attività balneari e ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la categoria A, euro 5,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.4) Area occupata da pertinenze demani ali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ad attività commerciali: euro 15,00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.5) Specchi acquei compresi entro i 100 metri dalla costa, anche con riferimento alle opere portuali di cui all'articolo 5 del Regio Decreto 2 aprile 1885, n. 3095: euro 0,80 al metro quadrato;

1.6) Specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

1.7) Specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

1.8) Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.5): euro 0,25 al metro quadrato.

2) L'importo del canone annuo come determinato al precedente punto 1.1), è ridotto delle seguenti percentuali, da applicarsi in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta: fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento; oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento; oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento; oltre 30.000 metri quadrati e fino a 50.000 metri quadrati, 30 per cento; oltre 50.000 metri quadrati e fino a

100.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento;

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta ed immediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari, previo accertamento da parte delle autorità competenti per materia;

2) per le concessioni di aree demani ali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero alla Federazione italiana vela;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demani ali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario;

e) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 90 per cento:

1) per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

2) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico, quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi ed aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici;

f) le imprese turistico ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, i canoni di cui alla lettera *b)* sono ridotti nella misura del 30 per cento;

g) riduzione del canone di cui alla lettera *b)* nella misura del 20 per cento per le concessioni sulle quali viene garantita l'offerta dei servizi di spiaggia per un periodo superiore a otto mesi l'anno;

h) le riduzioni di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili.

2.478

VALLARDI, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Alla lettera *d)*, dell'articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che tenga conto delle fasce climatiche in cui sono localizzati gli impianti"».

2.479

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 19, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

"*b-bis)*. Attribuire alle regioni a statuto ordinario la titolarità del demanio idrico e alle province il trasferimento dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico"».

2.480

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* Non rientra nella definizione di trasformazione del bosco di cui al comma 1, limitatamente ai territori di montagna e di collina, il ripristino a coltura agraria di formazioni arbustive o arboree insediatesi in terreni precedentemente coltivati e abbandonati da meno di venti anni dalla data del ripristino, nonché i nuovi impianti di vite e di olivo"».

2.481

VALDITARA, COLLI, Giancarlo SERAFINI, CANTONI, COMINCIOLI, CARUSO, SCIASCIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 10 milioni di euro a favore del comune di Milano, per la realizzazione di un programma di

intervento per la valorizzazione di aree esterne di accesso alla città, tramite la piantumazione di 60.000 nuovi alberi, e la creazione di aree boschive urbane».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

2.482
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per il periodo di imposta 2010 gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni della fascia costiera calabro-lucana interessata da fenomeni di inquinamento marino da rifiuti tossici».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.483
VITALI
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono intendersi nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56.

18-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.

18-*quater*. Dopo il comma 11, dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere il seguente comma:

"*11*-bis. Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate se-

condo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle Province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, le Province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2010. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate".».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

2.484

BUGNANO, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, *missione:* Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *programma:* Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy *voce:* legge n. 549 del 1995: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (articolo 1 comma 43) (4.2.2. - Interventi - cap. 2501)*, apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

2.485

BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 21 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, *missione:* Regolazione dei mercati, *programma:* Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, *voce:* legge n. 287 del 1990 «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» (articolo 10 comma 7) (3.1.2. - Interventi – cap. 2275)*, apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 21.000;
2011: + 21.000;
2012: + 21.000.

2.486

MASCITELLI, DE TONI, PARDI, LANNUTTI, PEDICA

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Casa e assetto urbanistico – Politiche abitative – Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo – Articolo 11, comma 1 (3.1.2. – Sostegno all'acceso alle locazioni abitative – cap. 1690), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

2.487

BUGNANO, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 13 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica: Ministero dello Sviluppo Economico, *missione:* Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *programma:* Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in ltaly *voce:* Legge n. 68 del 1997: «Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero» *(articolo 8 comma 1 lettera b))* (4.2.2. – Interventi – cap. 2531) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 13.000;
2011: + 13.000;
2012: + 13.000.

2.488

MASCITELLI, RUSSO, PARDI

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione:* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: tutela della fauna e della flora e salvaguardia delle biodiversità, *voce:* Legge n. 549 del 1995:Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1 comma 43: contributi ad

enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2. Interventi – cap. 1551), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

2.489

RUSSO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione:* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: tutela della fauna e della flora e salvaguardia delle bio diversità, *voce:* Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2. – Interventi – capp. 1644, 1646/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

2.490

BUGNANO, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 8 milioni di euro annui.»

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, come ivi richiamata, alla tabella C, rubrica: Ministero dello Sviluppo Economico, *missione:* Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *programma:* Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy *voce:* Legge n. 68 del 1997: «Riforma dell'istituto nazionale per il commercio estero» *(articolo 8 comma 1 lettera a)* (4.2.2.-Interventi- cap. 2530) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 8.000;
2011: + 8.000;
2012: + 8.000.

2.491
BUGNANO, MASCITELLI, DE TONI
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 7 milioni di euro annui.»

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, come ivi richiamata, alla tabella C, rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, *missione:* Diritto alla mobilità, *programma:* Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo *voce:* Decreto Legislativo n. 250 del 1997: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.», *(articolo 7)* (2.3.2.-Interventi-cap. 19) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 7.000;
2011: + 7.000;
2012: + 7.000.

2.492
BUGNANO, MASCITELLI, RUSSO, DE TONI
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal lº gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1 milione di euro annui.».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, come ivi richiamata, alla tabella C, rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, *missione:* Ricerca ed innovazione, *programma:* Ricerca nel settore dei trasporti *voce:* Legge n. 267 del 2002: «Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)» *(articolo 1 comma 2)* (5.1.2.-Interventi- cap. 1801/P) *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 1.000;
2011: + 1.000;
2012: + 1.000.

2.493
BONFRISCO
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b), c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a), c)* ed *f)*, dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a), c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leg-

geri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2-bis*, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo le parole:* «qualora l'invalido non abbia conseguito» sono aggiunte le seguenti: «il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ovvero».

All'onere derivate dall'applicazione delle norme di cui al presente comma, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni il triennio 2010-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

2.494

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* all'articolo 10, primo comma, n. 8), le parole: "le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: »le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

b) all'articolo 10, primo comma, n. 8-*bis*), le parole: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati lo-

cati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono sostituite dalle seguenti: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

c) alla tabella A, parte III, il numero 127-*duodevicies* è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies)* locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita"».

2.495

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 8), le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono abrogate;

b) al n. 8-*bis)*, le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono abrogate;

c) al n. 8-*ter)*, lettera *a)* le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento," sono abrogate.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificato in euro 18 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2010-2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art. 9-*ter* della legge 468/78 e successive modificazioni».

2.496

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, n. 8), le parole: "le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa

convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'articolo 10, primo comma, n. 8-*bis*), le parole: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono sostituite dalle seguenti: "o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

c) il n. 127-*duodevicies)*, della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies)* locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita".

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificato in euro 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2010-2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-*ter* della legge 468/78 e successive modificazioni».

2.497

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, iaggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 8), le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni» sono abrogate;

b) al n. 8-*bis)*, le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata" sono abrogate;

c) al n. 8-*ter*, lettera *a)* le parole: "entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento," sono abrogate».

2.498

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. In via transitoria, l'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica se il termine dei quattro anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero del fabbricato è scaduto, o scade, entro il 31 dicembre 2012».

2.499

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. In via transitoria, l'articolo l0, primo comma, numero 8-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica se il termine dei quattro anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero del fabbricato è scaduto, o scade, entro il 31 dicembre 2012.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificato in euro 18 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2010-2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-*ter* della legge 468/78 e successive modificazioni».

2.500

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis*. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*, è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.501
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. In via sperimentale per gli anni 2010 e 2011 al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). – 1.* Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In

caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudizi aria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma l spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali».

5. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

6. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, e'riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.000 milioni di euro.

2.502

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, ultimo periodo, sostituire le parole: "entro cinque anni dalla stipula dell'atto" con le seguenti: "entro dieci anni dalla stipula dell'atto"».

2.503

PONTONE

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 10 del testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir), al comma 1, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente b-*bis*:

«b-*bis*) il 50 per cento dei compensi corrisposti agli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare».

Conseguentemente, ridurre del 7 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono ufficialmente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.504

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater* è aggiunta la seguente:

l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti

complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.505
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. In via sperimentale per gli anni 2010 e 2011 al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12:

1) la lettera *c)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"*c)* 1.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è

coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera *a)"*;

2) il primo periodo del comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari 350 euro per figlio";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3*. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al comma 1 lettera *c)* e 1-*bis* sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di euro 400 per le detrazioni di cui al comma 1 lettera *c)* e 1.200 euro per la detrazione di cui al comma 1-*bis";*

b) al comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) il credito di imposta derivante da incapienza per detrazioni per carichi familiari comma 1 *c)* e 1-*bis*, relativa al periodo di imposta precedente"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.000 milioni di euro.

2.506

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.507

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.508

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "per la parte che eccede lire 250 mila" sono aggiunte le seguenti: "La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.509
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-novies)* le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.510
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.511
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 13-*bis*, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per

cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.512
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.513
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente:

"e-*bis*) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro";».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 18-*bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.514

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e)*, inserire la seguente:

"e-*bis*) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.515

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i*-sexies), dopo le parole: "e comunque in una provincia diversa" inserire le seguenti: "o in uno dei paesi dell'Unione europea,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.516

ALLEGRINI

Respinto

Dopo il comma 18, inserire, infine, il seguente:

«18-*bis*. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 50 milioni per il triennio 2010-2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

2.517

TORRI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 18, inserire, infine, i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 1, comma 33, lettera *i)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla fine del primo periodo, dopo la parola "assicurativi", aggiungere le seguenti: "e alle aziende che effettuano la stagionatura prolungata dei prosciutti, dei formaggi, e dei prodotti agricoli ed alimentari certificati ai sensi delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette».

18-*ter*. All'onere di cui al comma 18-*bis*, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni 2009, 2010-2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

18-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6.66 milioni di euro per l'anno 2010, 13.32 milioni per l'anno 2011, 13.32 milioni per l'anno 2012 e 6.66 milioni per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma l77-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.518

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.519

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 110, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: "dal momento dell'acquisto dell'area soggetta a valorizzazione urbanistica e sino a quattro anni dall'ultimazione dei lavori".

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo *ex* articolo 9-*ter* della legge n. 468 del 1998 e successive modificazioni».

2.520

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 110, comma 1, lettera *b)* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "dal momento dell'acquisto dell'area soggetta a valorizzazione urbanistica e sino a quattro anni dall'ultimazione dei lavori".».

2.521

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 3.615,20.

18-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del, comma 18-*bis*, pari a 7,2 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.248 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.522

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la voce: "Alcole etilico: euro 800,01 per etto litro e anidro", è aggiunta, in fine, la seguente: "Alcole etilico secondo le modalità di cui all'articolo 33, comma 2: *a)* per quantità fino a un ettolitro: euro 365,44 per ettolitro anidro; *b)* per quantità eccedenti un etto litro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro".

18-*ter*. Le agevolazioni previste dalla disposizione di cui al comma 18-*bis* sono riservate ai produttori ubicati nei comuni montani nei limiti di un contingente di produzione annuo compreso fra 50 litri e 3 etto litri d'alcool.»

2.523

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio soggetto

a monopolio sono incrementate del 3 per cento con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate quanto ad euro 180 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

2.524

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiunge il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 2010 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio soggetto a monopolio sono incrementate dell'1 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate quanto a euro 60 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e quanto ad euro 1 milione ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948».

2.525

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettera *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute negli anni 2010, 2011 e 2012 dalle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, e'soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

2.526

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi

di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute negli anni 2010, 2011 e 2012 dalle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

2.527

VALDITARA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 155, comma 4 ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 dopo le parole: "dei fidi" aggiungere le seguenti: "nonché l'attività di garanzia collettiva delle fideiussioni e delle ulteriori garanzie patrimoniali rilasciate, nell'interesse delle imprese consorziate o socie, da istituti di credito, da imprese di assicurazione ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107"».

2.528

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettere *a), b)*, *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuito un ulteriore contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

18-*ter.* Agli oneri di cui al comma 18-*bis*, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C».

2.529

VALDITARA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione dalla legge n. 326 del 2003, al comma 1, dopo le parole: "a favorirne il finanziamento" aggiungere le seguenti:

"nonché a favorire, nell'interesse delle stesse imprese consorziate o socie, l'emissione di fideiussioni o di altre garanzie patrimoniali da parte di istituti di credito, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ivi comprese le garanzie fidejussorie di cui agli articoli 75, comma 3, e 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

2.530

VALDITARA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione dalla legge n. 326 del 2003, al comma 2 dopo le parole: "connessi o strumentali" aggiungere le seguenti: "ivi compresa l'attività di garanzia all'emissione di fideiussioni o di altre garanzie patrimoniali, rilasciate da istituti di credito, da imprese di assicurazione ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a favore delle imprese consorziate o socie, ivi comprese le garanzie di cui agli articoli 75, comma 3. e 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163," nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».

2.531

VALDITARA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione dalla legge n. 326 del 2003, al comma 3 dopo le parole: "nell'esercizio dell'attività di garanzia" aggiungere le seguenti: "di cui al comma 2"».

2.532

VALDITARA

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazionib dalla legge n. 326 del 2003, al comma 1, dopo le parole: "attività di garanzia dei fidi" aggiungere le seguenti: "e

di garanzia funzionale all'emissione di fideiussioni o di altre garanzie patrimoniali"».

2.533

VALDITARA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, al comma 1 dopo le parole "l'attività di garanzia collettiva dei fidi" aggiungere le seguenti: "e di garanzia funzionale all'emissione di fideiussioni o di altre garanzie patrimoniali"».

2.534

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n.266 di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale è del principio di economicità».

2.535

VACCARI, BRICOLO, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "è destinato", inserire le seguenti: ", quanto a 1,5 euro";

b) al comma 3, sostituire le parole: "disposto dal comma 2" con le seguenti: "nei limiti di quanto previsto dal comma 2".

18-*ter*. Agli effetti derivanti dall'attuazione del comma 18-*bis*, con riferimento alla rassegnazione delle risorse destinate ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148».

2.536

VITALI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 1, comma 152 della legge n. 296 del 2006 aggiungere il seguente capoverso:

"Gli atti d'accertamento inerenti l'addizionale provinciale e comunale verranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle Dogane secondo modalità proprie, con riversamento diretto agli enti interessati degli incassi di pertinenza";

18-*ter*. All'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Le addizionali di cui al comma 1 sono versante direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.537

ZANETTA, FLERES, ALICATA, BALDINI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. 1. Al fine di armonizzare la normativa delle case da gioco e di disciplinare organicamente la materia su scale nazionale aderendo alle sollecitazioni formulate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 152 del 23 maggio 1985 e n. 291 del 25 luglio 2001 ed alla scopo di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, in deroga agli articoli 718, 719 , 720, 721 e 722 del codice penale, i Comuni di Sanremo, Ve-

nezia, Campione d'Italia e Saint Vincent sono autorizzati a proseguire nell'esercizio del gioco d'azzardo.

2. Ulteriori Comuni, fino ad un numero massimo di otto, sono autorizzati sulla base di una equilibrata ripartizione territoriale a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero per le attività produttive e d'intesa con le Regioni e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Detto decreto, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà:

a) la definizione di casa da gioco e le modalità di svolgimento dell'attività delle case da gioco e della pratica del gioco d'azzardo;

b) le modalità con le quali i Comuni inoltreranno le richieste di autorizzazione;

c) la durata ventennale dell'autorizzazione e l'individuazione dei motivi di revoca della stessa;

d) le modalità di affidamento della gestione delle case da gioco da parte dei Comuni autorizzati;

e) il contenuto della convenzione che disciplinerà la gestione prevedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi, le garanzie prestate dai gestori e i controlli sulla gestione da parte dell'ente concedente;

f) il divieto per i gestori di esseri titolari di più di due concessioni;

g) il divieto di cessione della concessione o di delegare ad altri l'esercizio dei giochi;

h) la previsione che il collegio dei sindaci revisori sia composto dal Presidente nominato dal Comune titolare dell'autorizzazione, e da altri due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Presidente della Regione ove ha sede la casa da gioco;

i) la ripartizione dei proventi dei giochi, dedotta la quota riservata al gestore per la copertura dei costi, tra il Comune titolare della autorizzazione, lo Stato e la Regione ove ha sede il comune titolare dell'autorizzazione;

l) al fine di armonizzare la gestione delle istituende case da gioco e salvaguardare i livelli occupazionali, è riservato alle Società che gestiscono quelle attualmente esistenti il diritto di prelazione per la gestione di una nuova casa da gioco;

4. Il medesimo decreto stabilisce, secondo i criteri di cui sopra, l'individuazione dei Comuni autorizzandi, con particolare riguardo ai Comuni già titolari di concessione e per i Comuni non ancora titolari di concessione, si procederà sulla base di criteri di individuazione relativi alla vocazione turistica del territorio, privilegiando, in particolare, i Comuni siti in riva al mare o ubicati sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale.

5. Il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori del settore, emana, entro il termine di dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che deve prevedere in particolare:

a) la specie e i tipi di giochi che è possibile praticare all'interno delle case da gioco e la loro regolamentazione, stabilendo criteri di equilibrato rapporto fra giochi lavorati e giochi elettronici, garantendo l'equilibrio economico della gestione;

b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giochi ed il divieto per i minorenni e per specifiche categorie di soggetti;

c) le disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco anche con l'utilizzo di impianti audiovisivi.

4. Le obbligazioni contratte per l'acquisto di mezzi abilitativi il gioco nelle sedi delle case da gioco autorizzate legittimano i titolari delle stesse all'azione in giudizio».

2.538

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Al fondo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è assegnata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*ter*. Le società finanziarie che effettuano partecipazioni ai sensi della legge n. 57 del 2001 possono concedere alle cooperative partecipate, a condizioni di mercato, finanziamenti nella forma del mutuo, dell'obbligazione, della fidejussione, della locazione finanziaria e dell'anticipazione.

18-*quater*. L'importo delle partecipazioni in cooperative che rientrano nei parametri delle PMI deve essere inferiore al capitale di rischio quale definito dall'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 4 aprile 2001. L'importo delle partecipazioni in cooperative che superano i parametri delle PMI deve essere inferiore ad un terzo del capitale di rischio.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.539

D'ALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*,* è sostituita dalla seguente:

"Tabella 2

La scala di equivalenza

Numero dei componenti	*Parametro*
1	1,00
2	1,67
3	2,17
4	2,79

Maggiorazione di 0,67 per ogni ulteriore componente adulto.

Maggiorazione di 0,78 per ogni figlio a carico fino a 26 anni. Nel caso in cui il 5º componente sia un figlio si applica il parametro pari a 3,57.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 1,2 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%"».

2.540

D'ALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*,* è sostituita dalla seguente:

"Tabella 2

La scala di equivalenza

Numero dei componenti	*Parametro*
1	1,00
2	1,57
3	2,17
4	2,87
5	3,57
6	4,47
7	5,47

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con *handicap* psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa"».

2.541

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

18-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 18-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

18-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 18-*bis* e 18-*ter*».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.542

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. L'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma

dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi, ad eccezione di quella corrisposta per gli immobili strumentali"».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.543

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 50.000 euro e frequentante la scuola secondaria di 1º e di 2º grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

18-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

18-*quater*. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 27. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.544

MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca, a decorrere dal 1º gennaio 2009 è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

o) tabacchi;
p) spirito, liquori,acquaviti, profumerie alcoliche;
q) birra;
r) zucchero;
s) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
t) olio di semi;
u) olii vegetali liquidi;
v) tè;
w) surrogati del caffè;
x) benzina;
y) gasolio;
z) petrolio;
aa) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
bb) olio lubrificante.

Le quantità contingentate dei prodotti sopraelencati sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato».

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 4, alla Tabella E, apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica articolo 10 comma 5: Fondo interventi strutturali politica economica... (1.2.3 – oneri comuni di parte corrente – cap. 3075)

2013: – 2.000;
2014: – 2.000;
2015: – 2.000.

2.545
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.546
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis*. - *(Sostegno ai genitori). – 1*. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.547

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2010 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2.548

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di

Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.549

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali disposizioni ai fini delle imposte dirette e imposte Iva hanno efficacia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*"».

2.550

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Respinto

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 1,comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "non superiore a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinquanta anni"».

2.551

BONFRISCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis.* Al comma 335, dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

b) le parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "2007, 2008, 2009 e 2010"».

18-*ter.* All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 18-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni».

2.552

DE LILLO

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«19. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

Conseguentemente alla Tabella A di cui al primo comma dell'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

(migliaia di euro)

	2011	2012
Ministero della difesa	– 1.500	–
Ministero economia e finanze	–	– 5.000

2.553

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, DI NARDO, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementata di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*ter*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;

2.554

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni si applicano anche a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 524 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.555

FLUTTERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2010» con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2012».

2.556

CENTARO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 2, comma 388, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere dopo le parole ", finalizzata alla fruizione", le parole "delle aree, dei siti e"».

2.557

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a)* per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998. n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo.»

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.558

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 3-*ter* ivi richiamato, aggiungere il seguente:

2-*quater*. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera *i)*, è aggiunta la seguente:

i-*bis*) i beni indisponibili delle proprietà collettive, delle comunioni familiari e quelli del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati dalle collettività degli abitanti o da enti esponenziali delle stesse.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

2.559

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 255, lettera A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 5 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

2.560

ANDRIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 11 è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 3.000;
2011: – 3.000;
2012: – 3.000.

2.561

DEL VECCHIO, AMATI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 65, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010" sono soppresse;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.».

Conseguentemente

all 'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma: «18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.»

All'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte cor-*

rente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.562

FLERES

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sostituire le parole: "Per gli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite con le seguenti: "Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012"».

2.563

MASCITELLI, CARLINO, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" *con le seguenti:* "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a),* sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".».

18-*quater.* Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008.».

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione:* Politiche per il lavoro, *programma* Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, *voce:* Decreto-legge n. 148 del 1993 – Interventi urgenti a sostegno dell'occupa-

zione – Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) *con i seguenti importi:*

2010: + 1.000.000;
2011: + 1.000.000;
2012: + 1.000.000.

2.564

GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" *con le seguenti:* "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a),* sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non puo'superare il livello registrato nell'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma:* Sistemi stradali, autostradali e intermodali *rubrica:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce*: Decreto-legge n. 262 del 2006, artucolo 2, comma 92 – Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.2.6. – investimenti – cap. 7487) *con il seguente importo:*

2010: + 1.000.000.

2.565

MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, PARDI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".»

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *voce:* legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 275.000;
2011: + 275.000;
2012: + 275.000.

2.566

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, GIAMBRONE

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5» è sostituita dalla seguente: "7,5 »;

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"."

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non puo'superare il livello registrato nell'anno 2008.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico, *missione:* Sviluppo ed equilibrio territoriale, *programma:* Politiche per lo sviluppo economico e per il miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate – *voce*: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6) *con i seguenti importi:*

2010: + 1.100.000;
2011: + 1.100.000;
2012: + 1.100.000.

2.567

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" *con le seguenti:* "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"".

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, *missione*: Istruzione universitaria, *programma:* diritto allo studio nell'istruzione universitaria; "legge n. 537 del 1993 – Articolo 5, comma 1, lettera A – Funzionamento delle università" (2.3.2 – Investimenti), *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 60.000;
2011: + 726.000;
2012: + 800.000.

2.568

MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

"18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*ter.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" *con le seguenti:* "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"."

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere le voci seguenti:

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 100, lettera A – Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2010: + 400.000;

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 100, lettera B – Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2010: + 150.000.

2.569

RUSSO, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione:* "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", *programma:* "Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore", *alla voce:* "Legge n.353 del 2000: legge quadro in materia di incendi boschivi" *(2.1.2 – Interventi, cap.2820), apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 23.000;
2011: + 23.000;
2012: + 23.000.

2.570

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali"sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali".

18-*ter.* All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 537 del 1993 – Articolo 5, comma 1, lettera A – Funzionamento delle università, *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 60.000;
2011: + 726.000;
2012: + 800.000.

2.571

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, CARLINO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali"».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Legge n. 440 del 1997 – Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap 1810), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

2.572

GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI, BUGNANO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "7,5 punti percentuali».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Istruzione universitaria, *programma*: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, *alla voce*: «legge n. 147 del 1992 – Diritto agli studi universitari», (2.1.2 – Interventi), *apportare le seguenti modifiche*:

2010: + 40.000;
2011: + 45.000;
2012: + 70.000.

2.573

GIAMBRONE, BUGNANO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis* sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento" ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: decreto legislativo. n. 204 del 1998 – Programmazione della ricerca scientifica e tecnologica, *apportare la seguente variazione:*

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

2.574

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis* sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento" ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella D, *aggiungere la seguente rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* «Soccorso civile», *pro-*

gramma «protezione civile», *voce*: decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo – Art. 14, comma 5: Ricostruzione Abruzzo – (Set. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7462)

2010: 100.000.

2.575

MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare";

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare";

c) al comma 11, lettera *a),* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero infrastrutture e trasporti, *Missione* «Diritto alla mobilità», *Programma:* 2.7 «Sviluppo della mobilità locale» – Decreto Legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (2.7.6 – Investimenti – cap.7254):

2010: + 20.000;

2011: + 20.000;

2012: + 110.000.

2.576

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis* sostituire le parole: "96 per cento" *con le seguenti:* "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "95 per cento" ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "96 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *missione* «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», *programma:* «sostegno e vigilanza ed attività culturali», *alla voce:* legge n. 163 del 1985 – Interventi a favore dello spettacolo, *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 150.000;
2011: + 150.000;
2012: + 150.000.

2.577

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: «91 per cento»;

e) al comma 11, lettera *a),* sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: 0,20 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *missione:* Casa e assetto urbanistico, *programma:* Politiche urbane e territoriali *voce:* Legge n. 296 del 2006 – articolo 1, comma 1008 – Prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia (u.p.b. 3.2.6) *con il seguente importo:*

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

2.578

RUSSO, MASCITELLI, DE TONI, BUGNANO, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" *con le seguenti:* "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'economia, legge n 183 del 1989, e decreto-legge 398/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8561):

2010: + 250.000;
2011: + 250.000;
2012: + 250.000.

2.579

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

"8-*bis.* – Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito leI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.580

MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI, CARLINO, DE TONI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis.* All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: "500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro per l'anno 2011" ed aggiungee il secondo periodo".

18-*ter*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

18-*quater.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a),* sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

2.581

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 dicembre 2009 "sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10% per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.582

VALLARDI, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole "20.000" sono sostituite dalle parole "50.000"».

2.583

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 7-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, al comma 10 dopo le parole "servizi pubblici locali" sono inserite le se-

guenti: "o dalla cessione dei medesimi servizi gestiti direttamente in economia"».

2.584

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";

b) al secondo periodo le parole "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

c) al terzo periodo le parole "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

2.585

GIORDANO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dello gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. e successive modificazioni, come determinato dall'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aumentato a 4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008.

2.586

FLERES

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente.

«18-*bis*. I termini e le norme di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono prorogati al 31 dicembre 2010».

2.587

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 1 della Tariffa Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'ultimo periodo le parole "entro cinque anni dalla stipula dell'atto" sono sostituite dalle seguenti "entro dieci anni dalla stipula dell'atto"».

2.588

SACCOMANNO, TOMASSINI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente.

«18-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le parole "è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età" con le seguenti: "è stabilito al compimento del settantesimo anno di età"».

2.589

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 25,00 euro e 6,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste».

2.590

ZANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 148, comma 5, e successive modificazioni, le parole: "fino a 1.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 3.000 abitanti"».

2.591

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso" sono soppresse».

2.592

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole materne, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2.593
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 140 milioni di euro per l'anno 2010 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2.594
MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 9, al comma 1, capoverso *a)*, al n. 3, al primo periodo, sostituire le parole: "escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica." con le seguenti: "escluse le Regioni, le Province e i Comuni per i quali la presente disposizione costituisce norma di indirizzo"»

2.595
LATRONICO, TANCREDI
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 15, comma 8-*quinquiesdecies,* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, sostituire le parole: "31 dicembre 2004" con le seguenti: "31 marzo 2005"».

2.596

AUGELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" inserire le seguenti: "e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù";

b) al comma 7 dopo le parole: "Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" inserire le seguenti: "congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù"».

2.597

FLERES

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* Il termine del 15 dicembre 2009, di cui al comma 6 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 e successive modifiche, è prorogato al 30 giugno 2010 limitatamente alle operazioni scaturenti dalla vendita o dalla cessione di beni immobili o partecipazioni azionarie».

2.598

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, decorsi nove mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

18-*ter*. A decorrere dall'anno 2010, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria 18 set-

tembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui al all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

18-*quater*. In caso di incapienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 18-*bis*.

18-*quinquies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18-*bis* e 18-*ter*».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

8-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", *primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";*

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».*

2.599

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis*. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2010, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 35 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.600

MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca, a decorrere dal 1º gennaio 2009 è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

a) tabacchi;
b) spirito, liquori,acquaviti, profumerie alcoliche;
c) birra;

d) zucchero;
e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
f) olio di semi;
g) olii vegetali liquidi;
h) tè;
i) surrogati del caffè;
j) benzina;
k) gasolio;
l) petrolio;
m) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
n) olio lubrificante.

Le quantità contingentate dei prodotti sopraelencati sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – articolo 10 comma 5: Fondo interventi strutturali politica economica... (1.2.3 – oneri comuni di parte corrente – cap. 3075) *apportare le seguenti variazioni::*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000;
2012: – 2.000.

2.601

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 2-*bis.*

"In via transitoria, nel periodo fra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, al fine di armonizzare le aliquote IVA applicate nel settore turistico nazionale con quelle previste nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

18-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

18-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 20 Il e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

18-*quinquies*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» con le seguenti: «12,5 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 2** *inserire il seguente:*

Art. 2-*bis.*

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita

ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.602

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2009 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2008, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1º gennaio 2009.

2. Alle imprese, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2010, 2011 e 2012 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi 15 anni in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».

Conseguentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine i seguenti commi:

«18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e2012.

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.1000/1

VACCARI

Ritirato

Al comma 18-bis *sostituire le parole:* «comma 703» *con le seguenti:* «commi 153 e 703».

2.1000/2

MASCITELLI

Respinto

Al comma 18-quater*, dopo le parole:* «o di stragi di tale matrice» *aggiungere le seguenti:* «nonché, i medesimi congiunti delle vittime di eventi sismici».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*octiesdecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.1000/3
LEGNINI, MERCATALI, MORANDO, PERDUCA
Respinto

Sopprimere i commi 18-quinquies, sexies, septies, octies, nonies, decies.

2.1000/4
MASCITELLI
Respinto

Sopprimere i commi 18-quinquies, 18-sexies, 18-septies, 18-octies, 18-nonie, 18-decies

---

2.1000/5
VACCARI
Ritirato

Sopprimere il comma 18-undecies

2.1000/6
LUSI, LEGNINI, MORANDO, MERCATALI
Respinto

Al comma 18-sexiesdecies, sostituire le parole da: «Per i Comuni» *fino a:* «di cui alla presente lettera» *con le seguenti:* «Per l'anno 2020, tutti i Comuni della Provincia de L'Aquila, sono esclusi dal patto di stabilità interno in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in 15 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le seguenti risorse:

– all'articolo 3, alla Tabella C, Rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010.*

2.1000/7
LEGNINI, LUSI, MERCATALI
Respinto

Al comma 18-sexiesdecies, *sostituire le parole da:* «Per i Comuni», *fino a:* «legge 24 giugno 2009, n. 77», *con le seguenti:* «Per i Comuni

ubicati nella regione Abruzzo che hanno subito danni per effetto del sisma del 6 aprile 2009» *e sostituire le parole:* «15 milioni» *con* «30 milioni».

2.1000/8

MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 18-sexiesdecies, *aggiungere il seguente:*

«18-*septiesdecies.* All'articolo 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. In aggiunta a quanto già previsto dalle ordinanze di cui all'articolo 1, è disposta l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, a favore degli studenti residenti nelle aree colpite dal sisma, per l'anno accademico 2009/2010 e per i due anni accademici successivi"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*octiesdecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.1000/9

PERDUCA, PORETTI, MERCATALI

Respinto

Al capoverso Conseguentemente*, lettera a), dopo le parole:* «anno 2011: + 10.000»*, aggiungere le seguenti:* «anno 2012: + 10.000».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente per il triennio 2010-2012.

2.1000/10

PERDUCA, PORETTI

Ritirato

Al capoverso Conseguentemente*, lettera a), dopo le parole:* «anno 2011: + 10.000», *aggiungere:* «anno 2012: + 10.000».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2012.

2.1000

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 18-*undecies*, accolto per la parte restante

Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:

18-*bis.* Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*ter.* Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-*quater.* Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

18-*quinquies.* Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-*sexies.* La società di cui al comma 18-*quinquies*, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-*septies.* La società di cui al comma 18-*quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-*octies.* Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 18-*quinquies*. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-*novies.* Gli utili netti della società di cui al comma 18-*quinquies* sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-*decies*. La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-*octies* nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle sociètà previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-*quinquies* a 18-*novies* del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

18-*undecies.* All'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" inserire le seguenti: "e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù";

b) al comma 7 dopo le parole: "Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" inserire le seguenti: "congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù".

18-*duodecies.* Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilte le modalità attuative del presente comma.

18-*terdecies.* All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1º settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

18-*quaterdecies.* Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*quinquiesdecies.* Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

18-*sexiesdecies.* Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente:

alla tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere la rubrica: Ministero dello sviluppo economico:

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;

(*) accantonamento finalizzato alla proroga delle convenzione tra il Ministero delle comunicazioni, oggi Ministero dello sviluppo economico, e il Centro di produzione s.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

b) alla rubrica Ministero della difesa, *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.100;

c) alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 200;
2012: – 200;

d) alla rubrica Ministero dell'interno *apportare le seguenti modificazioni:*

2011: – 100;

alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze *apportare la seguente modificazione:*

2010: – 1.000;

alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

a) Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.1.2 – Interventi – cap. 5200):

2020: + 5.000;

b) Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (25.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3003):

2010: – 16.000.

2.0.1 (v. testo 2)

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Difesa Servizi Spa)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata: "Difesa Servizi Spa", con sede in Roma.

2. Il capitale sociale della società di cui al comma 1 è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. La società di cui al comma 1, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società di cui al comma l ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziaI e diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa

nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

4. La società di cui al comma 1, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 1. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia.

6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società di cui al comma 1 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si awale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2009, si prowede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.1 (testo 2)

PICHETTO FRATIN

Ritirato

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Difesa Servizi Spa)

1. Al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi, è costituita la società per azioni denominata: "Difesa Servizi Spa", con sede in Roma. Alla citata società sono, altresì, affidate le attività di valorizzazione di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le attività di cui all'articolo 7, della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

2. Il capitale sociale è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. La società di cui al comma 1, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La medesima società di cui al comma l ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.2

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, Marco FILIPPI, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Incentivi per lo sviluppo dei confidi nel Mezzogiorno).

1. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nei territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2012.

2. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 20.000;
2011: – 20.000;
2012: – 20.000.

2.0.3

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, Marco FILIPPI, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, SBARBATI, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

Art. 2-*bis.*

(Adozione di ricercatori universitari del mezzogiorno)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/3611CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aventi sede legale in tutto il territorio nazionale, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche mediante l'avvio di nuovi progetti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2010, un credito d'imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento di nuovi contratti per attività di ricerca di durata triennale, rinnovabili per ulteriori tre anni, stipulati dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca Pubblici aventi sede legale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, o di possessori di altro titolo di formazione postlaurea, residenti nelle citate regioni meridionali.

2. Il credito d'imposta è concesso per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima o con 1 Ente di Ricerca sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere

chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione, e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito d'imposta, si considerano l'onere del contratto stipulato dall'università o dall'Ente di Ricerca, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il ricercatore collabora con l'impresa finanzÌatrice per un periodo di tre anni, prorogabile per un altro periodo di pari durata, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofrnanziato da risorse stanziate da leggi regionali. In tale caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze*, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000;
2011: – 20.000;
2012: – 20.000.

2.0.4
PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO
Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione di case da gioco per la promozione di attività turistiche per lo sviluppo economico del Mezzogiorno)

1. Al fine di riequilibrare, sul territorio nazionale e in ambito europeo, i flussi di risorse finanziarie provenienti da specifiche attività turisti-

che, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di quattro case da gioco nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

2. L'autorizzazione, su richiesta dei comuni, è concessa con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'autorizzazione può essere concessa anche ad una società mista di cui la parte privata abbia operato nella gestione di case da gioco da non meno di un quinquiennio. La società sarà partecipata per il 66 per cento in parti uguali da regione, provincia e comune interessati e per 34 per cento da soggetti privati;

b) la defrnizione dei requisiti di onorabilità per tutto il personale della società.

3. I revisori contabili della società sono nominati dal Ministro dell'economia e delle fmanze.

4. L'autorizzazione ha la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.

5. Non possono divenire sede di casa da gioco i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.

6. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni delle assemblee legislative, con proprio decreto emana il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

7. I proventi di pertinenza pubblica relativi della gestione della casa da gioco sono ripartiti

come segue:

a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco;

b) il 25 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;

c) il 25 per cento alla Regione.

8. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla regione e al ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa relativo all'anno precedente».

2.0.5

RANUCCI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto il18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. - 1. I gestori di strutture ricettive, anche extralberghiere e non convenzionali, sono tenuti a vigilare affinché i clienti che chiedono alloggio, al momento dell'arrivo, compilino e firmino una scheda di dichiarazione delle generalità e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.

2. Nella scheda di dichiarazione, che può essere compilata a cura del gestore e firmata dal cliente, sono riportati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito. Per i nuclei familiari e per i gruppi la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche degli altri familiari, e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.

3. Le schede di dichiarazione delle generalità vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnandole a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800.".»

2.0.6

MORANDO

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di Credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15,

e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione della imposta di cui al comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla normativa vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e fmanziario del comparto di riferimento».

2.0.7
COSTA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Artigianato)

1. All'articolo 21, comma 6, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sostituire le parole da "per un anno" fino a "tempo indeterminato" con le parole "per l'intero periodo contrattuale previsto prima della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e, in ogni caso, per un ulteriore un anno rispetto al termine inizialmente stabilito".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e'autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni».

2.0.8
COSTA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)

1. All'articolo 19, comma 17, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

dopo le parole "per ciascuno degli anni 2008 e 2009", aggiungere le altre: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2010".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e'autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.0.9

COSTA

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole "legge 19 dicembre 1984, n. 863", sono aggiunte le altre: "e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

2.0.10

COSTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane)

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "31 dicembre 2009" con le parole "31 dicembre 2010" e le parole "per l'anno 2009" con le parole "per l'anno 2010". Sostituire, inoltre, le parole "al termine dell'esercizio finanziario 2009" con le parole "al termine dell'esercizio finanziario 2010"».

2.0.11

COSTA

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Iscrizione alla liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese fino a 15 dipendenti)

1. All'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "31 dicembre 2009" con le parole "31 dicembre 2010" e dopo le parole "degli anni 2008 e 2009" aggiungere le parole "e 2010".

2. Ai fini dell'attuazione del presente comma, e'autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 45 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

2.0.12

COSTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Perenzione amministrativa)

1. All'articolo 36, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delld imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo".

2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto legge, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette».

2.0.13
COSTA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per le reti d'impresa)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"4-*quinquies.* Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta".»

2.0.14
BAIO, Anna Maria SERAFINI, BASSOLI, BARBOLINI, DEL VECCHIO, ADRAGNA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili nido)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2010 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2011 e 2012.

2. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni per l'anno 2010 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.*

2.0.15
D'ALIA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, articolo 80 della legge 289 del 2002».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2010, 2011,2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente inscritti nell'allegata tabella C.

2.0.16
D'ALIA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2010, 2011,2012, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione lineare degli stanziamenti di parte corrente inscritti nell'allegata tabella C.

2.0.17
Massimo GARAVAGLIA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Detrazioni per lezioni individuali di sostegno)

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"e-bis). le spese sostenute per le lezioni individuali di sostegno, purchè documentate"».

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.18
COSTA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1º gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicu-

razione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della Llgge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, Legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera* a)*, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 300.000;
2011: – 300.000;
2012: – 300.000.

2.0.19
GASPARRI
Respinto

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all 'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e comunque nell'importo massimo di 450 milioni di euro.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto dell'importo di cui al comma 3».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.0.20

GIAI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2010, fermo restando quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui alla lettera *a)* del comma 1 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nell'ambito delle politiche migratorie con particolare riguardo alla promozione della cultura e della lingua italiana e nel mondo;

c) finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;

d) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, salute, politiche sociali, e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 e le modalità di riparto delle somme».

2.0.21

ESPOSITO, AZZOLLINI, LATRONICO, FLERES, SACCOMANNO, VICARI, D'AMBROSIO LETTIERI, FIRRARELLO, PONTONE, CALABRÒ, SARRO, VETRELLA, FERRARA, BEVILACQUA, GENTILE

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Al fine di favorire il riequilibrio sociale ed economico di aree territoriali connotate da minori indici di sviluppo produttivo ed occupazionale, favorendo la valorizzazione delle risorse qualificanti i rispettivi territori, le PMI operanti nei settori dell'agricoltura, e connesse attività di trasformazione dei prodotti agricoli, del turismo, dell'innovazione e della ricerca, dell'igiene e della tutela ambientale localizzate in zone franche individuate ai sensi del comma 5 nell'ambito delle regioni già Obiettivo 1 ai fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie, per gli anni 2010, 2011 e 2012 usufruiscono del seguente regime di incentivazione fiscale:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di diritti su immobili destinati all'esercizio di attività produttive situate nei comuni inclusi all'interno delle zone franche urbane;

c) altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati all'avvio delle attività produttive;

d) riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi comunali e locali, nonché di corrispettivi di servizi o forniture di pubblica utilità funzionali all'avvio e all'esercizio di attività produttive, previa delibera dell'ente locale competente.

2. Il regime di incentivazione fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 4, a condizione che l'impresa realizzi un incremento del numero medio degli occupati rispetto a quello del periodo di imposta precedente, a tal fine computando il personale occupato con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza successive riduzioni per tutto il periodo di fruizione del predetto regime di incentivazione fiscale. Nel caso di riduzione del numero medio degli occupati, cessa il citato regime di incentivazione fiscale. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il regime di incentivazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il predetto regime di incentivazione è riconosciuto anche alle PMI operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. l lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incentivo fiscale è riconosciuto fino a concorrenza della spesa massima di 1.000 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Con delibera del Cipe, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni competenti, previa autorizzazione comunitaria, si provvede alla individuazione delle zone franche ammesse al regime di incentivazione di cui al presente articolo, alla corrispondente ripartizione delle risorse complessivamente previste ai sensi del comma 4, alla individuazione dell'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, in proporzione all'incremento della base occupazionale realizzata, nonché alle ulteriori modalità applicative.».

2.0.22 (v. em. 1.0.13)

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, STRADIOTTO, BARBOLINI

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si prowede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; alla rubrica* Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.0.23

AUGELLO

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Regime fiscale agevolato per le società di persone composte da giovani non occupati)

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'im-

posta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) l'impresa sia composta interamente da giovani di età non superiore a trentacinque anni, purchè non lavoratori dipendenti o pensionati o titolari di partita IVA;

b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

c) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

d) l'impresa realizzi un ammontare annuo di ricavi o di compensi non superiore a 62.000 euro moltiplicato per ogni socio per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli studi associati, ovvero non superiore a 124.000 euro moltiplicato per ogni socio per le imprese aventi ad oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Il regime agevolato previsto dal comma 1 cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera *d)*;

b) a decorrere dallo stesso periodo di imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera *d)*; in tale caso è assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito di partecipazione conseguito nel periodo di imposta considerato.

4. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonchè del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

5. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Con regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma l, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Gioventù, sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente disposizione».

Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro nel 2010, 95 milioni nel 2011 e 135 milioni a decorrere dal 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli accantonamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.0.24

AUGELLO

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Incentivi fiscali a favore della creazione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori)

1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società per azioni e in società a responsabilità limitata qualificabili come imprese innovative, controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile da giovani imprenditori, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, se realizzate da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, persone fisiche o società di capitali il cui oggetto sociale preveda l'attività di assunzione di partecipazioni a condizione che:

a) le partecipazioni oggetto di cessione siano state acquisite o sottoscritte entro tre anni dalla data di costituzione delle società qualificabili come imprese innovative;

b) la cessione delle partecipazioni non avvenga prima che siano decorsi cinque anni dalla data di acquisto o sottoscrizione;

c) i giovani imprenditori non siano ascendenti, discendenti o coniugi (i) delle persone fisiche che realizzano le plusvalenze ovvero (ii) di uno o più partecipanti o soci dei fondi mobiliari chiusi o delle società che realizzano le plusvalenze o dei rispettivi amministratori dotati di deleghe di gestione.

2. Ai fini del presente articolo:

a) per imprese innovative si intendono le società per azioni e le società a responsabilità limitata aventi quale oggetto esclusivo o prevalente la produzione di beni e servizi classificabili come appartenenti alle Aree Tematiche dei Distretti Tecnologici definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per giovani imprenditori si intendono le persone fisiche di età non superiore a 35 anni alla data di costituzione dell'impresa innovativa, che siano titolari di deleghe di gestione.

3. Le minusvalenze realizzate in qualsiasi momento sulle partecipazioni acquistate o sottoscritte ai sensi del primo comma, sono deducibili dal reddito imponibile.

4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano a condizine che le imprese innovative intraprendano effettivamente una nuova attività produttiva che non costituisca in alcun modo prosecuzione di attività precedentemente svolte sotto altra forma o da altri soggetti.

5. In relazione ai benefici di cui ai commi precedenti resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600».

Al relativo onere, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 si provvede mediante riduzione lineare di tutti gli accantonamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.0.25

VIMERCATI, Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VITA, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al pro-

getto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofrnanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad *Internet*;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro aruiui al cofrnanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma l, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle frnanze, *ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.0.26

D'ALIA

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Armonizzazione dell'imposta di registro)

1. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:

"*1*. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'Ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente sono lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.27 (v. testo 2)

D'ALIA

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno)

All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, dopo il comma 7-*ter* aggiungere i seguenti:

"7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.27 (testo 2)
D'ALIA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Patto di stabilità interno)

1. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 7-*ter* aggiungere i seguenti:

"7-*quater*. Le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute nell'esercizio finanziario 2009 dai Comuni e dalle Province per i danni causati da calamità naturali, nonché le relative risorse eventualmente provenienti dallo Stato e dalle Regioni, non sono considerate nel saldo finanziario di cui al comma 5.

7-*quinquies*. Le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni e dalle Province per la messa in sicurezza del territorio, nonché le relative risorse eventualmente provenienti dallo Stato e dalle Regioni, non vanno considerate nel saldo finanziario di cui al comma 5. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.28
D'ALIA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Accesso alle informazioni e rafforzamento delle capacità di accertamento e riscossione delle entrate locali)

1. All'articolo 35, dopo il comma 26-*quinquies*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, si aggiunge il seguente comma:

"26-*sexies*. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate dagli Enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, incaricati anche disgiuntamente delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. Le facoltà di cui al precedente comma 25 si esercitano ai fini esclusivi della riscossione delle entrate locali mediante l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; le facoltà di cui al precedente comma 26 si esercitano anche ai fini dell'accertamento delle entrate proprie dell'ente locale, nonché ai fini della partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali. L'Ente locale individua in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati".

2. L'articolo 4 comma 2-*sexies* del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpreta nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati della riscossione delle entrate locali, ancorché non obbligati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, ai fini di:

a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobbligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;

b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;

c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

d) richiedere la dichiarazioni stragiudiziale del terzo al sensi dell'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

3. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2.0.29

RANUCCI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2010, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.0.30

RIZZI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Agevolazioni per favorire la nascita di nuove imprese)

1. Al comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: "c) una somma fino ad un massimo di 25 milioni di euro per favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali da parte di lavoratori precari della pubblica amministrazione".»

2.0.31

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1º gennaio 2010.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2009, si applicano gli stessi abbatti menti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2009 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'art. l della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'art. 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma l, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1º gennaio 2010 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2009, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.«

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.32

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Deducibilità IRAP per le piccole e medie imprese)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso e così sostituito: "2. L'imposta ha carattere reale ed è deduci bile ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, n. 2 e 3 del decreto ministeriale 18 aprile 2005.".

2. Alle minori entrate si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alle aree sottoutilizzate, per un importo pari a 3.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.33
Massimo GARAVAGLIA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Riduzione aliquota IVA per la somministrazione di alimenti e bevande)

1. Nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportata la seguente modificazione:

a) nella tabella A, parte III, il numero 121 è soppresso;

b) nella tabella A, parte Il, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) Servizi di somministrazione di alimenti e bevande ad esclusione delle bevande alcoliche"».

Conseguentemente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.34
PINZGER, PETERLINI
Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.";

b) all'articolo 28 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purchè questi soddisfino i requisiti

richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.35

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).* – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2009 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento: [canone in vigore per l'anno 2008: € 6.323,49 IVA compresa]

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: [canone in vigore per l'anno 2008: € 1.897,06 IVA compresa];

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: [canone in vigore per l'anno 2008: € 948,51 IVA compresa];

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: [canone in vigore per l'anno 2008: € 379,40 IVA compresa];

e) soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: [canone in vigore per l'anno 2008: € 189,72 IVA compresa]

2. Esercizi pubblici (non ricettivi):

a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori;

b) gli esercizi pubblici rimanenti sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera *d)* del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma l sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2010-2012.

2.0.36

POLI BORTONE

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

2. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono

provvedervi entro il 30 marzo 2010 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.37

GIAI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione dell'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani disagiati emigrati fino all'anno 1960 e residenti all'estero)

1. È istituito l'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani nati in Italia emigrati all'estero fino al 31 dicembre 1960 e residenti all'estero.

L'assegno spetta, a decorrere dall'anno 2010, ai cittadini italiani che hanno compiuto sessantacinque anni di età e che possiedono un reddito individuale annuo non superiore a 3.500 euro e, se coniugati, un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non superiore a 5.000 euro.

Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno.

A decorrere dall'anno 2009, le risorse rivenienti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri, che le utilizza per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica.

Per l'anno 2010, l'assegno di riparazione storica è erogato nel limite delle risorse derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo.

A decorrere dall'anno 2011, le risorse da destinare alla corresponsione dell'assegno sono determinate annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo Il, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alle sedi consolari, anche attraverso i patronati o le associazioni italiane individuati a tal fine dalle ambasciate italiane, le domande per il conseguimento dell'assegno di riparazione storica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una fotocopia, autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato che certifichi la condizione di cittadino italiano residente all'estero, e di una certificazione di ingresso nel Paese ospitante in data anteriore al 31 dicembre 1960;

b) un'autocertificazione comprovante il possesso di redditi non superiori ai limiti di cui all'articolo 1, secondo periodo;

c) nel caso in cui i richiedenti percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, la documentazione relativa al loro ammontare, rilasciata dall'ente erogatore.

3. L'importo dell'assegno di riparazione storica è pari a quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Il diritto all'assegno di riparazione storica si estingue qualora il beneficiario:

a) stabilisca la sua residenza in Italia;

b) rinunci alla cittadinanza italiana;

c) perda i requisiti di reddito di cui all'articolo 1, secondo periodo.

5. Fermo restando quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo l, a decorrere dall'anno 2010, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane di cui al comma 2, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri ogni elemento utile ai fini della determinàtiohe« delle risorse necessarie per la corresponsione dell'assegno di riparazione.storica nel corso dell'anno successivo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.0.38

BUTTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di CO_2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO_2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere *b)* categorie M1, M2 e lettera *c)* categorie N, N1 e N2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 47, comma 2 lettere *b)* categorie M1, M2 e lettera *c)* categorie N, N1 e N2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", è concesso un contributo di euro 2500.

3. Le case produttrici dei veicoli di cui al comma precedente sono tenute, a fronte della vendita di veicoli nuovi di cui all'articolo 47, comma 2 lettere *b)* categorie M1, M2 e lettera *c)* categorie N, N1 e N2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", a corrispondere un incentivo pari a euro 2500 da cumulare agli incentivi statali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno validita'per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2011».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti in tabella C.

2.0.39
IZZO
Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche, il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene concesso a tutti i soggetti che hanno effettuato i lavori decorrere dallo gennaio 2009. La medesima agevolazione è altresì concessa a coloro che effettuano fino al 31 dicembre 2011 per le finalità anzi dette lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici siti nei comuni delle zone sismiche n. 1 e n. 2. Tale contributo viene erogato in misura corrispondente all'IV A pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per i lavori anzidetti, ed è dovuto anche per i lavori eseguiti dallo

gennaio 2009. Tali soggetti possono rendicontare gli oneri dei lavori entro 6 mesi dalla loro conclusione. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi del art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il termine per la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008 per il rimborso IVA è stabilito in 1 anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. Sono ammessi al contributo di cui al comma 1 anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997.

4. A relativo onere, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di natura corrente recanti dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009».

2.0.40

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Redditi da locazione)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 è istituita l'imposta unica sui redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con aliquota fissata nella misura del 20 per cento se percepiti da persone fisiche e del 25 per cento se percepiti da persone giuridiche«.

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti della Tabella C in misura lineare fino ad un importo di 1.500.000 euro.

2.0.41

LEDDI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il canone di locazione risultante dai contratti agevolati e dai contratti per studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 18 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre, n. 360, e successive modificazioni"».

*Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 2-*bis *si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella ...., per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

2.0.42

AUGELLO

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)

1. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dallo settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli mi-

nori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia di politiche abitative"».

2.0.43

AUGELLO

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Fondo nazionale per le comunità giovanili)

1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione frnanziaria del Fondo a decorrere dal 2010 è fissata in 5 milioni di euro"».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli accantonamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.0.44
AUGELLO
Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Fondo politiche giovanili)

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è determinata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli accantonamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.0.45
COSTA
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Semplificazione autorizzativa per piccoli impianti di energia da fonte rinnovabile)

1. II decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 200 kW";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis.* La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 kW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-*ter*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da

fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività"».

2.0.46
COSTA
Ritirato

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici)

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, a decorrere dal 1º gennaio 2010 è introdotto nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore».

2.0.47
COSTA
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita con la seguente:

"*c)* euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh

per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera *c),* fino a: *a)* euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; *b)* euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; *c)* euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

2. All'articolo 52, comma 3, lettera *f)*, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le«seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, comma 3, lettera *f)*, dopo la parola: "verificato" sono inserite le seguenti: "relativamente all'eccedenza";

b) all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh", sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh"».

2.0.48

COSTA

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Eliminazione della doppia imposizione fiscale sull'energia)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole "aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'accisa sul *gas* di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e dell'accisa sull'anergia elettrica di cui all'articolo 52 del medesimo decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, Legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera* a)*, apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 600.000;
2011: – 600.000;
2012: – 600.000.

2.0.49

COSTA

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Agevolazioni per gli investimenti ambientali delle imprese)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche agli investimenti effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012. A tal fine, il fondo di cui al comma 18 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso il Ministero delle finanze a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni, è rifinanziato per la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati».

Conseguentemente, alla Tabella C allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione Istruzione universitaria, Programma Sistema universitario e formazione universitaria, legge n. 537 del 1993 (articolo 5, comma 1, lettera* a), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 100.000
2011: – 100.000
2012: – 100.000

2.0.50
COSTA
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2,** *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(IVA ridotta sui Prodotti Verdi)

1. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ("beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%"), è inserita la seguente voce: Prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, conformi alla disciplina europea del *Green Public Procurement*».

2.0.51
COSTA
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e sino al 31 dicembre 2012, la detrazione d'imposta per i lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui ai commi dal 344 al 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296, e successive modificazioni, compete in ogni caso per gli interventi che conseguano i valori di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, EPi, fissati nell'allegato C, numero 1, tabella 1.1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Per i medesimi interventi che non conseguono i suddetti valori di energia primaria, ma i valori previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, la detrazione compete nella misura del 36% da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1º gennaio 2010 e sino al 31 dicembre 2012, è introdotta una detrazione d'imposta per l'acquisto, da impresa di costruzione o da cooperativa edilizia, di abitazioni, ad alta efficienza energetica, nuove o sulle quali siano stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, 10 comma, lettere *c)* e *d)* della legge 7 agosto 1978 n. 457. La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, si applica: nella misura di 83 euro per metro quadrato di superficie utile, e comunque per un massimo di 7.000 euro, nel caso di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno

del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, numero 1, tabella 1.3 del decreto legislativo n. 192 del 2005; nella misura di 116 euro per metro quadrato di superficie utile, e comunque per un massimo di 9.350 euro, nel caso di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, numero 1, tabella 1.3 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

3. Il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui ai precedenti commi, con esclusione degli interventi di cui al secondo periodo del comma 1, deve essere certificato, sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo n. 192 del 2005, da un soggetto accreditato».

2.0.52

FLUTTERO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Riqualificazione energetica edifici pubblici)

1. È fatto obbligo, anche mediante intervento di società private denominate ESCO, a comuni, province e regioni di sottoporre a Riqualificazione energetica il patrimonio immobiliare di proprietà. Ai fini della presente legge si intende per riqualificazione energetica il "miglioramento dell'efficienza energetica", attuato mediante un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, impiantistici e di materiali.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge gli Enti proprietari pubblicano l'elenco degli immobili di proprietà.

3. Le società interessate a proporre gli interventi richiedono alla proprietà la documentazione necessaria per effettuare una diagnosi energetica. Tale documentazione deve essere consegnata ai richiedenti entro 60 giorni dalla richiesta, che entro i successivi 60 giorni possono inoltrare alla proprietà i risultati della diagnosi energetica ed una proposta di intervento corredata da progetto tecnico e piano finanziario.

4. Entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della prima proposta di intervento la proprietà sceglie quella che ritiene tecnicamente e economicamente più adeguata e la sottopone a gara ad evidenza pubblica garantendo alla proponente il diritto di aggiudicazione alla migliore condizione.

5. È possibile derogare all'obbligo di riqualificazione per gli interventi che non consentono l'ammortamento dei relativi costi entro 8 anni dal loro completamento.

6. Gli oneri per la riqualificazione energetica sono a carico delle ESCO, come definite dall'articolo 2, comma 1 lettera *i)* del decreto legislativo Governo n. 115 del 30 maggio 2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (1) "ESCO": persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;), e saranno rimborsati mediante il "risparmio energetico" derivante dagli interventi realizzati, ossia mediante il riconoscimento alla ESCO da parte della proprietà della valorizzazione della quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica alle medesime dotazioni contenuti presenti nel singolo immobile.

7. Il costo di gestione energetico dell'edificio interessato dagli interventi non potrà comunque essere in nessun caso superiore a quello in essere prima degli interventi.

8. È fatto obbligo alla Esco aggiudicataria di riconoscere al comune un contributo percentuale variabile, comunque non inferiore al 5% del costo degli investimenti realizzati. Tale contributo dovrà essere indicato in sede di formulazione dell'offerta e versato alla conclusione dei lavori previsti.

9. Le diagnosi energetiche e i progetti di riqualificazione energetica dovranno essere svolti da personale qualificato da un Organismo di Certificazione di Personale secondo le modalità di qualificazione previste dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione (SINCERT), nello svolgimento di diagnosi energetiche e di progetti di riqualificazione energetica.

10. Tutte le condizioni tecniche ed economiche risultanti dalla procedura dovranno essere dettagliate in una apposita convenzione da stipulare tra le parti formulata sulla base di una convenzione tipo che deve essere approvata con decreto dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero delle attività produttive e delle Infrastrutture entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

2.0.53

MARAVENTANO

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Riduzione accisa gasolio autotrazione isola di Lampedusa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le aliquote di accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dalle imbarcazioni da pesca dei residenti nell'isola di Lampedusa sono ridotte del 50 per cento».

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.54

VACCARI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 2,** *è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica)

1. Le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per gli anni 2010, 2011 e 2012. Per ciascuno degli anni del triennio la diretta riscossione è assegnata, nei limiti di spesa,di 10.000.000 di euro annui.

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.0.55

BIANCO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di consentire l'assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2009, sono portate ad esaurimento le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4º Serie Speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4º Serie Speciale, n.92 del 20 novembre 2001.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.0.56

BIANCO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Autorizzazione stabilizzazione vigili del fuoco)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. In deroga a quanto stabilito al comma 2, e per la durata di un triennio, a decorrere dal 1º gennaio 2010 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, alla data della procedura selettiva, risultino da almeno tre anni iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo

6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

2-*ter*. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo".

2. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Art. 3.

3.Tab.A.1

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 3.000.000;
2011: + 3.000.000;
2012: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.A.2

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 1.000.000;
2011: + 1.000.000;
2012: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 1 miliardo di euro milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012.

3.Tab.A.3

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 500.000;
2011: + 500.000;
2012: + 500.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 500 milioni di euro milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.A.4

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *Legge n. 38 del 2001:* Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia – Art. 16, comma 2: Contributo alla Regione Friuli-Venezia-Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/P), *apportare le seguenti variazioni*

2010: + 1.200;
2011: + 2.100;
2012: + 2.100.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 1.200;
2011: – 2.100;
2012: – 2.100.

3.Tab.A.5

GIAI

Respinto

Alla Tabella A, inserire la voce: Ministero degli affari esteri, con i seguenti importi:

2010: + 40.000;
2011: + 40.000;
2012: + 40.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, fino a concorrenza dell'onere di 40 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» *legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);*

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» *legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato); nell'ambito del Ministero degli Esteri di tutte le missioni e le autorizzazioni di spesa ivi indicate;*

nell'ambito dello stato di prevIsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»; *nell'ambito dello stato di previsione del* Ministero della pubblica istruzione, *relative alla missione* «Fondi da ripartire» *programma* «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» *del decreto-legislativo n. 502 del 1992;*

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», *programma* «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».

3.Tab.A.101

GERMONTANI, CARLONI, MERCATALI, MORANDO, Nicola ROSSI, LATRONICO, PISTORIO, MASCITELLI, TANCREDI, FLERES, BALDASSARRI

Respinto

Alla Tabella A, Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente per il triennio 2010-2012.

Stanziamento finalizzato alla proroga della convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni, oggi Ministero dello sviluppo economico, e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

3.Tab.A.6

ANDRIA, MILANA

Respinto

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.1.2 – Interventi – cap. 5200), *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 6.000;
2011: + 6.000;
2012: + 6.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 6.000;
2011: – 6.000;
2012: – 6.000.

3.Tab.A.7

Vittoria FRANCO, Mariapia CARAVAGLIA, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VITA

Respinto

Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *missione* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Valorizzazione del patrimonio culturale, *voce* Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO: – Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13.2 – Interventi – cap. 1442; 1.13.6 – Investimenti – 7305), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

3.Tab.A.8

BASSOLI, BIANCHI, Ignazio MARINO, COSENTINO, MERCATALI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, LEGNINI, PORETTI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, *voce* Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 – Interventi – cap. 3447), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

3.Tab.A.9

TREU, GHEDINI, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Politiche per il lavoro, *programma* Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito, voce Legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3.6 – Investimenti – cap. 7682), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

3.Tab.A.10

ROILO, GHEDINI, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Politiche previdenziali, *programma* Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale trasferimenti agli enti ed organismi interessati, *voce* legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 Interventi – cap. 4332), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

3.Tab.A.11

BLAZINA, MERCATALI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2185), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

3.Tab.A.12

CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, dopo la voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *aggiungere la voce* Ministero della giustizia *con i seguenti importi:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

3.Tab.A.13

BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, MERCATALI, LEGNINI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Respinto

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Tutela della salute, *programma* Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana, *voce* decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: contributo alla Croce rossa italiana (3.2.2 – Interventi – cap. 3453), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 3.000;
2011: + 3.000;
2012: + 3.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 3.000;
2011: – 3.000;
2012: – 3.000.

3.Tab.A.14

CERUTI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca scientifica e tecnologica di base, *voce* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 – Interventi – cap. 1679), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000;
2012: – 2.000.

3.Tab.A.15

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Politiche per il lavoro, *programma* Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito, *voce* Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – art. 80, comma 4: (1.3.2 – Interventi – cap. 4161), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000;
2012: – 2.000.

3.Tab.A.16

MARITATI, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Respinto

Alla Tabella C, Ministero della giustizia, *missione* Giustizia, *programma* Amministrazione penitenziaria, *voce* Decreto del Presidente della repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: – art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1.2 – Interventi – cap. 1768), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000;
2012: – 2.000.

3.Tab.A.17

BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, MERCATALI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, LEGNINI, PORETTI

Respinto

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Tutela della salute, *programma* Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria, *voce* Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo – Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.3.2 – Interventi – cap. 5340), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 2.000;

2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000;
2012: – 2.000.

3.Tab.A.18
BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI
Respinto

Alla tabella A, rubrica Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000;
2012: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *inserire la seguente voce*: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Economia e Finanze: 2.1.6 – cap. 7490):

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

3.Tab.A.19
BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI
Respinto

alla tabella A, rubrica Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2010: – 1.800;
2011: – 1.800;
2012: – 1.800.

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, *aggiungere la seguente voce:* Legge n. 26 del 1986: incentivi

per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (u.p.b. 3.1.6 aree depresse – cap. 7380):

2010: + 1.800;
2011: + 1.800;
2012: + 1.800.

3.Tab.A.20

PEGORER, BLAZINA, PERTOLDI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2. Interventi – capp. 4061, 4063), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 750;
2011: + 750;
2012: + 750.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 750;
2011: – 750;
2012: – 750.

3.Tab.A.21

ANDRIA

Respinto

Alla Tabella C, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, voce Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 – Interventi – cap. 4132), *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 436;
2011: + 569;
2012: + 569.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 436;
2011: – 569;
2012: – 569.

3.Tab.A.22

ALICATA, FERRARA

Respinto

Alla tabella A, inserire la voce Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, *con i seguenti importi:*

2010: + 2.500;
2011: + 2.500;
2012: + 2.500.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *per i seguenti importi:*

2010: – 2.500;
2011: – 2.500;
2012: – 2.500.

3.Tab.A.23

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella A, alla rubrica Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 500.000;
2011: + 500.000;
2012: + 500.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.B.24

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella B, alla rubrica Ministero della ambiente, del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 1.000.000;
2011: + 2.000.000;
2012: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 1 miliardo di euro nel 2010, 1 miliardo di euro nel 2011 e 1 miliardo di euro nel 2012 nonché ridurre le somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2010, 2011 e 2012 a favore del Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, come determinate dalla tabella F, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012.

3.Tab.B.25

VACCARI

Respinto

Alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente modifica:*

2010: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 282 del 2004, articolo 10 comma 5, fondo interventi strutturali politica economica, apportare la seguente variazione:

2010: – 50.000.

3.Tab.C.26

IL RELATORE

Accolto

Nella Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *nella missione:* «Soccorso civile», *sostituire la voce:* «Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» *con la seguente:* «Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», *nonché, ai relativi capoversi, sostituire le parole:* «Art. 4, comma

1: Disposizioni in materia di protezione civile» *e:* «Art. 4, comma 3: Attività e compiti di protezione civile», *rispettivamente, con le seguenti:* «Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile» *e:* «Art. 3: Attività e compiti di protezione civile».

Nella Tabella F, nella missione: «L'Italia in Europa e nel mondo», *alla voce:* «Legge n. 7 del 2009», *sostituire le parole:* «Art. 5, comma 1, punto C: Trattato di amicizia partecipazione e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Jamairia libica» *con le seguenti:* «Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base» *e le parole:* «Art. 5, comma 1, punto D» *con le seguenti:* «Art. 5, comma 1: Articolo 10, lettera *a)*, del Trattato».

Nella Tabella F, nella missione: «Competitività e sviluppo delle imprese», *programma:* «Incentivi alle imprese», *alla voce:* «Legge n. 244 del 2007», *sostituire le parole:* «Art. 1, comma 72» *con le seguenti:* «Art. 1, comma 70» *e le parole:* «Art. 1, comma 229» *con le seguenti:* «Art. 1, comma 228».

Nella Tabella F, nella missione: «Competitività e sviluppo delle imprese», *programma:* «Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica», *alla voce:* «Legge n. 7 del 2009», *sostituire le parole:* «Art. 5, comma 1, punto A: Trattato Italia Libia» *con le seguenti:* «Art. 5, comma 1: Articolo 19 del Trattato: contributi per la realizzazione di sistemi di controllo elettronico da affidare a società italiane».

Nella Tabella F, nella missione: «Diritto alla mobilità», *alla voce:* «Legge n. 296 del 2006», *aggiungere i seguenti capoversi:*

«Art. 1, comma 975: Sistema alta velocità/alta capacità (1º contributo quindicennale – scadenza 2020) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 – Investimenti – cap. 7124/p). 2010: 100.000; 2011: 100.000; 2012: 100.000; 2013 e successivi: 800.000. Anno terminale: 2020. Limite impeg.: 3» *e:* «Art. 1, comma 975: Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2º contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1.6 – Investimenti – cap. 7124/p). 2010: 100.000; 2011: 100.000; 2012: 100.000; 2013 e successivi: 900.000. Anno terminale: 2021. Limite impeg.: 3».

Conseguentemente, nella medesima tabella F, missione «Diritto alla mobilità», *alla voce:* «Legge n. 266 del 2005», *sopprimere i capoversi:* «Art. 1, comma 84 punto 1» *e* «Art. 1, comma 84 punto 2» *con i relativi importi.*

Nella Tabella F, nella missione: «Casa e assetto urbanistico», *sostituire la voce:* «Legge n. 244 del 2007», *con i relativi capoversi, con la seguente:* «Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): – Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (3.2.6 – Investimenti – cap. 7188/p). 2010: 1.500; 2011: 1.500; 2012: 1.500; 2013 e successivi: 16.498. Anno terminale: 2022».

3.Tab.C.27

D'ALIA

Respinto

Alla tabella C, Voce Ministero dell'interno, *missione* «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» *Programma* Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/Ce che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri: – art. 13: somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (5.1.2. – Interventi – Cap. 2311), *apportare le seguenti modifiche:*

2010: + 16.072;
2011: + 19.296;
2012: + 19.496.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

3.Tab.C.28

GIAI

Respinto

Alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, fino a concorrenza dell'onere di 300 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, *missione* «L'Italia l'Europa e nel mondo», *programma* «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del

1987 – Stanzia menti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 300.000;
2011: + 300.000;
2012: + 300.000.

3.Tab.C.29
D'ALIA
Respinto

Alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *Missione* «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». *Programma* Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – articolo 20, comma 8: fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap.3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

3.Tab.C.30
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Respinto

Alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, fino a concorrenza dell'onere di 180 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003,

n. 38 – articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – Cap. 7439):

2010: + 180.000;
2011: + 180.000;
2012: + 180.000.

3.Tab.C.31

D'ALIA

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *Missione* Ricerca e innovazione *Programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico – Decreto legislativo n. 502 del 1992: riordino della disciplina in materia sanitaria: – art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 – Interventi – Cap. 3392), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 100.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente inscritti nell'allegata tabella C.

3.Tab.C.32

MURA, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Alla tabella C, voce Comunicazioni, Sostegno all'Editoria, Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2183; – 11.2.8 Oneri comuni di conto capitale – cap 7442), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 70.000;
2011: + 140.000;
2012: + 140.000.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente in modo lineare fino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: – 70.000;
2011: – 140.000;
2012: – 140.000.

3.Tab.C.33
CURSI, ALLEGRINI, BARELLI, AUGELLO, CUTRUFO
Respinto

Alla tabella D aggiungere la seguente voce: Missione: Casa e assetto urbanistico *Programma:* Politiche urbane e territoriali Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Legge n. 396 del 15 dicembre 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (upb 2.3.6 – investimenti – cap 7657):

2010: + 140.000;
2011: + 100.000;
2012: + 100.000.

Conseguentemente, al relativo onere si provvede, quanto a 40 milioni per l'annualità 2010, mediante riduzione dello stanziamento, iscritto in tabella C, di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto ai restanti 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella medesima tabella C.

3.Tab.C.34
VALLARDI
Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, protezione civile, decreto-legge n. 142 del 1991, art. 6, comma 1, reintegro fondo protezione civile, *apportare la seguente modifica:*

2010: + 33.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: – 33.000.

3.Tab.C.35

ALICATA, FERRARA

Respinto

Alla tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *per i seguenti importi:*

2010: – 28.000;
2011: – 28.000;
2012: – 28.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla *missione* 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente *programma* Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, *voce* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 – Interventi – cap. 1551), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 28.000;
2011: + 28.000;
2012: + 28.000.

3.Tab.C.36

ALICATA, FERRARA

Respinto

Alla tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *per i seguenti importi:*

2010: – 25.000;
2011: – 25.000;
2012: – 25.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla *missione* 17 Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca in materia ambiente, *voce* Decreto-legge n.112/2008: convertito, con modificazioni, dalla legge n, 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale (ISPRA) – (2.1.2 – Interventi – cap. 3621 – 2.1.6 – Investimenti – cap. 8831), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 25.000;
2011: + 25.000;
2012: + 25.000.

3.Tab.C.37
ALICATA, FERRARA
Respinto

Alla tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2010-2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *per i seguenti importi:*

2010: – 20.000;
2011: – 25.000;
2012: – 25.000.

Conseguentemente, alla mededima Tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla *missione* 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *Programma* Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, *voce* Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 – Interventi – cap. 1644, 1646/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;
2011: + 25.000;
2012: + 25.000.

3.Tab.C.38
MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI, DELLA SETA, GIARETTA, MERCATALI
Respinto

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, *Missione* «L'Italia in Europa e nel mondo», *Programma* «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 – Funzionamento – Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162,2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 – Interventi – Capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 300.000;
2011: + 300.000;
2012: + 300.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella C:

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

3.Tab.C.39

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, BLAZINA, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, GHEDINI, CARLONI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *missione* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; 1.2.6 – Investimenti – capp. 8570,8571,8573,8721), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 200.000;

2011: + 200.000;

2012: + 200.000.

Conseguentemente, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

3.Tab.C.40

VITA, VIMERCATI, MORRI, BUTTI, LUSI

Respinto

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge 67 del1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 70.000;
2011: + 140.000;
2012: + 140.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alle missioni soccorso civile e comunicazioni e Comunicazioni per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;*

3.Tab.C.41

GHEDINI, Anna Maria SERAFINI, ROILO, BAIO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, voce Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 50.000;
2011: + 50.000;
2012: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

3.Tab.C.42

CECCANTI, ADAMO, INCOSTANTE

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle fmanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, voce legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza – articolo 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2185), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 45.000;
2011: + 45.000;
2012: + 45.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012 con esclusione delle missioni* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri e Soccorso civile, *per l'importo complessivo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;*

3.Tab.C.43

Anna Maria SERAFINI, GHEDINI, BAIO, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Sostegno alla famiglia, voce Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 – oneri comuni di parte corrente – cap. 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 65.000;
2011: + 65.000;
2012: + 65.000.

Conseguentemente,

a) alla tabella C, Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-

2012, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.C.44

COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, MERCATALI, LEGNINI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Respinto

Alla Tabella C, alla rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria – Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 – Interventi – cap. 3392), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

3.Tab.C.45

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Istruzione universitaria, *programma* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, *voce* Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 – Interventi – cap. 1695), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 15.000;
2011: + 15.000;
2012: + 15.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla*

missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3.Tab.C.46
D'ALIA
Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, *missione* «Ordine pubblico e sicurezza», *Programma* «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 – Funzionamento – cap. 2674), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 30.000;
2011: + 30.000;
2012: + 30.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», *programma* «Presidenza del Consiglio dei Ministri» – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. Il della legge n. 59 del 1997(21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 30.000;
2011: – 30.000;
2012: – 30.000.

3.Tab.C.47
ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE
Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Promozione dei diritti e delle pari opportunità, voce decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale – art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2108), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 25.000;
2011: + 25.000;
2012: + 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e

Presidenza del consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 25.000;
2011: – 25.000;
2012: – 25.000.

3.Tab.C.48
D'ALIA
Respinto

Alla tabella D aggiungere la seguente voce: Infrastrutture pubbliche e logistica Edilizia statale e interventi speciali Ministero delle infrastrutture e trasporti – Legge finanziaria n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) – articolo 2 comma 278: Edilizia penitenziaria (1.7.6 – Investimenti – Cap. 7472)

2010: + 20.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», *programma* «Presidenza del Consiglio dei Ministri» – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. Il della legge n. 59 del 1997(21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000.

3.Tab.C.49
D'ALIA
Respinto

Alla tabella C, voce Ministero dell'interno, *Missione* «Soccorso civile», *Programma* «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» – Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, *convertito, con modificazioni*, dalla legge n. 437 del 1995 (art. 4): «Fondo scorta» del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (4.2.1 – Funzionamento – capp.1916), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione* «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», *Programma* «Presidenza del Consiglio dei ministri» – decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997(21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000;
2011: – 20.000;
2012: – 20.000.

3.Tab.C.50

Anna Maria SERAFINI, BIANCHI, BASSOLI, Ignazio MARINO, MERCATALI, BAIO, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, LEGNINI, PORETTI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza: – Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 – Interventi – cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:;*

2010: + 20.000;
2011: + 20.000;
2012: + 20.000.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000;
2011: – 20.000;
2012: – 20.000.

3.Tab.C.51

Vittoria FRANCO, GHEDINI, ROILO, Anna Maria SERAFINI, BAIO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Promozione dei diritti e delle pari opportunità, *voce* decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – art. 19, comma 3,: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2106, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 17.000;
2011: + 17.000;
2012: + 17.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 17.000;
2011: – 17.000;
2012: – 17.000.

3.Tab.C.52

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *missione* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno e vigilanza ad attività culturali, *voce* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 – Interventi – capp. 3670, 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 15.000;
2011: + 15.000;
2012: + 15.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo Il della legge n. 59 del1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 15.000;
2011: – 15.000;
2012: – 15.000.

3.Tab.C.53

CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, DE SENA, PINOTTI, SERRA, ANTEZZA

Respinto

Alla tabella D, inserire la missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il *programma* Edilizia statale e interventi speciali, *lo stato di previsione* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente *voce*: Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (u.p.b. 1.7.6 Investimenti – cap. 7472), *con i relativi importi:*

2010: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000.

3.Tab.C.54

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

Respinto

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Tutela della salute, *programma* Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza, *voce* decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001:

Agenzia per i servizi sanitari regionali (art. 2, comma *4)*. (3.1.2 – Interventi – cap. 3457), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del consiglio dei ministri, *voce* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 10.000;
2011: – 10.000;
2012: – 10.000.

3.Tab.C.55

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Istruzione universitaria, *programma* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, *voce* Legge n. 338 del 2000: disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. – Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 – Investimenti – cap. 7373fP), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 8.000;
2011: + 8.000;
2012: + 8.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 8.000;
2011: – 8.000;
2012: – 8.000.

3.Tab.C.56

BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per la didattica, *voce* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2 – Interventi – cap. 1261), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 5.000;
2011: + 5.000;
2012: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 5.000;
2011: – 5.000;
2012: – 5.000.

3.Tab.C.57

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MERCATALI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, ADAMO

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* Istruzione universitaria, *programma* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, *voce* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2. – Interventi – cap. 1709), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 3.000;
2011: + 3.000;
2012: + 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri, *voce* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge

n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 3.000;
2011: – 3.000;
2012: – 3.000.

3.Tab.C.58
D'ALIA
Respinto

Alla tabella C, voce Ministero dell'interno, *missione* «Ordine pubblico e sicurezza», *programma* «Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia» – *Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 – Funzionamento – capp.2668, 2815), apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 2.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *Missione* «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», *Programma* «Presidenza del Consiglio dei Ministri» – *Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 2.000;
2011: – 2.000;
2012: – 2.000.

3.Tab.C.100
LUSI, MORANDO
Respinto

Alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 1980) – Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (24.1.2 – Interventi – Cap. 1680), *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2010: + 20.748;
2011: + 46.765;
2012: + 46.765.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, con esclusione delle regolazioni debitorie, per il triennio 2010-2012 per i seguenti importi:

2010: – 20.748;
2011: – 46.765;
2012: – 46.765.

3.Tab.C.59
LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI
Respinto

Alla tabella C, voce Ministero dell'interno, *missione*: Ordine pubblico e sicurezza *programma*: Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – Legge n. 451 del 1959: istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (3.1.1 – Funzionamento – cap. 2674), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.

Conseguentemente:

Alla tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – *missione* Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 20.000;
2011: – 20.000;
2012: – 20.000.

3.Tab.C.60
BONFRISCO
Respinto

Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze *missione*: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche *programma*: Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche – Decreto legislativo n. 285 del 1999: riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.1.2 – Interventi – Cap. 5200), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2010 + 6.000;
2011 + 6.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze fondi da ripartire – Fondi di riserva e speciali – Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio.

Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (25.2.3 – Oneri comuni ci parte corrente – Cap. 3003), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2010 – 6.000;
2011 – 6.000.

3.Tab.C.61

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

Respinto

Alla Tabella C, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, *missione* «l'Italia in Europa e nel mondo», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2011 + 1.000.000;
2012 + 1.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, sono apportare le seguenti variazioni:

2011 – 1.000.000;
2012 – 1.000.000.

3.Tab.C.62

MASCITELLI, PARDI, GIAMBRONE

Respinto

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *missione*: Istruzione universitaria, *apportare le seguenti variazioni: programma*: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria *voce:* Legge n. 338 del 2000 – Art. 1, comma 1, Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 – Investimenti)

2010: + 7.000;
2011: + 7.500;
2012: + 13.000.

Programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 – Investimenti):

2010: – 7.000;
2011: – 7.500;
2012: – 13.000.

3.Tab.C.1000

MERCATALI, CARLONI, GARRAFFA

Respinto

Alla Tabella D, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali, Stato di previsione Ministero dell'interno, *inserire la seguente voce:*

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e di Palermo, Interventi diversi (2.3.6 – Investimenti – cap. 7239), *con i relativi importi:*

2010: + 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'anno 2010, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010.*

3.Tab.D.63

BONFRISCO

Respinto

Alla Tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze Competitività e sviluppo delle imprese Incentivi alle imprese – Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984):

Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (8.1.6 – Investimenti – Cap. 7298) (Set. 9).

2010: + 100.

Conseguentemente, alla Tabella E, apportare le seguenti modificazioni: Politiche economico-finanziarie e di bilancio – Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

– Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali politica economica (1.2.3 Oneri comuni di parte corrente – Cap. 3075)

2010: – 100.

3.Tab.D.64

ALICATA, FERRARA

Respinto

Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 480.000;.
2011: – 559.000;
2012: – 659.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: Legge n. 426 del 1998 – art. 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinate (Bonifiche, cap. 75402) *con i relativi importi:*

2010: + 480.000;
2011: + 559.000;
2012: + 659.000.

3.Tab.D.65

ALICATA, FERRARA

Respinto

Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 400.000;
2011: – 400.000;
2012: – 400.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: decreto-legge n. 180 del 1998, convertito in legge n. 267 del 1998, interventi di difesa del suolo (cap. 8640 e cap. 8531) con i relativi importi:

2010: + 400.000;
2011: + 400.000;
2012: + 400.000.

3.Tab.D.66

ALICATA, FERRARA

Respinto

Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – Art. 10, comma 5: Fondo interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 270.000;
2011: – 270.000;
2012: – 270.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: Legge n. 183 del 1998, interventi di difesa suolo con i relativi importi:

2010: + 270.000;
2011: + 270.000;
2012: + 270.000.

3.Tab.D.67

ALICATA, FERRARA

Respinto

Alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 282 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – Art. 10, comma 5: Fondo interventi struttu-

rali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), *apportare le seguenti variazioni:*

2010: – 180.000;
2011: – 160.000;
2012: – 160.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma Conservazione dell'assetto idrogeologico, lo stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la seguente voce: Legge n. 426 del 1998 – art. 1, comma 1 – Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Acque) con i relativi importi:

2010: + 180.000;
2011: + 160.000;
2012: + 160.000.

3.Tab.F.68

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE

Respinto

Alla Tabella F ivi richiamata: missione «Soccorso civile», *programma* «protezione civile», Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo

Art. 14, comma 5: Ricostruzione Abruzzo – (Set. 3) Interventi per calamità naturali (6.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7462)

2010: + 100.000;
2011: – 80.000;
2012: – 20.000;
2013 e succ.: –.

Conseguentemente, nella missione «sviluppo e riequilibrio territoriale», programma «politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate» del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 296/2002, (legge finanziaria 2003)

Art. 61, comma 1, FAS – (Set. a) – Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1.6 – Investimenti cap. 8425)

2010: – 100.000;
2011: + 80.000;
2012: + 20.000;
2013 e succ.: –.

3.69

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, ASTORE

Respinto

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente e fino ad un limite di 2 miliardi di euro, al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, per la parte eventualmente restante, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

3.70

PARAVIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le entrate di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis* della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, e successive modificazioni possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate ai progetti di cui al medesimo comma».

3.71

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 7 dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle fmanze,» *inserire le seguenti:* «per il 75 per cento» *e aggiungere, in fine:* «e per il restante 25 per cento all'incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 272, relativo al credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate».

3.72

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, ASTORE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da: «al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «prioritariamente al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, anche al fine dell'attuazione degli istituti contrattuali e dei rinnovi contrattuali».

3.73

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, ASTORE

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da: «al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «prioritariamente al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, per la parte eventualmente restante, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti».

3.74

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Una quota del 25 per cento di tali risorse sono destinate ad interventi per la qualificazione dei servizi scolastici, per una piena valorizzazione professionale del personale docente e per stabilire le dotazioni organiche del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al fine di mantenere il sistema scolastico delle regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Sardegna, adeguato agli standard nazionali, anche in deroga al comma 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

3.0.1

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - *(Deduzione per canone di locazione) – 1.* Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis*. - (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale) – 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento"».

3.0.2

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, COLLI, CONTI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 3-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione)

1.A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 20 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 15 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Art. 3-*ter*.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile irap)

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1º gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-*bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 3-*quater.*

(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture)

1. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascUno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'articolo 3-*bis*.

Art. 3-*quinquies.*

(Deduzione per carichi di famiglia)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - *(Deduzioni per oneri di famiglia)* – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma l sia di ammontare superiore al reddito comples-

sivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

2. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-*bis*.

Art. 3-*sexies*.

(Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - *(Deduzione per canone di locazione) – 1.* Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-*bis*. - *(Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale) – 1.* I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

Art. 3-*septies*.

(Investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a

decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3ter, commi 1 e 2.

Art. 3-*octies*.

(Risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-*bis*».

3.0.3

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 3-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 22 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 17 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del

Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fmi del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Art. 3-*ter*.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1º gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4,5, 5-*bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 3-*quater.*

(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture)

1. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 20102012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'articolo 3-*bis*.

Art. 3-*quinquies.*

(Deduzione per carichi di famiglia)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

«Articolo 12. – *Deduzioni per oneri di famiglia. - 1.* Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte

dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».

2. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-*bis*.

Art. 3-*sexies*.

(Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"16. – *(Deduzione per canone di locazione). – 1*. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-*bis*. – *(imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale) – 1*. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-

bis, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal presente articolo.

Art. 3-*septies*.

(Investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-*ter*, commi 1 e 2.

Art. 3-*octies*.

(Risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-*bis*».

3.0.4

AUGELLO, BALDASSARRI, BALDINI, SARO, VALDITARA, VETRELLA, MUSSO, COLLI, MENARDI, GERMONTANI, PARAVIA, CURSI, VALENTINO, TOFANI, ZANOLETTI, CONTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 3-*bis*.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di de-

terminare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3-*ter*.

(Deduzione per carichi di famiglia)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. – *(Deduzioni per oneri di famiglia). - 1.* Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 2.500 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta: a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 7 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3

Art. 3-*quater*.

(Disposizioni sulla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-*bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'articolo 3-*bis*».

3.0.5

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa .. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finan-

ziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 3 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-*bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'Oliere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2».

3.0.6 (v. testo 2)

VALDITARA BALDASSARRI, AUGELLO, RAMPONI, BALDINI, SARO, MENARDI, MUSSO, VETRELLA, CURSI, ZANOLETTI, NESPOLI

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 10 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio

e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1º gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fmo a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-*bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deduci bili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

3.0.6 (testo 2)

AUGELLO, BALDASSARRI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BONFRISCO, DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, GERMONTANI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, NESPOLI, VETRELLA, COLLI, ZANOLETTI, Paolo FRANCO, MURA

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore

del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 6 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1º gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fmo a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 3-*ter*.

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'imposta ha carattere reale ed è integralmente deducibile dalle imposte sui redditi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *e)* con un numero di dipendenti e assimilati inferiore o pari a 50. Per gli altri soggetti passivi con un numero di dipendenti o assimilati superiore a 50 l'imposta è deducibile nella misura corrispondente alla quota percentuale di 50 dipendenti o assimilati rispetto al totale del personale. In caso di incapienza dell'imposta sui redditi, la stessa somma, anche per quota, determinata ai sensi del primo periodo, è utilizzabile a compensazione dei versamenti dell'imposta sul valore ag-

giunto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, fino al limite di 4 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'articolo 3-*bis*."».

3.0.7

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 3-*bis.*

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 5 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 4 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di sta-

bilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Art. 3-*ter*.

(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture)

1. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione le opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dall'articolo 3-*bis*».

3.0.8

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 3-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione

lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 15 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 3 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Art. 3-*ter*.

(Deduzione per carichi di famiglia)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. – *(Deduzioni per oneri di famiglia). – 1.* Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-*bis*».

3.0.9

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad as-

sicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Art. 3-*ter*.

(Disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – *(Deduzione per canone di locazione). – 1.* Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-*bis*. – *(Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale). – 1.* I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-*bis*, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dall'articolo 3-*ter*».

3.0.10

VALDITARA, RAMPONI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, MENARDI, TOFANI, ALLEGRINI, CONTI, MUSSO, CURSI, VETRELLA, VALENTINO, ZANOLETTI, DIGILIO, COLLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 3-*bis.*

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Art. 3-*ter.*

(Investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il fun-

zionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-*bis.*

Art. 3-*quater.*

(Risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

2. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-*bis.*

3.0.11

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 251 dell'articolo 01 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"251. A decorrere dal 1º gennaio 2010, i canoni annui delle aree demaniali marittime, ivi compresi gli specchi acquei, rilasciate o rinnovate per finalità turistico ricreative, sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) classificazione di aree demaniali marittime nelle seguenti categorie:

1) Categoria A: aree demani ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

2) Categoria B: aree demani ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

3) Categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica.

Le regioni competenti per territorio, sentiti i Comuni nel cui ambito territoriale ricade la concessione, individuano con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, le aree de-

maniali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale. Una quota corrispondente al dieci per cento delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree demaniali marittime a valenza turistica di pregio è devoluta alle regioni competenti per territorio che abbiano adottato e rinnovato il proprio provvedimento nei termini indicati. Nelle more dell'emanazione, da parte delle regioni competenti, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, che sostituiscono ogni precedente accertamento in materia di classificazione, la categoria di riferimento è da intendersi la B. In sede di prima applicazione, le Regioni sono tenute a classificare le aree entro il 30 giugno 2010.

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni di aree demani ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dallo gennaio 2010, si applicano i seguenti importi:

1.1) Area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

1.2) Area occupata da manufatti ed impianti di facile o difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2,10 al metro quadrato per la categoria C;

1.3) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ovvero prevalente ad attività balneari e ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la categoria A, euro 5,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.4) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ad attività commerciali: euro 15;00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.5) Specchi acquei compresi entro i 100 metri dalla costa, anche con riferimento alle opere portuali di cui all'articolo 5 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: euro 0,80 al metro quadrato;

1.6) Specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

1.7) Specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

1.8) Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.5): euro 0,25 al metro quadrato.

2) L'importo del canone annuo come determinato al precedente punto 1.1), è ridotto delle seguenti percentuali, da applicarsi in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta: fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento; oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento; oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento; oltre 30.000 metri quadrati e fino a 50.000 metri quadrati, 30 per cento; oltre 50.000 metri quadrati e fino a 100.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento.

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta ed immediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari, previo accertamento da parte delle autorità competenti per materia;

2) per le concessioni di aree demaniali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero alla Federazione italiana vela.

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario.

e) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 90 per cento:

1) per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

2) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico,

quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi ed aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici;

f) le imprese turistico ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, i canoni di cui alla lettera *b)* sono ridotti nella misura del 30 per cento;

g) riduzione del canone di cui alla lettera *b)* nella misura del 20 per cento per le concessioni sulle quali viene garantita l'offerta dei servizi di spiaggia per un periodo superiore a otto mesi l'anno;

h) le riduzioni di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili.

2. All'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non superiore a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinquanta anni».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) è aggiunto il seguente:

"Le opere legittimamente realizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative,sono considerate inamovibili o di difficile rimozione qualora non consentano la restituzione del bene demaniale nel pristino stato entro un tempo inferiore a tre mesi dalla data di cessazione della concessione".

4. All'articolo 25 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," sono inserite le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente"».